Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2025/0241(COD)

13.7.2026

EMENDAMENTI
2699 - 3048

Progetto di relazione
Norbert Lins
(PE787.635v01-00)

Definizione delle condizioni per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune per il periodo dal 2028 al 2034

Proposta di regolamento
(COM(2025)0560 – 2025/0241(COD))

Emendamento 2699
Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Stéphanie Yon-Courtin, Grégory Allione, Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Le domande presentate dagli agricoltori a norma dell'attuale articolo, che rientrano anch'esse nell'ambito di applicazione del regime di cui all'articolo 17 bis, hanno la priorità.

Or. en

Emendamento 2700
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora il diritto dell'Unione conduca all'imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, può essere concesso un sostegno per gli investimenti al fine di rispettare tali requisiti per un periodo massimo di 36 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda.	Qualora il diritto dell'Unione conduca all'imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, può essere concesso un sostegno per gli investimenti al fine di rispettare tali requisiti per un periodo massimo di 36 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda. ***Il sostegno può essere concesso anche per investimenti che consentano ai beneficiari di soddisfare o andare oltre i requisiti vigenti o futuri del diritto dell'Unione nei settori del benessere degli animali, della salute animale, della biosicurezza e della protezione dell'ambiente.***

Or. de

Emendamento 2701
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Luke Ming Flanagan, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora il diritto dell'Unione conduca all'imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, può essere concesso un sostegno per gli investimenti al fine di rispettare tali requisiti per un periodo massimo di 36 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda.	Qualora il diritto dell'Unione conduca all'imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, può essere concesso un sostegno per gli investimenti al fine di rispettare tali requisiti per un periodo massimo di 36 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda. ***Il sostegno può essere concesso anche per gli investimenti che consentano ai beneficiari di conformarsi in anticipo ai requisiti vigenti o futuri dell'Unione in materia di benessere degli animali, salute degli animali, biosicurezza e protezione dell'ambiente, e di andare oltre gli stessi.***

Or. en

Emendamento 2702
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora il diritto dell'Unione conduca all'imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, può essere concesso un sostegno per gli investimenti al fine di rispettare tali requisiti ***per un periodo massimo di 36 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda***.	Qualora il diritto dell'Unione conduca all'imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, può essere concesso un sostegno per gli investimenti al fine di rispettare tali requisiti***. Il progetto di investimento realizzato dagli agricoltori è conforme ai requisiti del diritto dell'Unione vigente al momento dell'approvazione da parte dell'autorità competente della candidatura per il sostegno agli investimenti. Gli agricoltori rispettano tali nuovi requisiti introdotti successivamente alla realizzazione del progetto di investimento.***

Or. en

Emendamento 2703
Christine Singer, Asger Christensen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora il diritto dell'Unione conduca all'imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, può essere concesso un sostegno per gli investimenti al fine di rispettare tali requisiti ***per un periodo massimo di 36 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda***.	Qualora il diritto dell'Unione conduca all'imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, può essere concesso un sostegno per gli investimenti al fine di rispettare tali requisiti***. Il progetto di investimento realizzato dagli agricoltori è conforme ai requisiti del diritto dell'Unione vigente al momento dell'approvazione da parte dell'autorità competente della candidatura per il sostegno agli investimenti. Gli agricoltori rispettano tali nuovi requisiti introdotti successivamente alla realizzazione del progetto di investimento.***

Or. en

Motivazione

The proposed text restricts support for investments, made to comply with union law, to a period of 36 months (after imposition of new requirements, or after young farmers setting up as a farmer). This would have significant implications for implementation, resulting in a substantially increased administrative and control burden for all projects, as it would need to be verified for each case whether the holding already complied with Union law prior to the investment (e.g. manure storage capacity). This would make the requirements more bureaucratic and complex. A preferable approach would be a regulation that the supported investment must comply with Union law after its implementation, as the necessary documentation regarding the investment itself is already available to the paying agencies.

Emendamento 2704
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora il diritto dell'Unione ***conduca***	***Il progetto di investimento realizzato dagli***

all'imposizione di nuovi requisiti ***agli agricoltori, può essere concesso un sostegno per gli investimenti al fine di rispettare tali requisiti per un periodo massimo di 36 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda***.	***agricoltori è conforme ai requisiti del*** diritto dell'Unione ***vigente al momento dell'approvazione da parte dell'autorità competente della candidatura per il sostegno agli investimenti. Gli agricoltori rispettano*** nuovi requisiti ***introdotti successivamente alla realizzazione del progetto di investimento***.

Or. en

Emendamento 2705
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora il diritto dell'Unione ***conduca all'imposizione di*** nuovi requisiti ***agli agricoltori, può essere concesso un sostegno per gli investimenti al fine di rispettare tali requisiti per un periodo massimo di 36 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda***.	Il ***progetto di investimento attuato dagli agricoltori è conforme ai requisiti del*** diritto dell'Unione ***vigenti al momento dell'approvazione, da parte dell'autorità che concede l'aiuto, della domanda di sostegno agli investimenti. Gli agricoltori sono tenuti a rispettare i*** nuovi requisiti ***introdotti successivamente all'attuazione del progetto di investimento***.

Or. es

Emendamento 2706
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono concedere pagamenti a norma del presente paragrafo solo al fine di compensare, in tutto o in parte, i beneficiari per i costi aggiuntivi relativi al rispetto di tali requisiti.	***soppresso***

Or. ro

Emendamento 2707
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in qualità di proprietari di un'azienda agricola può essere concesso il sostegno agli investimenti per consentire loro di ottemperare ai requisiti del diritto dell'Unione per un periodo massimo di 36 mesi dalla data di insediamento o fino al completamento delle misure definite nel piano aziendale di cui all'articolo 75, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento mira a consolidare e rafforzare le garanzie e il sostegno finanziario forniti ai giovani agricoltori durante la fase critica del loro insediamento iniziale in qualità di proprietari di aziende agricole.

Emendamento 2708
Christine Singer, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda, il sostegno agli investimenti per ottemperare ai requisiti del diritto dell'Unione ***può essere concesso per un periodo massimo di 36 mesi dalla data di insediamento o fino al completamento delle azioni definite nel piano aziendale di cui all'articolo 14, paragrafo 3***. Gli Stati	Per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda, ***può essere concesso*** il sostegno agli investimenti per rispettare tali requisiti del diritto dell'Unione. ***Il progetto di investimento realizzato dai giovani agricoltori è conforme ai requisiti del diritto dell'Unione vigente al momento***

membri possono concedere pagamenti a norma del presente paragrafo solo al fine di compensare, in tutto o in parte, i beneficiari per i costi aggiuntivi relativi al rispetto di tali requisiti.	***dell'approvazione da parte dell'autorità competente della candidatura per il sostegno agli investimenti. I giovani agricoltori si conformano ai requisiti del diritto dell'Unione introdotti successivamente all'attuazione del progetto di investimento.*** Gli Stati membri possono concedere pagamenti a norma del presente paragrafo solo al fine di compensare, in tutto o in parte, i beneficiari per i costi aggiuntivi relativi al rispetto di tali requisiti.

Or. en

Motivazione

The proposed text restricts support for investments, made to comply with union law, to a period of 36 months (after imposition of new requirements, or after young farmers setting up as a farmer). This would have significant implications for implementation, resulting in a substantially increased administrative and control burden for all projects, as it would need to be verified for each case whether the holding already complied with Union law prior to the investment (e.g. manure storage capacity). This would make the requirements more bureaucratic and complex. A preferable approach would be a regulation that the supported investment must comply with Union law after its implementation, as the necessary documentation regarding the investment itself is already available to the paying agencies.

Emendamento 2709
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda, il sostegno agli investimenti per ottemperare ai requisiti del diritto dell'Unione ***può essere concesso per un periodo massimo di 36 mesi dalla data di insediamento o fino al completamento delle azioni definite nel piano aziendale di cui all'articolo 14, paragrafo 3***. Gli Stati membri possono concedere pagamenti a norma del presente paragrafo solo al fine di compensare, in tutto o in parte, i beneficiari	Per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda, ***può essere concesso*** il sostegno agli investimenti per rispettare tali requisiti del diritto dell'Unione. ***Il progetto di investimento realizzato dai giovani agricoltori è conforme ai requisiti del diritto dell'Unione vigente al momento dell'approvazione da parte dell'autorità competente della candidatura per il sostegno agli investimenti. I giovani***

per i costi aggiuntivi relativi al rispetto di tali requisiti.	***agricoltori si conformano ai requisiti del diritto dell'Unione introdotti successivamente all'attuazione del progetto di investimento.*** Gli Stati membri possono concedere pagamenti a norma del presente paragrafo solo al fine di compensare, in tutto o in parte, i beneficiari per i costi aggiuntivi relativi al rispetto di tali requisiti.

Or. en

Motivazione

The proposed Text from the EC restricts support for investments, made to comply with union law, to a period of 36 months (after imposition of new requirements, or after young farmers setting up as a farmer). This would have significant implications for implementation, resulting in a substantially increased administrative and control burden for all projects, as it would need to be verified for each case whether the holding already complied with Union law prior to the investment (e.g. manure storage capacity). This would make the requirements more bureaucratic and complex. A preferable approach would be a regulation that the supported investment must comply with Union law after its implementation, as the necessary documentation regarding the investment itself is already available to the paying agencies.

Emendamento 2710
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 –comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda, il sostegno agli investimenti per ottemperare ai requisiti del diritto dell'Unione può essere concesso per un periodo massimo di 36 mesi dalla data di insediamento o fino al completamento delle azioni definite nel piano aziendale di cui all'articolo 14, paragrafo 3***. Gli Stati membri possono concedere pagamenti a norma del presente paragrafo*** solo ***al fine di compensare, in tutto o in parte, i beneficiari*** per i costi ***aggiuntivi relativi al rispetto di tali*** requisiti.	Per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda, il sostegno agli investimenti per ottemperare ai requisiti del diritto dell'Unione può essere concesso per un periodo massimo di 36 mesi dalla data di insediamento o fino al completamento delle azioni definite nel piano aziendale di cui all'articolo 14, paragrafo 3 solo per i costi ***per conformarsi ai*** requisiti ***delle normative dell'Unione ammissibili al sostegno***.

Or. ro

Emendamento 2711
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per i giovani agricoltori ***che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda, il sostegno agli investimenti per ottemperare*** ai requisiti del diritto dell'Unione ***può essere concesso per un periodo massimo di 36 mesi dalla data di insediamento o fino al completamento delle azioni definite nel piano aziendale di cui all'articolo 14, paragrafo 3***. Gli Stati membri possono concedere pagamenti a norma del presente paragrafo solo al fine di compensare, in tutto o in parte, i beneficiari per i costi aggiuntivi relativi al rispetto di tali requisiti.	***Il progetto di investimento attuato da*** giovani agricoltori ***è conforme*** ai requisiti del diritto dell'Unione ***vigenti al momento dell'approvazione, da parte dell'autorità che concede l'aiuto, della domanda di sostegno agli investimenti***. ***I giovani agricoltori sono tenuti a rispettare tali requisiti del diritto dell'Unione introdotti successivamente all'attuazione del progetto di investimento***. Gli Stati membri possono concedere pagamenti a norma del presente paragrafo solo al fine di compensare, in tutto o in parte, i beneficiari per i costi aggiuntivi relativi al rispetto di tali requisiti.

Or. es

Emendamento 2712
Arash Saeidi, Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda, il sostegno agli investimenti per ottemperare ai requisiti del diritto dell'Unione può essere concesso per un periodo massimo di 36 mesi dalla data di insediamento o fino al completamento delle azioni definite nel piano aziendale di cui all'articolo 14, paragrafo 3. Gli Stati	Per i giovani agricoltori ***e i nuovi agricoltori*** che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda, il sostegno agli investimenti per ottemperare ai requisiti del diritto dell'Unione può essere concesso per un periodo massimo di 36 mesi dalla data di insediamento o fino al completamento delle azioni definite nel piano aziendale di

membri possono concedere pagamenti a norma del presente paragrafo solo al fine di compensare, in tutto o in parte, i beneficiari per i costi aggiuntivi relativi al rispetto di tali requisiti.

cui all'articolo 14, paragrafo 3. Gli Stati membri possono concedere pagamenti a norma del presente paragrafo solo al fine di compensare, in tutto o in parte, i beneficiari per i costi aggiuntivi relativi al rispetto di tali requisiti.

Or. fr

Emendamento 2713
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per i giovani agricoltori ***che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda, il sostegno agli investimenti per ottemperare*** ai requisiti del diritto dell'Unione ***può essere concesso per un periodo massimo di 36 mesi dalla data di insediamento o fino al completamento delle azioni definite nel piano aziendale di cui all'articolo 14, paragrafo 3***. Gli Stati membri possono concedere pagamenti a norma del presente paragrafo solo al fine di compensare, in tutto o in parte, i beneficiari per i costi aggiuntivi relativi al rispetto di tali requisiti.	***Il progetto di investimento realizzato dai*** giovani agricoltori ***è conforme*** ai requisiti del diritto dell'Unione ***vigente al momento dell'approvazione da parte dell'autorità competente della candidatura per il sostegno agli investimenti. I giovani agricoltori si conformano ai requisiti del diritto dell'Unione introdotti successivamente all'attuazione del progetto di investimento***. Gli Stati membri possono concedere pagamenti a norma del presente paragrafo solo al fine di compensare, in tutto o in parte, i beneficiari per i costi aggiuntivi relativi al rispetto di tali requisiti.

Or. en

Emendamento 2714
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in	Per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in

qualità di capo dell'azienda, il sostegno agli investimenti per ottemperare ai requisiti del diritto dell'Unione può essere concesso per un periodo massimo di ***36*** mesi dalla data di insediamento o fino al completamento delle azioni definite nel piano aziendale di cui all'articolo 14, paragrafo 3. Gli Stati membri possono concedere pagamenti a norma del presente paragrafo solo al fine di compensare, in tutto o in parte, i beneficiari per i costi aggiuntivi relativi al rispetto di tali requisiti.	qualità di capo dell'azienda, il sostegno agli investimenti per ottemperare ai requisiti del diritto dell'Unione può essere concesso per un periodo massimo di ***60*** mesi dalla data di insediamento o fino al completamento delle azioni definite nel piano aziendale di cui all'articolo 14, paragrafo 3. Gli Stati membri possono concedere pagamenti a norma del presente paragrafo solo al fine di compensare, in tutto o in parte, i beneficiari per i costi aggiuntivi relativi al rispetto di tali requisiti.

Or. en

Motivazione

Per garantire che i giovani agricoltori dispongano di più tempo e flessibilità per accedere ai finanziamenti e adeguarsi alla nuova legislazione dell'Unione in un contesto sempre più difficile, il periodo di tolleranza di cui al suddetto articolo dovrebbe essere prorogato da 36 a 60 mesi.

Emendamento 2715
Emmanouil Kefalogiannis

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 3 – trattino 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– L'aliquota di sostegno massima applicabile agli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera i), del presente regolamento [investimenti a favore di agricoltori], è pari al 75 % dei costi ammissibili totali di ciascun intervento. Tuttavia l'aliquota di sostegno massima applicabile agli interventi di cui al paragrafo 1, lettera i), destinati ai giovani agricoltori, è pari all'85 % della spesa pubblica ammissibile.

Or. en

Emendamento 2716

Emmanouil Kefalogiannis

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 3 – trattino 3 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– Almeno il 10 % dell'importo totale destinato agli interventi della PAC di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), punto ii), è stabilito per gli interventi destinati ai giovani agricoltori.

Or. en

Emendamento 2717
Emmanouil Kefalogiannis

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 3 – trattino 5 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– Articolo 13 ter, paragrafo 2
	Gli Stati membri che producono cotone sostengono gli investimenti volti a promuovere la coltivazione sostenibile del cotone attraverso l'agricoltura di precisione, l'irrigazione efficiente sotto il profilo idrico, la difesa integrata, il miglioramento delle varietà di sementi e i metodi di produzione a basse emissioni di carbonio, salvaguardando nel contempo la competitività del settore del cotone dell'Unione e mantenendo catene del valore tessili strategiche all'interno dell'Unione.
	La Commissione garantisce che le future revisioni della PAC mantengano un sostegno specifico per la coltura del cotone in considerazione della sua importanza economica, ambientale e strategica per le regioni in cui la coltivazione del cotone costituisce una delle principali fonti di occupazione e di reddito rurale.

Or. en

Emendamento 2718
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'aliquota di sostegno massima applicabile agli interventi di cui al paragrafo 1, punto 1) [investimenti a favore degli agricoltori], è pari al 75 % dei costi ammissibili totali di ciascun intervento. Tuttavia l'aliquota di sostegno massima applicabile agli interventi di cui al paragrafo 1, lettera i), destinati ai giovani agricoltori, è pari all'85 % della spesa pubblica ammissibile. A titolo di deroga, gli investimenti non produttivi che contribuiscono agli obiettivi in materia di ambiente, clima, benessere degli animali o biodiversità possono essere sostenuti fino al 100 % dei costi ammissibili totali.

Or. en

Motivazione

Articolo 35, paragrafo 4, comma 2 + "A titolo di deroga, gli investimenti non produttivi che contribuiscono agli obiettivi in materia di ambiente, clima, benessere degli animali o biodiversità possono essere sostenuti fino al 100 % dei costi ammissibili totali".

Emendamento 2719
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Luke Ming Flanagan, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Qualora gli investimenti riguardino la stabulazione degli animali o i sistemi di produzione animale, gli Stati membri definiscono nei rispettivi piani NRP criteri

e indicatori relativi al benessere degli animali, compresi, se del caso, lo spazio disponibile, l'accesso alle aree esterne, l'arricchimento, gli indicatori del benessere degli animali, i tassi di mortalità, la prevalenza delle lesioni e l'uso di antimicrobici.

Or. en

Emendamento 2720
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Nelle loro relazioni annuali di attuazione gli Stati membri riferiscono in merito al livello di sostegno concesso a norma del presente articolo per gli investimenti in installazioni di allevamento e sistemi di produzione animale e al contributo previsto che tali investimenti forniscono al miglioramento della salute e del benessere degli animali.

Or. de

Emendamento 2721
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Fatto salvo il rispetto dell'articolo 20 [contributo nazionale ai costi stimati], paragrafo 4, il contributo nazionale minimo agli interventi di cui al paragrafo 1, lettere da d) a k), non è inferiore al 30 % dei costi totali stimati di ciascun intervento.

L'aliquota di sostegno massima applicabile agli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera i), del presente regolamento è, di norma, pari al 75 % dei costi ammissibili totali di ciascun intervento.

Tuttavia l'aliquota di sostegno massima applicabile agli interventi di cui al paragrafo 2, lettera f), destinati ai giovani agricoltori, è pari all'85 % della spesa pubblica ammissibile. A titolo di deroga, l'aliquota massima di sostegno può essere aumentata fino al 100 % per alcuni investimenti, compresi quelli non produttivi.

Or. en

Motivazione

former NRP Art. 35(4) subpar (2)

The fixed thresholds (EUR 130–240 per hectare) do not account for the diverse economic realities, production costs, and structural differences among Member States. Such rigid limits may constrain flexibility in allocating funds and could inadvertently exhaust financial resources, leaving insufficient support for other important interventions outlined in the plan.

Removing these limits would allow for a more adaptable and responsive approach, ensuring that financial assistance can be prioritized efficiently across a range of agricultural measures while avoiding unintended bottlenecks in funding.

Currently, some CAP interventions can have a maximum support rate above 75%/85% or even 100% compared to what is being proposed. We would like to keep the possibility for some interventions (for example investments, including non-productive) to benefit from a higher/maximum support rate.

Emendamento 2722
Arash Saeidi, Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Per gli investimenti legati alla diversificazione verso le proteine vegetali, gli Stati membri provvedono affinché i

programmi operativi comprendano:

(a) una preferenza di finanziamento per i progetti realizzati da cooperative o organizzazioni di produttori di proprietà degli agricoltori e da essi controllate;

(b) uno stanziamento di bilancio specifico nell'ambito dei bilanci di investimento per la creazione, l'ampliamento o l'ammodernamento delle infrastrutture regionali di trasformazione, compresi la pulizia, l'essiccazione, la cernita, lo stoccaggio, la macinazione e il trattamento termico. Tale aiuto è limitato ed è strettamente riservato alle attrezzature di proprietà collettiva degli agricoltori stessi.

Or. fr

Motivazione

La mancanza di infrastrutture di trasformazione a livello regionale costituisce un importante ostacolo strutturale alla transizione agroecologica. L'inclusione di tale stanziamento nella PAC è necessaria per garantire che gli investimenti sostenuti non siano acquisiti da modelli industriali che potrebbero essere in contrasto con la sovranità alimentare dei produttori.

Emendamento 2723
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. L'aliquota di sostegno massima applicabile agli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera i), del presente regolamento [investimenti a favore di agricoltori], è pari al 75 % dei costi ammissibili totali di ciascun intervento. Tuttavia l'aliquota di sostegno massima applicabile agli interventi di cui al paragrafo 1, lettera i), destinati ai giovani agricoltori, ai piccoli agricoltori e agli agricoltori in zone soggette a vincoli

naturali o altri vincoli territoriali specifici è pari all'85 % dei costi ammissibili totali.

In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di aumentare l'aliquota massima di sostegno al 100 % per gli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera i), del presente regolamento, per il ripristino della capacità produttiva a seguito di eventi eccezionali.

Or. en

Motivazione

ex articolo 35, paragrafo 4, comma 2, del regolamento NRP, con emendamenti mirati: inclusione dei piccoli agricoltori e degli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici. L'aumento dell'aliquota massima di sostegno all'85% della spesa pubblica ammissibile per gli investimenti destinati ai giovani agricoltori mira a fornire un incentivo significativo per i nuovi operatori. La deroga che consente agli Stati membri di aumentare l'aliquota di sostegno al 100 % per il ripristino della capacità produttiva a seguito di eventi eccezionali garantisce inoltre un sostegno adeguato agli agricoltori in situazioni di crisi.

Emendamento 2724
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. 6 bis (nuovo). ex articolo 35, paragrafo 4, comma 2, del regolamento NRP
	L'aliquota di sostegno massima applicabile agli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera i), di tale regolamento [investimenti a favore di agricoltori], è pari al 75 % dei costi ammissibili totali di ciascun intervento. Tuttavia l'aliquota di sostegno massima applicabile agli interventi di cui al paragrafo 1, lettera i), destinati ai giovani agricoltori, è pari all'85 % della spesa pubblica ammissibile. A titolo di deroga, gli investimenti non produttivi che contribuiscono agli obiettivi in materia di

ambiente, clima, benessere degli animali o biodiversità possono essere sostenuti fino al 100 % dei costi ammissibili totali.

Or. en

Motivazione

ex articolo 35, paragrafo 4, comma 2, del regolamento NRP, di cui è stato concordato il trasferimento. Emendamenti rispetto al testo trasferito: paragrafo 6 bis (nuovo) – aggiunta delle parole "A titolo di deroga, gli investimenti non produttivi che contribuiscono agli obiettivi in materia di ambiente, clima o biodiversità possono essere sostenuti fino al 100 % dei costi ammissibili totali".

Emendamento 2725
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. 6 bis (nuovo). L'aliquota di sostegno massima applicabile agli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera i), del presente regolamento [investimenti a favore di agricoltori], è, di norma, pari al 75 % dei costi ammissibili totali di ciascun intervento. Tuttavia l'aliquota di sostegno massima applicabile agli interventi di cui al paragrafo 1, lettera i), destinati ai giovani agricoltori, è pari all'85 % della spesa pubblica ammissibile. A titolo di deroga, l'aliquota massima di sostegno può essere aumentata fino al 100 % per alcuni investimenti, compresi quelli non produttivi.

Or. en

Motivazione

former NRP Art. 35(4) subpar (2) Under the current programming period, some CAP interventions may benefit from a maximum support rate higher than 75%, 85%, or even 100% compared to what was proposed. We hope that the possibility of benefiting from a support rate higher than 75% will be maintained for certain interventions (e.g., investments, including

non-productive ones). ADDITION: as a general rule + By way of derogation, the maximum support rate may be increased up to 100% for certain investments, including the non-productive ones.Not productive investments has always been granted at 100%, as they have mainly a agri-environmental scope, for example the building of buffer strips or forest viability and fires prevention

Emendamento 2726
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. L'aliquota di sostegno massima applicabile agli interventi di cui al paragrafo 1, punto 1) [investimenti a favore degli agricoltori], è pari al 75 % dei costi ammissibili totali di ciascun intervento. Tuttavia l'aliquota di sostegno massima applicabile agli interventi di cui al paragrafo 1, lettera i), destinati ai giovani agricoltori, è pari all'85 % della spesa pubblica ammissibile. A titolo di deroga, gli investimenti non produttivi che contribuiscono agli obiettivi in materia di ambiente, clima o biodiversità possono essere sostenuti fino al 100 % dei costi ammissibili totali.

Or. en

Motivazione

Gli agricoltori che effettuano volontariamente investimenti non produttivi che apportano benefici ambientali e climatici non dovrebbero essere svantaggiati dal punto di vista finanziario. Mantenere la possibilità di un sostegno fino al 100 % preserva l'attuale approccio della PAC e riconosce il contributo degli agricoltori al territorio rurale e al paesaggio.

Emendamento 2727
Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Stéphanie Yon-Courtin, Grégory Allione, Pascal Canfin

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. 6 bis. (nuovo) L'aliquota di sostegno massima applicabile agli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera i), di tale regolamento [investimenti a favore di agricoltori], è pari al 75 % dei costi ammissibili totali di ciascun intervento. Tuttavia l'aliquota di sostegno massima applicabile agli interventi di cui al paragrafo 1, lettera i), destinati ai giovani agricoltori, è pari all'85 % della spesa pubblica ammissibile, qualora l'investimento faccia parte del piano aziendale del giovane agricoltore, come previsto dall'articolo 14.

Or. en

Motivazione

L'aggiunta nella frase finale mira a garantire che l'investimento che beneficia di un'aliquota di sostegno più elevata faccia effettivamente parte del piano aziendale del giovane agricoltore.

Emendamento 2728
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. L'aliquota di sostegno massima applicabile agli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera i), di tale regolamento [investimenti a favore di agricoltori], è pari al 75 % dei costi ammissibili totali di ciascun intervento. Tuttavia l'aliquota di sostegno massima applicabili agli interventi di cui al paragrafo 1, lettera i), destinati ai giovani agricoltori, è pari all'85 % della spesa pubblica ammissibile e al 100 % della spesa pubblica ammissibile nel caso di

investimenti nel settore dell'apicoltura.

Or. en

Motivazione

ex articolo 35, paragrafo 4, comma 2, del regolamento NRP, nuovo testo, ultima frase: "e al 100 %... settore dell'apicoltura".

Emendamento 2729
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. (nuovo) L'aliquota di sostegno massima applicabile agli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera i), di tale regolamento [investimenti a favore di agricoltori], è pari al 75 % dei costi ammissibili totali di ciascun intervento. Tuttavia l'aliquota di sostegno massima applicabile agli interventi di cui al paragrafo 1, lettera i), destinati ai giovani agricoltori e ai piccoli agricoltori, è pari all'85 % dei costi ammissibili totali (non della spesa pubblica ammissibile).

Or. en

Motivazione

ex articolo 35, paragrafo 4, comma 2, del regolamento NRP: aggiunta dei "piccoli agricoltori". Il concetto di "piccoli agricoltori" è stato eliminato dall'aliquota preferenziale prevista dal regolamento sulla PAC per il periodo successivo al 2027, mentre figurava all'articolo 73, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115. Questa regressione deve essere corretta

Emendamento 2730
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Le disposizioni per il sostegno pubblico concesse a norma del presente articolo per un'operazione di investimento che non superi 100 000 EUR e non sia soggetta alle norme in materia di appalti pubblici possono assumere la forma di tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari, a meno che la natura di tale intervento sia tale da rendere tali disposizioni non appropriate, come debitamente giustificato dallo Stato membro.

Or. pt

Emendamento 2731
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. L'aliquota di sostegno massima applicabile agli interventi di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera i), del regolamento NRP [investimenti a favore di agricoltori], è pari al 75 % dei costi ammissibili totali di ciascun intervento. Tuttavia l'aliquota di sostegno massima applicabile agli interventi di cui al paragrafo 1, lettera i), destinati ai giovani agricoltori, è pari all'85 % della spesa pubblica ammissibile.

Or. en

Emendamento 2732
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. L'aliquota di sostegno massima applicabile agli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera i), del presente regolamento [investimenti a favore di agricoltori], è pari al 75 % dei costi ammissibili totali di ciascun intervento. Tuttavia l'aliquota di sostegno massima applicabile agli interventi di cui al paragrafo 1, lettera i), destinati ai giovani agricoltori, è pari all'85 % della spesa pubblica ammissibile.

Or. en

Emendamento 2733
Konstantinos Arvanitis

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. (7) Gli investimenti pubblici che apportano benefici collettivi alle comunità rurali, comprese le infrastrutture di irrigazione, i sistemi per il risparmio idrico, le strade rurali, l'elettrificazione, la connettività digitale e le infrastrutture resilienti ai cambiamenti climatici, rimangono ammissibili al sostegno della PAC se contribuiscono alla produzione agricola, alla coesione territoriale e all'adattamento ai cambiamenti climatici.

Or. en

Emendamento 2734
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Per le aziende agricole situate in zone montane, l'intensità di sostegno per gli investimenti può essere aumentata fino al 50 % rispetto all'aliquota di sostegno standard. Tale maggiore sostegno riflette vincoli naturali permanenti, costi di produzione più elevati e limitate economie di scala.

Or. en

Emendamento 2735
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 ter. Gli Stati membri possono sostenere gli investimenti nelle infrastrutture di stoccaggio delle acque, nei bacini idrici, nei sistemi collettivi di approvvigionamento idrico, nelle reti di irrigazione e nelle relative infrastrutture volte a garantire l'approvvigionamento idrico agricolo nell'ambito delle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici e di prevenzione dei rischi. Tale sostegno può riguardare anche lo sviluppo di nuove infrastrutture di approvvigionamento idrico in zone agricole sempre più esposte a siccità, scarsità d'acqua o precipitazioni irregolari dovute ai cambiamenti climatici. Il sostegno è concesso in conformità della direttiva 2000/60/CE e contribuisce alla gestione sostenibile delle risorse idriche, all'uso efficiente delle risorse idriche e alla prevenzione delle perdite di produzione causate da carenze idriche legate al clima. Gli investimenti in infrastrutture collettive o esterne

all'azienda per lo stoccaggio e la distribuzione dell'acqua possono essere sostenuti fino al 100 % di tutti i costi ammissibili.

Or. en

Emendamento 2736
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 ter (nuovo)
ex articolo 35, paragrafo 4, comma 2,
del regolamento NRP

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 ter. L'aliquota di sostegno massima applicabile agli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera i), di tale regolamento [investimenti a favore di agricoltori], è pari al 75 % dei costi ammissibili totali di ciascun intervento. Tuttavia le aliquote di sostegno massime applicabili agli interventi di cui al paragrafo 1, lettera i), destinati ai giovani agricoltori, è pari all'85 % della spesa pubblica ammissibile. A titolo di deroga, gli investimenti non produttivi che contribuiscono agli obiettivi in materia di ambiente, clima o biodiversità possono essere sostenuti fino al 100 % dei costi ammissibili totali.

Or. en

(Ultima frase (deroga) aggiunta al paragrafo originale del regolamento NRP)

Motivazione

Gli investimenti non produttivi non generano rendimenti economici privati, ma sono essenziali per la fornitura di beni pubblici, quali la biodiversità, la mitigazione dei cambiamenti climatici, la ritenzione idrica, ecc. Consentire il 100 % dei finanziamenti dell'UE garantisce che gli agricoltori non siano finanziariamente svantaggiati quando intraprendono azioni a beneficio di tutti. Questo emendamento ripristina lo status quo, ossia

il pieno sostegno agli investimenti non produttivi connessi all'ambiente/al clima, garantendo in tal modo la continuità e mantenendo l'ambizione ambientale dell'UE.

Emendamento 2737
Paulo do Nascimento Cabral, Sérgio Humberto, Ana Miguel Pedro, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 ter. L'aliquota massima di sostegno applicabile agli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera i), del suddetto regolamento [investimenti], è pari, in linea generale, al 75 % dei costi ammissibili totali di ciascun intervento. In caso di giovani agricoltori, l'aliquota massima di sostegno applicabile a tali interventi è pari all'85 % della spesa pubblica ammissibile. In deroga a quanto precede, l'aliquota massima di sostegno può essere aumentata al 100 % per taluni investimenti, compresi gli investimenti non produttivi.

Or. pt

Emendamento 2738
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 ter. Gli Stati membri prevedono, per gli investimenti realizzati nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 8, nonché per gli investimenti aggregati e agroecologici, un'intensità di aiuto più elevata, in modo da tenere conto dei costi aggiuntivi strutturali e dei vincoli specifici

di tali territori. Gli Stati membri prevedono livelli di sostegno più elevati per gli investimenti realizzati in zone caratterizzate da specifiche vulnerabilità climatiche.

Or. en

Motivazione

L'introduzione di un'aliquota più elevata per le zone soggette a vincoli naturali è essenziale per mantenere la competitività degli investimenti nelle zone svantaggiate (costi aggiuntivi topografici, accessibilità, attrezzature specifiche).

Emendamento 2739
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Luke Ming Flanagan, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 ter. Nelle loro relazioni annuali di attuazione gli Stati membri riferiscono in merito all'importo del sostegno concesso a norma del presente articolo per gli investimenti relativi alla stabulazione degli animali e ai sistemi di produzione animale, compreso il contributo previsto di tali investimenti alla salute e al benessere degli animali.

Or. en

Emendamento 2740
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 ter. Gli Stati membri possono fornire un sostegno differenziato ai giovani agricoltori che ricevono un sostegno a

norma del presente articolo e che si impegnano a far passare la propria azienda all'agricoltura biologica, all'agroecologia o a sistemi di produzione più estensivi.

Or. en

Emendamento 2741
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 quater. L'aliquota di sostegno massima applicabile agli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera i), del presente regolamento [investimenti a favore di agricoltori], è pari al 75 % dei costi ammissibili totali di ciascun intervento. Tuttavia l'aliquota di sostegno massima applicabile agli interventi di cui al paragrafo 1, lettera i), destinati agli agricoltori che utilizzano gli strumenti di gestione del rischio di cui all'articolo 12, è pari all'80 % della spesa pubblica ammissibile e all'85 % della spesa pubblica ammissibile per i giovani agricoltori.

Or. en

Emendamento 2742
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 13 bis
	Pagamento specifico per il cotone

1. Bulgaria, Grecia, Spagna e Portogallo concedono un pagamento specifico per il cotone agli agricoltori che producono il cotone di cui al codice NC 5201 00. Tali Stati membri stabiliscono prescrizioni specifiche per garantire un livello minimo di efficienza della produzione e di qualità dei prodotti.

2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 provvedono affinché la produzione del cotone oggetto di sostegno non eserciti una pressione eccessiva su risorse naturali quali l'acqua e il suolo. A tal fine, o per altri motivi ambientali o socioeconomici, detti Stati membri possono concedere l'aiuto solo per varietà di cotone specifiche, in regioni specifiche o per tipi specifici di attività agricola, oppure possono stabilire prescrizioni relative alle pratiche agronomiche.

3. Il pagamento specifico per il cotone è concesso per ettaro di superficie ammissibile coltivata a cotone.

4. Sono stabilite le seguenti superfici di base nazionali:

(a) Bulgaria: 3 342 ha;

(b) Grecia: 250 000 ha;

(c) Spagna: 48 000 ha;

(d) Portogallo: 360 ha.

5. Sono stabilite le seguenti rese fisse nel periodo di riferimento:

(a) Bulgaria: 1,2 tonnellate/ha;

(b) Grecia: 3,2 tonnellate/ha;

(c) Spagna: 3,5 tonnellate/ha;

(d) Portogallo: 2,2 tonnellate/ha.

6. L'importo del pagamento specifico per ettaro di superficie ammissibile è calcolato moltiplicando le rese di cui al paragrafo 2 per i seguenti importi di riferimento:

(a) Bulgaria: 636,13 EUR;

(b) Grecia: 229,37 EUR;

(c) Spagna: 354,73 EUR;

(d) Portogallo: 223,32 EUR.

7. Se in un determinato Stato membro la superficie ammissibile coltivata a cotone non supera in un dato anno la superficie di base fissata al paragrafo 1, l'importo per ettaro di cui al paragrafo 3 può essere maggiorato di un coefficiente ottenuto dividendo la superficie di base nazionale per la superficie ammissibile effettiva, oppure maggiorato del 25 %, a seconda di quale valore sia più basso.

8. Se la superficie ammissibile supera la superficie di base, l'importo per ettaro è ridotto in proporzione al superamento della superficie di base.

9. Ai fini del presente articolo, per "organizzazione interprofessionale riconosciuta" si intende un'entità giuridica costituita e fondata da agricoltori che producono cotone e da almeno un'impresa di sgranatura. Tali organizzazioni garantiscono un'azione efficiente e duratura con l'obiettivo di concentrare l'offerta e adeguare la produzione alle esigenze del mercato.

10. Lo Stato membro sul cui territorio sono stabilite le imprese di sgranatura procede al riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali che soddisfano i criteri definiti al paragrafo 1.

11. In caso di agricoltori membri di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, il pagamento specifico per il cotone in relazione agli ettari ammissibili nei limiti della superficie di base nazionale fissata al paragrafo 4 è maggiorato di 2 EUR. A tal fine gli Stati membri possono stabilire prescrizioni specifiche per i membri di dette organizzazioni interprofessionali.

Or. en

Motivazione

(ex articolo 39 del regolamento NRP)

Emendamento 2743
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 13 bis
	Pagamento specifico per il cotone
	1. Bulgaria, Grecia, Spagna e Portogallo concedono un pagamento specifico per il cotone agli agricoltori che producono il cotone di cui al codice NC 5201 00. Tali Stati membri stabiliscono prescrizioni specifiche per garantire un livello minimo di efficienza della produzione e di qualità dei prodotti.
	2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 provvedono affinché la produzione del cotone oggetto di sostegno non eserciti una pressione eccessiva su risorse naturali quali l'acqua e il suolo. A tal fine, o per altri motivi ambientali o socioeconomici, detti Stati membri possono concedere l'aiuto solo per varietà di cotone specifiche, in regioni specifiche o per tipi specifici di attività agricola, oppure possono stabilire prescrizioni relative alle pratiche agronomiche.
	3. Il pagamento specifico per il cotone è concesso per ettaro di superficie ammissibile coltivata a cotone.
	4. Sono stabilite le seguenti superfici di base nazionali:
	(a) Bulgaria: 3 342 ha;
	(b) Grecia: 250 000 ha;
	(c) Spagna: 48 000 ha;

(d) Portogallo: 360 ha.

5. Sono stabilite le seguenti rese fisse nel periodo di riferimento:

(a) Bulgaria: 1,2 tonnellate/ha;

(b) Grecia: 3,2 tonnellate/ha;

(c) Spagna: 3,5 tonnellate/ha;

(d) Portogallo: 2,2 tonnellate/ha.

6. L'importo del pagamento specifico per ettaro di superficie ammissibile è calcolato moltiplicando le rese di cui al paragrafo 2 per i seguenti importi di riferimento:

(a) Bulgaria: 636,13 EUR;

(b) Grecia: 229,37 EUR;

(c) Spagna: 354,73 EUR;

(d) Portogallo: 223,32 EUR.

7. Se in un determinato Stato membro la superficie ammissibile coltivata a cotone non supera in un dato anno la superficie di base fissata al paragrafo 1, l'importo per ettaro di cui al paragrafo 3 può essere maggiorato di un coefficiente ottenuto dividendo la superficie di base nazionale per la superficie ammissibile effettiva, oppure maggiorato del 25 %, a seconda di quale valore sia più basso.

8. Se la superficie ammissibile supera la superficie di base, l'importo per ettaro è ridotto in proporzione al superamento della superficie di base.

9. Ai fini del presente articolo, per "organizzazione interprofessionale riconosciuta" si intende un'entità giuridica costituita e fondata da agricoltori che producono cotone e da almeno un'impresa di sgranatura. Tali organizzazioni garantiscono un'azione efficiente e duratura con l'obiettivo di concentrare l'offerta e adeguare la produzione alle esigenze del mercato.

10. Lo Stato membro sul cui territorio sono stabilite le imprese di sgranatura procede al riconoscimento delle

organizzazioni interprofessionali che soddisfano i criteri definiti al paragrafo 1.

11. In caso di agricoltori membri di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, il pagamento specifico per il cotone in relazione agli ettari ammissibili nei limiti della superficie di base nazionale fissata al paragrafo 4 è maggiorato di 2 EUR. A tal fine gli Stati membri possono stabilire prescrizioni specifiche per i membri di dette organizzazioni interprofessionali.

Or. en

Emendamento 2744
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 13 bis
	Pagamenti in caso di crisi agli agricoltori colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici
	1) Gli Stati membri possono erogare pagamenti in caso di crisi agli agricoltori colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici. Qualora si verifichino tali eventi, gli aiuti dovrebbero essere messi a disposizione degli agricoltori il più presto possibile. Tali pagamenti intendono garantire la continuità dell'attività agricola degli agricoltori e sono soggetti alle condizioni stabilite nel presente articolo e alle ulteriori specificazioni degli Stati membri.
	2) Il sostegno a norma del presente articolo è subordinato al riconoscimento formale, da parte dell'autorità competente dello Stato membro, del fatto che si siano verificati una calamità naturale,

un'avversità atmosferica o un evento catastrofico, quali definiti dallo Stato membro, e che tali eventi, o le misure adottate a norma del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un organismo nocivo per le piante, o le misure adottate per prevenire o eradicare le malattie animali elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione o le misure adottate in relazione a una malattia emergente conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 259 del regolamento (UE) 2016/429, hanno causato direttamente un danno che comporta la distruzione di almeno il 20 % della produzione media annua dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso. Gli Stati membri possono applicare un metodo alternativo appropriato per il calcolo delle perdite subite dai giovani agricoltori, dai nuovi agricoltori o in altri casi appropriati, come l'introduzione di nuove colture in un'azienda.

3) Gli Stati membri stabiliscono le aliquote di sostegno applicabili per compensare la perdita di produzione. Tali aliquote possono essere più elevate per gli agricoltori che attuano anche interventi, o altre azioni preventive a livello di azienda agricola, nell'intento di ridurre il livello dei rischi di produzione e di reddito per i quali è concesso il sostegno, senza tuttavia impedire la concessione di una compensazione adeguata a tutti gli agricoltori. Per calcolare la perdita di produzione possono essere utilizzati indici.

Or. fr

Emendamento 2745
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 13 bis
	Investimenti nell'irrigazione
	1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno agli investimenti nell'irrigazione in zone irrigue nuove ed esistenti, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 13 e al presente articolo.
	2. Il sostegno agli investimenti nell'irrigazione è concesso solo quando lo Stato membro interessato ha trasmesso alla Commissione un piano di gestione del bacino idrografico, come previsto dalla direttiva 2000/60/CE, per l'intera zona in cui sarà realizzato l'investimento, nonché per qualsiasi altra zona il cui ambiente potrebbe essere interessato dall'investimento. Le misure che prendono effetto a norma del piano di gestione del bacino idrografico conformemente all'articolo 11 di tale direttiva e che sono pertinenti per il settore agricolo sono specificate nel relativo programma di misure.
	3. I contatori dell'acqua sono disponibili per misurare il consumo di acqua a livello dell'investimento sovvenzionato o sono installati nell'ambito dell'investimento.
	4. Gli Stati membri limitano il sostegno a una o più aliquote non superiori:
	a) all'80 % dei costi ammissibili per investimenti nell'irrigazione nelle aziende agricole;
	b) al 100 % dei costi ammissibili per investimenti in infrastrutture agricole al di fuori dell'azienda agricola destinate all'irrigazione;
	c) al 65 % dei costi ammissibili per altri

investimenti nell'irrigazione nelle aziende agricole.

5. Si considera che il sostegno soggetto agli investimenti nell'irrigazione stabiliti alle condizioni del presente articolo è conforme al principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Or. es

Emendamento 2746
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 13 bis
	Investimenti nell'irrigazione
	1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno agli investimenti per l'irrigazione di superfici irrigate nuove ed esistenti, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 13 e al presente articolo.
	2. Gli investimenti nell'irrigazione sono sostenuti solo quando lo Stato membro interessato ha inviato alla Commissione un piano di gestione del bacino idrografico, come previsto dalla direttiva 2000/60/CE, per l'intera area in cui è previsto l'investimento, nonché per altre eventuali aree in cui l'ambiente potrebbe essere influenzato dall'investimento. Le misure che prendono effetto in virtù del piano di gestione del bacino idrografico conformemente all'articolo 11 di detta direttiva che sono pertinenti per il settore agricolo sono precedentemente specificate nel relativo programma di misure.
	3. I contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto

del sostegno sono o devono essere installati a titolo dell'investimento.

4. Gli Stati membri limitano il sostegno a una o più aliquote non superiori:

(a) all'80 % dei costi ammissibili per investimenti per l'irrigazione nell'azienda;

(b) al 100 % dei costi ammissibili per investimenti per infrastrutture agricole al di fuori dell'azienda da utilizzare per l'irrigazione;

(c) al 65 % dei costi ammissibili per altri investimenti per l'irrigazione nell'azienda.

5. Il sostegno subordinato agli investimenti per l'irrigazione secondo le condizioni di cui al presente articolo è considerato conforme al principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Or. en

Emendamento 2747
Thomas Waitz

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 13 bis
	Tabella di marcia e gruppo di esperti sul benessere degli animali
	1. Una tabella di marcia dell'UE sul benessere degli animali persegue l'obiettivo che, entro il 31 dicembre 2055, i sistemi di allevamento nell'Unione conseguano risultati in materia di benessere degli animali coerenti con le esigenze fisiologiche, etologiche e sanitarie degli animali, quali valutate nei cinque settori interconnessi del benessere (nutrizione, ambiente fisico, salute, comportamento e stato mentale) e tenendo

conto delle migliori prove scientifiche disponibili, come risultanti dai pareri scientifici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

2. Il gruppo di esperti sul benessere degli animali[1 bis], in consultazione con il gruppo di esperti[1 ter], elabora proposte di norme della tabella di marcia basate su dati scientifici e coerenti con i pareri scientifici dell'EFSA, tecnicamente e finanziariamente realizzabili in tempi e orizzonti di investimento realistici e proporzionati agli obiettivi perseguiti.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che stabiliscano le norme della tabella di marcia da rispettare progressivamente entro il 2055. Nel preparare gli atti delegati a norma del presente articolo, la Commissione tiene debitamente conto delle proposte presentate dal gruppo di esperti. Qualora si discosti sostanzialmente da una proposta, la Commissione pubblica una spiegazione motivata.

4. La Commissione garantisce la coerenza tra la tabella di marcia e le pertinenti politiche e strumenti dell'Unione, compresi gli interventi nell'ambito della PAC, le procedure di valutazione d'impatto, i pareri del comitato per il controllo normativo e la pianificazione finanziaria pluriennale.

1 bis

https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=it&groupID=3954.

1 ter

https://food.ec.europa.eu/animals/animal-welfare/eu-platform-and-expert-group_en?prefLang=it.

Or. en

Emendamento 2748
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 13 bis
	Ex articolo 35, paragrafo 4, secondo comma, punto 6 bis, del regolamento NRP (nuovo).
	6 bis (nuovo). L'aliquota di sostegno massima applicabile agli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera i), di tale regolamento [investimenti a favore di agricoltori] è pari al 75 % dei costi ammissibili totali di ciascun intervento.
	• Tuttavia, tale aliquota di sostegno massima può essere aumentata all'85 % per gli investimenti che contribuiscono alla resilienza idrica, all'irrigazione sostenibile, al riutilizzo, allo stoccaggio, alla modernizzazione e all'efficienza idrica, alla digitalizzazione, all'agricoltura di precisione, alla biosicurezza, alla salute degli animali e delle piante, alla prevenzione degli incendi, al ripristino del potenziale produttivo, all'adattamento ai cambiamenti climatici, all'efficienza energetica o agli investimenti attuati in zone soggette a vincoli naturali o specifici della zona.
	L'aliquota di sostegno massima applicabile agli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera i), destinati ai giovani agricoltori o ai nuovi agricoltori può essere aumentata all'85 % della spesa pubblica ammissibile, in particolare quando tali investimenti contribuiscono all'insediamento, alla modernizzazione, alla competitività o alla sostenibilità a lungo termine dell'azienda agricola.

Or. es

Emendamento 2749
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 13 bis
	Sostegno alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli
	1. Gli Stati membri forniscono sostegno alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, comprese le filiere corte, alle condizioni stabilite nel presente articolo e specificate nei rispettivi piani strategici della PAC.
	2. Gli Stati membri possono concedere un sostegno a norma del presente articolo solo per investimenti materiali o immateriali in immobilizzazioni relative alla trasformazione, alla commercializzazione o allo sviluppo dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I TFUE, esclusi i prodotti della pesca.
	3. Gli Stati membri definiscono le condizioni relative alla presentazione e al contenuto del piano aziendale che i beneficiari devono presentare affinché ricevano il sostegno a norma del presente articolo.
	4. Gli Stati membri concedono il sostegno sotto forma di sovvenzioni. Il sostegno è limitato a un importo massimo di aiuto pari a 4 000 000 EUR e può essere differenziato in base a criteri oggettivi e non discriminatori.

Or. en

Motivazione

È necessario introdurre un sostegno allo sviluppo del settore della trasformazione agroalimentare, incentrato principalmente sulla crescita delle micro, piccole e medie imprese (PMI), che sono i principali acquirenti di prodotti agricoli forniti dai produttori locali.

Emendamento 2750
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 13 bis
	Sostegno alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli
	1. Gli Stati membri forniscono sostegno alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, comprese le filiere corte, alle condizioni stabilite nel presente articolo e specificate nei rispettivi piani strategici della PAC.
	2. Gli Stati membri possono concedere un sostegno a norma del presente articolo solo per investimenti materiali o immateriali in immobilizzazioni relative alla trasformazione, alla commercializzazione o allo sviluppo dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I TFUE, esclusi i prodotti della pesca.
	3. Gli Stati membri definiscono le condizioni relative alla presentazione e al contenuto del piano aziendale che i beneficiari devono presentare affinché ricevano il sostegno a norma del presente articolo.
	4. Gli Stati membri concedono il sostegno sotto forma di sovvenzioni. Il sostegno è limitato a un importo massimo di aiuto pari a 4 000 000 EUR e può essere differenziato in base a criteri oggettivi e non discriminatori.

Or. en

Motivazione

È necessario introdurre un sostegno allo sviluppo del settore della trasformazione agroalimentare, incentrato principalmente sulla crescita delle micro, piccole e medie imprese (PMI), che sono i principali acquirenti di prodotti agricoli forniti dai produttori locali.

Emendamento 2751
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 13 bis
	Sostegno per gli investimenti a favore delle imprese che trasformano o commercializzano prodotti agricoli
	Gli Stati membri possono concedere un sostegno per lo sviluppo imprenditoriale delle imprese che trasformano o commercializzano prodotti agricoli coltivati o allevati sul proprio territorio e la cui fornitura sia regolamentata da contratti di filiera in cui il prezzo del prodotto è definito a partire dai costi di produzione dell'agricoltore.

Or. it

Motivazione

La valorizzazione e la vitalità delle aree rurali sono perseguite attraverso l'integrazione sinergica dei settori produttivi e lo sviluppo di filiere agroalimentari territoriali. La sostenibilità economica dei suddetti processi è garantita dall'obbligo di stipula di contratti di filiera che prevedano una determinazione del prezzo idonea a coprire integralmente i costi di produzione e a salvaguardare il valore aggiunto agricolo.

Emendamento 2752
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Mireia Borrás Pabón, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 13 bis
	Sostegno agli investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei

prodotti agricoli

Gli Stati membri possono concedere un sostegno allo sviluppo di imprese che trasformano o commercializzano prodotti agricoli ottenuti sul loro territorio, a condizione che la fornitura di tali prodotti sia disciplinata da contratti in base ai quali il prezzo è determinato sulla base dei costi di produzione dell'agricoltore.

Or. en

Emendamento 2753
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 13 bis
	Articolo 13 bis Sostegno agli investimenti nelle imprese che trasformano o commercializzano prodotti agricoli

Or. en

Motivazione

La rivitalizzazione e la vitalità delle zone rurali sono perseguite attraverso l'integrazione sinergica dei settori produttivi e lo sviluppo delle filiere agroalimentari locali. A tal fine, le disposizioni della presente misura promuovono la trasformazione locale basata sull'uso predominante di prodotti di provenienza locale. La sostenibilità economica di tali processi è garantita dall'obbligo di stipulare contratti di filiera che prevedano prezzi sufficienti a coprire pienamente i costi di produzione e a salvaguardare il valore aggiunto agricolo.

Emendamento 2754
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

Articolo 13 ter

Pagamento specifico per il cotone

1. Bulgaria, Grecia, Spagna e Portogallo concedono un pagamento specifico per il cotone agli agricoltori che producono il cotone di cui al codice NC 5201 00. Tali Stati membri stabiliscono requisiti mirati per garantire un livello minimo di efficienza della produzione e di qualità del prodotto.

2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 provvedono affinché la produzione del cotone oggetto di sostegno non eserciti una pressione eccessiva sulle risorse naturali, quali l'acqua e il suolo. A tal fine, o per il perseguimento di altri obiettivi ambientali o socioeconomici, tali Stati membri possono concedere il sostegno solo per varietà specifiche di cotone, in regioni specifiche o per specifici tipi di colture, oppure possono stabilire requisiti relativi alle pratiche agronomiche.

3. Il pagamento specifico per il cotone è concesso per ettaro di superficie ammissibile coltivata a cotone.

4. Sono stabilite le seguenti superfici di base nazionali:

a) Bulgaria: 3 342 ha;

b) Grecia: 250 000 ha;

c) Spagna: 48 000 ha;

d) Portogallo: 360 ha.

5. Sono stabilite le seguenti rese fisse nel periodo di riferimento:

a) Bulgaria: 1,2 tonnellate/ha;

b) Grecia: 3,2 tonnellate/ha;

c) Spagna: 3,5 tonnellate/ha;

d) Portogallo: 2,2 tonnellate/ha.

6. L'importo del pagamento specifico per il cotone per ettaro di superficie ammissibile è calcolato moltiplicando le rese di cui al paragrafo 2 per i seguenti

importi di riferimento:

a) Bulgaria: 636,13 EUR;

b) Grecia: 229,37 EUR;

c) Spagna: 354,73 EUR;

d) Portogallo: 223,32 EUR.

7. Se in un determinato Stato membro la superficie ammissibile coltivata a cotone non supera in un dato anno la superficie di base fissata al paragrafo 1, l'importo per ettaro di cui al paragrafo 3 può essere maggiorato di un coefficiente ottenuto dividendo la superficie di base nazionale per la superficie ammissibile effettiva, oppure maggiorato del 25 %, a seconda di quale valore sia più basso.

8. Se la superficie ammissibile supera la superficie di base, l'importo per ettaro è ridotto in proporzione al superamento della superficie di base.

9. Ai fini del presente articolo, per "organizzazione interprofessionale riconosciuta" si intende un'entità giuridica costituita e fondata da agricoltori che producono cotone e da almeno un'impresa di sgranatura del cotone. Tali organizzazioni garantiscono un'azione efficiente e duratura con l'obiettivo di concentrare l'offerta e adeguare la produzione alle esigenze del mercato.

10. Lo Stato membro in cui sono stabilite le imprese di sgranatura riconosce le organizzazioni interprofessionali che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1.

11. Per gli agricoltori che sono membri di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, il pagamento specifico per il cotone corrispondente agli ettari ammissibili compresi nella superficie di base nazionale di cui al paragrafo 4 è maggiorato di 2 EUR. A tal fine gli Stati membri possono stabilire requisiti specifici per i membri di tali organizzazioni interprofessionali.

Emendamento 2755
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 13 ter
	Pagamento specifico per il cotone
	1. Bulgaria, Grecia, Spagna e Portogallo concedono un pagamento specifico per il cotone agli agricoltori che producono il cotone di cui al codice NC 5201 00. Tali Stati membri stabiliscono prescrizioni specifiche per garantire un livello minimo di efficienza della produzione e di qualità dei prodotti.
	2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 provvedono affinché la produzione del cotone oggetto di sostegno non eserciti una pressione eccessiva su risorse naturali quali l'acqua e il suolo. A tal fine, o per il perseguimento di altri obiettivi ambientali o socioeconomici, detti Stati membri possono concedere l'aiuto solo per varietà di cotone specifiche, in regioni specifiche o per tipi specifici di attività agricola, oppure possono stabilire prescrizioni relative alle pratiche agronomiche.
	3. Il pagamento specifico per il cotone è concesso per ettaro di superficie ammissibile coltivata a cotone.
	4. Sono stabilite le seguenti superfici di base nazionali:
	(a) Bulgaria: 3 342 ha;
	(b) Grecia: 250 000 ha;
	(c) Spagna: 48 000 ha;
	(d) Portogallo: 360 ha.

5. Sono stabilite le seguenti rese fisse nel periodo di riferimento:

(a) Bulgaria: 1,2 tonnellate/ha;

(b) Grecia: 3,2 tonnellate/ha;

(c) Spagna: 3,5 tonnellate/ha;

(d) Portogallo: 2,2 tonnellate/ha.

6. L'importo del pagamento specifico per ettaro di superficie ammissibile è calcolato moltiplicando le rese di cui al paragrafo 2 per i seguenti importi di riferimento:

(a) Bulgaria: 636,13 EUR;

(b) Grecia: 229,37 EUR;

(c) Spagna: 354,73 EUR;

(d) Portogallo: 223,32 EUR.

7. Se in un determinato Stato membro la superficie ammissibile coltivata a cotone non supera in un dato anno la superficie di base fissata al paragrafo 1, l'importo per ettaro di cui al paragrafo 3 può essere maggiorato di un coefficiente ottenuto dividendo la superficie di base nazionale per la superficie ammissibile effettiva, oppure maggiorato del 25 %, a seconda di quale valore sia più basso.

8. Se la superficie ammissibile supera la superficie di base, l'importo per ettaro è ridotto in proporzione al superamento della superficie di base.

9. Ai fini del presente articolo, per "organizzazione interprofessionale riconosciuta" si intende un'entità giuridica costituita e fondata da agricoltori che producono cotone e da almeno un'impresa di sgranatura del cotone. Tali organizzazioni garantiscono un'azione efficiente e duratura con l'obiettivo di concentrare l'offerta e adeguare la produzione alle esigenze del mercato.

10. Lo Stato membro sul cui territorio sono stabilite le imprese di sgranatura procede al riconoscimento delle

organizzazioni interprofessionali che soddisfano i criteri definiti al paragrafo 1.

11. In caso di agricoltori membri di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, il pagamento specifico per il cotone in relazione agli ettari ammissibili nei limiti della superficie di base nazionale fissata al paragrafo 4 è maggiorato di 2 EUR. A tal fine gli Stati membri possono stabilire prescrizioni specifiche per i membri di dette organizzazioni interprofessionali.

Or. en

Emendamento 2756
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 13 ter
	Articolo 13 ter (nuovo) (ex articolo 39 del regolamento NRP) Pagamento specifico per il cotone
	1. Bulgaria, Grecia, Spagna e Portogallo concedono un pagamento specifico per il cotone agli agricoltori che producono il cotone di cui al codice NC 5201 00. Tali Stati membri stabiliscono requisiti specifici per garantire un livello minimo di efficienza produttiva, qualità del prodotto e redditività economica, tenendo conto del ruolo della produzione di cotone nel mantenimento dell'attività agricola, dell'occupazione rurale, della capacità di trasformazione industriale e del valore aggiunto nelle regioni produttrici.
	2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 provvedono affinché la produzione di cotone sovvenzionata sia compatibile con la gestione sostenibile delle risorse naturali, quali l'acqua e il suolo, tenendo

conto delle condizioni agronomiche e climatiche regionali, della disponibilità di risorse idriche, dell'uso di sistemi di irrigazione efficienti, della gestione del suolo e dell'agricoltura di precisione. A tal fine, o per altri motivi ambientali o socioeconomici, tali Stati membri possono concedere il sostegno solo per varietà specifiche di cotone, in regioni specifiche o per specifici tipi di colture, oppure possono stabilire requisiti adeguati relativi alle pratiche agronomiche. Tali requisiti non comportano l'esclusione automatica della produzione di cotone nelle zone irrigue in cui sono applicate pratiche di gestione idrica efficienti e sostenibili.

11. In caso di agricoltori membri di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, il pagamento specifico per il cotone per gli ettari che soddisfano i requisiti nell'ambito della superficie di base nazionale stabilita al paragrafo 4 può essere maggiorato di almeno 2 EUR. A tal fine, gli Stati membri possono stabilire requisiti specifici per i membri di tali organizzazioni interprofessionali, in particolare requisiti relativi alla qualità, alla tracciabilità, alla concentrazione dell'offerta, all'adeguamento alle esigenze del mercato, alla gestione sostenibile delle risorse idriche, all'innovazione o alla cooperazione tra agricoltori e imprese di sgranatura.

Or. es

Emendamento 2757
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Insediamento dei giovani agricoltori, avvio	Insediamento dei giovani agricoltori, avvio

di nuove imprese rurali e sviluppo delle piccole aziende agricole	di nuove imprese rurali***, insediamento e sviluppo di cooperative*** e sviluppo delle piccole aziende agricole

Or. en

Emendamento 2758
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Insediamento dei giovani agricoltori, ***avvio*** di ***nuove*** imprese rurali e sviluppo delle piccole aziende agricole	Insediamento dei giovani agricoltori, ***creazione*** di imprese rurali***, creazione e sviluppo di cooperative*** e sviluppo delle piccole aziende agricole

Or. es

Emendamento 2759
Csaba Dömötör, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Insediamento dei giovani agricoltori, avvio di nuove imprese rurali e sviluppo delle piccole aziende agricole	Insediamento dei giovani agricoltori, avvio di nuove imprese rurali e sviluppo delle piccole aziende agricole ***e delle aziende dei giovani agricoltori***

Or. en

Emendamento 2760
Camilla Laureti, Stefano Bonaccini, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Insediamento dei giovani agricoltori, avvio di nuove imprese rurali e sviluppo delle piccole aziende agricole	Insediamento ***e subentro delle donne e*** dei giovani agricoltori, avvio di nuove imprese rurali e sviluppo delle piccole aziende agricole***;***

Or. it

Emendamento 2761
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Insediamento dei giovani agricoltori, avvio di nuove imprese rurali e sviluppo delle piccole aziende agricole	Insediamento dei giovani agricoltori, avvio di nuove imprese rurali e ***impianti di trasformazione e*** sviluppo delle piccole aziende agricole

Or. ro

Emendamento 2762
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Insediamento dei giovani agricoltori, avvio di nuove imprese rurali e sviluppo delle piccole aziende agricole	Insediamento dei giovani agricoltori ***e successione nelle aziende agricole a loro favore***, avvio di nuove imprese rurali e sviluppo delle piccole aziende agricole

Or. en

Emendamento 2763

Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Camilla Laureti, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Insediamento dei giovani agricoltori, avvio di nuove imprese rurali e sviluppo delle piccole aziende agricole	Insediamento ***o rilevamento*** dei giovani agricoltori, avvio di nuove imprese rurali e sviluppo delle piccole aziende agricole

Or. en

Emendamento 2764
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Insediamento dei giovani agricoltori, avvio di nuove imprese rurali e sviluppo delle piccole aziende agricole	Insediamento dei giovani agricoltori ***e successione a loro favore***, avvio di nuove imprese rurali e sviluppo delle piccole aziende agricole

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti proposti affrontano la necessità strategica di innovare le politiche in materia di ricambio generazionale in agricoltura, integrando il concetto tradizionale di "primo insediamento" con l'introduzione della successione aziendale. L'introduzione della successione aziendale trasforma la misura in uno strumento flessibile in linea con la realtà strutturale delle aziende agricole, in grado di coniugare il trasferimento delle competenze agronomiche tradizionali con la spinta essenziale all'innovazione tecnologica e manageriale portata dalle giovani generazioni.

Emendamento 2765
Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Insediamento dei giovani agricoltori, avvio di nuove imprese rurali e sviluppo delle piccole aziende agricole	Insediamento dei giovani agricoltori ***e dei nuovi agricoltori***, avvio di nuove imprese rurali e sviluppo delle piccole aziende agricole

Or. fr

Emendamento 2766
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Insediamento dei giovani agricoltori, avvio di nuove imprese rurali e sviluppo delle piccole aziende agricole	Insediamento ***e subentro*** dei giovani agricoltori, avvio di nuove imprese rurali e sviluppo delle piccole aziende agricole

Or. it

Emendamento 2767
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri forniscono sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori e all'avvio di nuove imprese rurali, compreso l'insediamento di nuovi agricoltori, alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP.	1. Gli Stati membri forniscono sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori e all'avvio di nuove imprese rurali, compreso l'insediamento di nuovi agricoltori, alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP. ***In particolare, per l'insediamento dei giovani agricoltori in zone montane, insulari o di frontiera, gli Stati membri forniscono un aiuto supplementare di almeno il 25 % in relazione al sostegno di base all'insediamento.***

Or. el

Emendamento 2768
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri forniscono sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori e all'avvio di nuove imprese rurali, compreso l'insediamento di nuovi agricoltori, alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP.	1. Gli Stati membri forniscono sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori e all'avvio di nuove imprese rurali, compreso l'insediamento di nuovi agricoltori, alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP***, con l'obiettivo di facilitare il ricambio generazionale nel settore agricolo e promuovere sistemi agricoli sostenibili, capaci di resistere ai cambiamenti climatici e rispettosi della biodiversità***.

Or. en

Emendamento 2769
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri forniscono sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori e all'avvio di nuove imprese rurali, compreso l'insediamento di nuovi agricoltori, alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP.	1. Gli Stati membri forniscono sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori e all'avvio di nuove imprese rurali, compreso l'insediamento di nuovi agricoltori, alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP***, con l'obiettivo di rafforzare il ricambio generazionale, la sicurezza alimentare, l'occupazione rurale e la competitività a lungo termine del settore agricolo***.

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti rafforzano il ricambio generazionale offrendo agli Stati membri una maggiore flessibilità nell'elaborazione di misure di sostegno che riflettano le circostanze nazionali e regionali. Agevolano l'accesso alla terra, ai finanziamenti, alla conoscenza e all'innovazione per i giovani e i nuovi agricoltori, promuovendo nel contempo la modernizzazione e la competitività delle piccole e medie aziende agricole. Le proposte riducono gli oneri amministrativi superflui e sostengono la redditività economica delle imprese rurali.

Emendamento 2770
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri forniscono sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori e all'avvio di nuove imprese rurali***, compreso l'insediamento di nuovi agricoltori***, alle condizioni stabilite nel presente articolo e ***come ulteriormente*** specificato nei rispettivi ***piani NRP***.	1. Gli Stati membri forniscono sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori e all'avvio di nuove imprese rurali, alle condizioni stabilite nel presente articolo e ***secondo quanto*** specificato ***in modo più dettagliato*** nei rispettivi ***programmi nazionali di sviluppo rurale***. ***Gli Stati membri possono inoltre, alle stesse condizioni, fornire sostegno all'insediamento di nuovi agricoltori.***

Or. es

Emendamento 2771
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri forniscono sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori e all'avvio di nuove imprese rurali, compreso l'insediamento di nuovi agricoltori, alle condizioni stabilite nel	1. Gli Stati membri forniscono sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori e all'avvio di nuove imprese rurali, compreso l'insediamento di nuovi agricoltori ***e il trasferimento di aziende***

presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP.	***agricole esistenti a giovani agricoltori***, alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP.

Or. en

Emendamento 2772
Barry Cowen, Asger Christensen, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Christine Singer, Elsi Katainen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri forniscono sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori e all'avvio di nuove imprese rurali, compreso l'insediamento di nuovi agricoltori, alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP.	1. Gli Stati membri forniscono sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori ***o il trasferimento di aziende agricole esistenti agli stessi*** e all'avvio di nuove imprese rurali, compreso l'insediamento di nuovi agricoltori, alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP.

Or. en

Emendamento 2773
Benoit Cassart, Christine Singer, Michael McNamara, Ciaran Mullooly, Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri forniscono sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori e all'avvio di nuove imprese rurali, compreso l'insediamento di nuovi agricoltori, alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP.	1. Gli Stati membri forniscono sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori e all'avvio di nuove imprese rurali, compreso l'insediamento di nuovi agricoltori, ***in particolare nel settore zootecnico,*** alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP.

Or. en

Emendamento 2774
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri forniscono sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori e all'avvio di nuove imprese rurali, compreso l'insediamento di nuovi agricoltori, alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani ***NRP***.	1. ***1.*** Gli Stati membri forniscono sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori e all'avvio di nuove imprese rurali, compreso l'insediamento di nuovi agricoltori, alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani ***CAP***.

Or. en

Motivazione

Tenendo conto dell'ambito di applicazione del regolamento sulla PAC, della decisione di dotare la PAC di un bilancio autonomo, dell'esperienza acquisita con i piani strategici nazionali della PAC esistenti e al fine di semplificare e migliorare la gestione amministrativa, i piani nazionali e regionali della PAC dovrebbero essere stabiliti dagli Stati membri nel quadro del presente regolamento senza aggiungere ulteriori oneri amministrativi.

Emendamento 2775
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Camilla Laureti, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri forniscono sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori e all'avvio di nuove imprese rurali, compreso l'insediamento di nuovi agricoltori, alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani ***NRP***.	1. Gli Stati membri forniscono sostegno all'insediamento ***o al rilevamento*** dei giovani agricoltori e all'avvio di nuove imprese rurali, compreso l'insediamento di nuovi agricoltori, alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani ***NRCAP***.

Or. en

Emendamento 2776
Camilla Laureti, Stefano Bonaccini, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri forniscono sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori e all'avvio di nuove imprese rurali, compreso l'insediamento di nuovi agricoltori, alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP.	1. Gli Stati membri forniscono sostegno all'insediamento ***delle donne,*** dei giovani agricoltori e all'avvio di nuove imprese rurali, compreso l'insediamento di nuovi agricoltori, alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP.

Or. it

Emendamento 2777
Gabriella Gerzsenyi

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***forniscono*** sostegno ***all'insediamento*** dei giovani agricoltori e ***all'avvio di nuove imprese rurali, compreso l'insediamento di nuovi agricoltori,*** alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP.	1. Gli Stati membri ***includono interventi specifici a*** sostegno dei giovani agricoltori e ***dei nuovi operatori nei rispettivi piani NRP*** alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP.

Or. en

Emendamento 2778
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri forniscono sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori e all'avvio di nuove imprese rurali, compreso l'insediamento di nuovi agricoltori, alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani ***NRP***.	1. Gli Stati membri forniscono sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori e all'avvio di nuove imprese rurali, compreso l'insediamento di nuovi agricoltori, alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani ***NRPAC***.

Or. it

Emendamento 2779
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri forniscono sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori e all'avvio di nuove imprese rurali, compreso l'insediamento di nuovi agricoltori, alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato ***nei rispettivi piani NRP***.	1. Gli Stati membri forniscono sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori e all'avvio di nuove imprese rurali, compreso l'insediamento di nuovi agricoltori, alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato ***nella PAC***.

Or. pt

Emendamento 2780
Christine Singer, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Nella pianificazione e nell'attuazione delle misure di cui al presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché sia data priorità ai giovani agricoltori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 22, del regolamento (UE) […] [NRP].

A tal fine, gli Stati membri definiscono i criteri di selezione, le condizioni di sostegno e le dotazioni di bilancio in modo da concedere ai giovani agricoltori un accesso preferenziale ai fondi disponibili.

Or. en

Emendamento 2781
Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri istituiscono regimi volontari di pensionamento e successione nelle aziende agricole per facilitare il trasferimento delle aziende agricole ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori, migliorare l'accesso alla terra e rafforzare il ricambio generazionale.

Or. en

Emendamento 2782
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'insediamento dei giovani agricoltori che soddisfano le condizioni previste dagli Stati membri nei rispettivi piani NRP ai sensi dell'articolo 4, punto 22), lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP];	(a) l'insediamento dei giovani agricoltori che soddisfano le condizioni previste dagli Stati membri nei rispettivi piani NRP ai sensi dell'articolo 4, punto 22), lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP]; ***i beneficiari delle misure speciali per il ricambio generazionale sono i giovani e i nuovi agricoltori di qualsiasi età che si insediano per la prima volta in qualità di capi di un'azienda agricola;***

Or. el

Emendamento 2783
Arash Saeidi, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'insediamento dei giovani agricoltori che soddisfano le condizioni previste dagli Stati membri nei rispettivi piani NRP ai sensi dell'articolo 4, punto 22), lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP];	(a) l'insediamento dei giovani agricoltori ***e dei nuovi agricoltori*** che soddisfano le condizioni previste dagli Stati membri nei rispettivi piani NRP ai sensi dell'articolo 4, punto 22), lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP]**,** ***attribuendo priorità ai progetti di insediamento di agricoltura biologica, alle pratiche agroecologiche, nonché ai modelli cooperativi e collettivi***;

Or. fr

Emendamento 2784
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'insediamento dei giovani agricoltori che soddisfano le condizioni previste dagli Stati membri nei rispettivi piani NRP ai sensi dell'articolo 4, punto 22), lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP];	(a) l'insediamento dei giovani agricoltori che soddisfano le condizioni previste dagli Stati membri nei rispettivi piani NRP ai sensi dell'articolo 4, punto 22), lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP]; ***il sostegno può essere concesso anche alle società di agricoltori, a condizione che nessuna persona detenga più del 50 % delle azioni della società;***

Or. de

Emendamento 2785
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'insediamento dei giovani agricoltori ***che*** soddisfano le condizioni previste dagli Stati membri nei rispettivi piani NRP ai sensi ***dell'***articolo ***4, punto 22), lettera d)***, del regolamento ***(UE) [...] [NRP]***;	(a) l'insediamento dei giovani agricoltori***, compreso il sostegno volto a facilitare l'accesso ai terreni agricoli, ai finanziamenti, ai servizi di consulenza, all'innovazione, alla formazione e alle tecnologie digitali, i quali*** soddisfano le condizioni previste dagli Stati membri nei rispettivi piani NRP ai sensi del ***nuovo*** articolo ***1 ter, paragrafo 5***, del ***presente*** regolamento;

Or. en

Emendamento 2786
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'insediamento dei giovani agricoltori ***che soddisfano le condizioni previste dagli Stati membri nei rispettivi piani NRP ai sensi dell'articolo 4, punto 22), lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP]***;	(a) promuovere l'insediamento dei giovani agricoltori ***ai sensi del precedente articolo 4, paragrafo 22 [regolamento NRP]*** ;

Or. de

Emendamento 2787
Céline Imart, Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'insediamento dei giovani agricoltori che soddisfano le condizioni previste dagli Stati membri nei rispettivi piani NRP ai sensi dell'articolo 4, punto 22), lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP];	(a) l'insediamento dei giovani agricoltori ***, o la loro successione nelle aziende agricole esistenti,*** che soddisfano le condizioni previste dagli Stati membri nei rispettivi piani NRP ai sensi dell'articolo 4, punto 22), lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP];

Or. fr

Emendamento 2788
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'insediamento dei giovani agricoltori che soddisfano le condizioni previste dagli Stati membri ***nei rispettivi piani NRP*** ai sensi ***dell'articolo 4, punto 22), lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP]***;	(a) l'insediamento dei giovani agricoltori che soddisfano le condizioni previste dagli Stati membri ai sensi ***della PAC***;

Or. pt

Emendamento 2789
Barry Cowen, Asger Christensen, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Christine Singer, Elsi Katainen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'insediamento dei giovani agricoltori che soddisfano le condizioni previste dagli Stati membri nei rispettivi piani NRP ai sensi dell'articolo 4, punto 22), lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP];	(a) l'insediamento dei giovani agricoltori ***o il trasferimento di aziende agricole esistenti ai giovani agricoltori*** che soddisfano le condizioni previste dagli Stati membri nei rispettivi piani NRP ai sensi dell'articolo 4, punto 22), lettera d),

del regolamento (UE) [...] [NRP];

Or. en

Emendamento 2790
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'insediamento dei giovani agricoltori che soddisfano le condizioni previste dagli Stati membri nei rispettivi piani NRP ai sensi dell'articolo 4, punto 22), lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP];	(a) l'insediamento dei giovani ***e di nuovi*** agricoltori che soddisfano le condizioni previste dagli Stati membri nei rispettivi piani NRP ai sensi dell'articolo 4, punto 22), lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP];

Or. en

Emendamento 2791
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'insediamento dei giovani agricoltori che soddisfano le condizioni previste dagli Stati membri nei rispettivi piani NRP ai sensi ***dell'articolo 4, punto 22), lettera d),*** del regolamento ***(UE) [...] [NRP]***;	(a) l'insediamento dei giovani agricoltori che soddisfano le condizioni previste dagli Stati membri nei rispettivi piani NRP ai sensi ***delle disposizioni*** del ***presente*** regolamento

Or. en

Emendamento 2792
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'insediamento dei giovani agricoltori che soddisfano le condizioni previste dagli Stati membri nei rispettivi piani ***NRP*** ai sensi dell'articolo ***4, punto 22), lettera d)***, del regolamento ***(UE) [...] [NRP]***;	(a) l'insediamento dei giovani agricoltori che soddisfano le condizioni previste dagli Stati membri nei rispettivi piani ***NRCAP*** ai sensi dell'articolo ***1 ter, paragrafo 5***, del ***presente*** regolamento;

Or. en

Emendamento 2793
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'insediamento dei giovani agricoltori che soddisfano le condizioni previste dagli Stati membri nei rispettivi piani ***NRP*** ai sensi dell'articolo ***4, punto 22), lettera d),*** del regolamento ***(UE) [...] [NRP]***;	(a) ***(a)*** l'insediamento dei giovani agricoltori che soddisfano le condizioni previste dagli Stati membri nei rispettivi piani ***CAP*** ai sensi dell'articolo ***2 bis*** del ***presente*** regolamento;

Or. en

Motivazione

Modifica necessaria per l'allineamento al trasferimento delle definizioni dal regolamento NRP al regolamento PAC.

Emendamento 2794
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) 2 bis (NUOVO) Gli Stati membri possono concedere un sostegno ai sensi

del presente articolo per la successione a favore dei giovani agricoltori che soddisfano le condizioni stabilite dagli Stati membri nei rispettivi piani della PAC ai sensi dell'articolo 2 bis del presente regolamento. Il giovane agricoltore che rileva un'azienda si impegna a mantenerla per almeno cinque anni. Il rilevamento deve comportare il trasferimento di almeno il 75 per cento dell'azienda a un parente entro il terzo grado di parentela.

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti proposti affrontano la necessità strategica di innovare le politiche in materia di ricambio generazionale in agricoltura, integrando il concetto tradizionale di "primo insediamento" con l'introduzione della successione aziendale. L'introduzione della successione aziendale trasforma la misura in uno strumento flessibile in linea con la realtà strutturale delle aziende agricole, in grado di coniugare il trasferimento delle competenze agronomiche tradizionali con la spinta essenziale all'innovazione tecnologica e manageriale portata dalle giovani generazioni.

Emendamento 2795
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) il rilevamento da parte dei giovani agricoltori che soddisfano le condizioni stabilite dagli Stati membri nei rispettivi piani NRCAP ai sensi dell'articolo 4, punto 22), lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP]. Il giovane agricoltore che rileva l'azienda agricola si impegna a mantenerla per un periodo di almeno cinque anni e il rilevamento comporta il trasferimento di almeno il 75 % dell'azienda;

Or. en

Motivazione

L'emendamento proposto affronta la necessità strategica di innovare le politiche di ricambio generazionale in agricoltura, integrando il concetto tradizionale di "primo stabilimento" con il meccanismo di rilevamento. L'introduzione della successione/rilevamento trasforma la misura in uno strumento flessibile, allineato alla realtà strutturale delle aziende agricole, in grado di coniugare il trasferimento delle competenze agronomiche tradizionali con la spinta essenziale verso l'innovazione tecnologica e gestionale portata dalle nuove generazioni.

Emendamento 2796
Camilla Laureti, Stefano Bonaccini, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) l'insediamento e la permanenza di donne agricoltrici;

Or. it

Emendamento 2797
Arash Saeidi, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'avvio di nuove imprese rurali connesse all'agricoltura o alla silvicoltura, compreso l'insediamento di nuovi agricoltori, o la diversificazione del reddito delle famiglie agricole in attività non agricole;	(b) l'avvio di nuove imprese rurali connesse all'agricoltura o alla silvicoltura, compreso l'insediamento di nuovi agricoltori, ***in particolare quelli provenienti da contesti non agricoli,*** o la diversificazione del reddito delle famiglie agricole in attività non agricole***, come le filiere corte, la bioeconomia e l'agriturismo, al fine di consolidare la sovranità alimentare territoriale***;

Or. fr

Emendamento 2798

Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Luke Ming Flanagan, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b)

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'avvio di nuove imprese rurali connesse all'agricoltura o alla silvicoltura, compreso l'insediamento di nuovi agricoltori, o la diversificazione del reddito delle famiglie agricole in attività non agricole;	(b) l'avvio di nuove imprese rurali connesse all'agricoltura o alla silvicoltura, compreso l'insediamento di nuovi agricoltori, o la diversificazione del reddito delle famiglie agricole in attività non agricole ***complementari e la creazione di valore a livello locale, comprese attività legate alla trasformazione in azienda di colture proteiche, a vendite dirette e a una filiera più corta***;

Or. en

Emendamento 2799
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b)

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'avvio di nuove imprese rurali connesse all'agricoltura o alla silvicoltura, compreso l'insediamento di nuovi agricoltori, o la diversificazione del reddito delle famiglie agricole in attività non agricole;	(b) l'avvio di nuove imprese rurali connesse all'agricoltura o alla silvicoltura, compreso l'insediamento di nuovi agricoltori, o la diversificazione del reddito delle famiglie agricole in attività non agricole***, a condizione che tali attività rafforzino la resilienza economica e la redditività a lungo termine dell'azienda agricola***;

Or. en

Emendamento 2800
Emma Wiesner, Asger Christensen, Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b)

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'avvio di nuove imprese rurali connesse all'agricoltura ***o alla silvicoltura***, compreso l'insediamento di nuovi agricoltori, o la diversificazione del reddito delle famiglie agricole in attività non agricole;	(b) l'avvio di nuove imprese rurali connesse all'agricoltura, compreso l'insediamento di nuovi agricoltori, o la diversificazione del reddito delle famiglie agricole in attività non agricole ***o agricole, come la trasformazione in azienda per la valorizzazione di prodotti e sottoprodotti agricoli***;

Or. en

Emendamento 2801
Benoit Cassart, Christine Singer, Michael McNamara, Ciaran Mullooly, Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b)

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'avvio di nuove imprese rurali connesse all'agricoltura o alla silvicoltura, compreso l'insediamento di nuovi agricoltori, o la diversificazione del reddito delle famiglie agricole in attività non agricole;	(b) l'avvio di nuove imprese rurali connesse all'agricoltura o alla silvicoltura, compreso l'insediamento di nuovi agricoltori, ***in particolare nel settore zootecnico,*** o la diversificazione del reddito delle famiglie agricole in attività non agricole;

Or. en

Emendamento 2802
Thomas Waitz

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b)

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'avvio di nuove imprese rurali connesse all'agricoltura ***o alla silvicoltura***, compreso l'insediamento di nuovi agricoltori, o la diversificazione del reddito	(b) l'avvio di nuove imprese rurali connesse all'agricoltura, compreso l'insediamento di nuovi agricoltori, o la diversificazione del reddito delle famiglie

delle famiglie agricole in attività non agricole;	agricole in attività non agricole;

Or. en

Emendamento 2803
Jessika van Leeuwen, Sander Smit, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) (b bis) le misure volte ad agevolare l'accesso ai terreni agricoli e la successione intergenerazionale nelle aziende agricole, compreso il sostegno all'acquisto o alla locazione di terreni agricoli e, se del caso, incentivi fiscali che promuovano il trasferimento delle aziende agricole ai giovani agricoltori e ai nuovi operatori agricoli;

Or. en

Emendamento 2804
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) la creazione e lo sviluppo di aziende agricole cooperative come persone giuridiche;

Or. es

Emendamento 2805
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) l'insediamento e lo sviluppo delle aziende cooperative in quanto entità giuridica;

Or. en

Emendamento 2806
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) l'avvio di nuove imprese rurali;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Is propose removing point (c) from the list of eligible support under this Article. This provision is overly broad and could be interpreted to fund businesses entirely unrelated to agriculture or forestry, which falls outside the intended scope of the CAP.

Support for rural start-ups that are not directly linked to agricultural or forestry activities is more appropriately addressed through cohesion policy instruments rather than agricultural policy. Maintaining point (c) risks diverting resources from farmers directly engaged in agricultural production.

By removing this general provision, funding remains targeted to agricultural and forestry activities ensuring consistency with CAP objectives and efficient use of Union financial assistance.

The specific allocation for support to young farmers is included in the NRPP. We support the allocation of 6% of the total amount dedicated to CAP interventions, as set forth in Article 10(2), point (a)(ii), for interventions targeting young farmers.

Emendamento 2807
Katarína Roth Neveďalová, Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) l'avvio di nuove imprese rurali;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2808
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) l'avvio di nuove imprese rurali;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'intervento j), quale definito all'articolo 14, dovrebbe essere un sostegno al reddito degli agricoltori, in quanto fa parte del denaro esplicitamente riservato a tal fine. Contrariamente all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), la creazione di imprese rurali, tuttavia, non riguarda l'agricoltura, il che significa che questa misura sostiene il reddito dei non agricoltori. Pertanto, la lettera c) deve essere finanziata dalla parte non riservata del Fondo NRP ed essere quindi soppressa dall'articolo 14.

Emendamento 2809
Christine Singer, Asger Christensen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) l'avvio di nuove imprese rurali;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'intervento j), quale definito all'articolo 14, dovrebbe essere un sostegno al reddito degli agricoltori, in quanto fa parte del denaro esplicitamente riservato a tal fine. Contrariamente all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), la creazione di imprese rurali, tuttavia, non riguarda l'agricoltura, il che significa che questa misura sostiene il reddito dei non agricoltori.

Pertanto, la lettera c) deve essere finanziata dalla parte non riservata del Fondo NRP ed essere quindi soppressa dall'articolo 14.

Emendamento 2810
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) l'avvio di nuove imprese rurali;	(c) l'avvio di nuove imprese rurali ***che contribuiscono alla trasformazione e ai sistemi alimentari locali, catene di approvvigionamento corte, attività di bioeconomia circolare o ripristino della natura***;

Or. en

Emendamento 2811
Stefan Köhler, Marion Walsmann, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) l'avvio di nuove imprese rurali;	(c) l'avvio di nuove imprese rurali***, ove opportuno***;

Or. en

Emendamento 2812
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) la creazione di impianti di trasformazione dei prodotti agricoli in

azienda;

Or. ro

Emendamento 2813
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) lo sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole, secondo quanto determinato dagli Stati membri.	(d) lo sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole, secondo quanto determinato dagli Stati membri***, compresi gli investimenti nella modernizzazione, nella cooperazione, nella produzione a valore aggiunto, nelle filiere corte, nella digitalizzazione e nell'innovazione***.

Or. en

Emendamento 2814
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) lo sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole, ***secondo quanto determinato dagli Stati membri***.	(d) lo sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole, ***dando priorità a sistemi agricoli di piccole dimensioni, diversificati, biologici e agroecologici***.

Or. en

Emendamento 2815
Csaba Dömötör, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) lo sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole, secondo quanto determinato dagli Stati membri.	(d) lo sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole ***e delle aziende dei giovani agricoltori***, secondo quanto determinato dagli Stati membri.

Or. en

Emendamento 2816
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Anja Hazekamp, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) lo sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole, secondo quanto determinato dagli Stati membri.	(d) lo sviluppo imprenditoriale ***sostenibile*** delle piccole aziende agricole, secondo quanto determinato dagli Stati membri.

Or. en

Emendamento 2817
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) il trasferimento delle aziende agricole esistenti ai giovani agricoltori.

Or. en

Emendamento 2818
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) lo sviluppo di piccole aziende agricole gestite da donne.

Or. ro

Emendamento 2819
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri possono concedere un sostegno a norma del presente articolo per il subentro dei giovani agricoltori che soddisfano le condizioni previste dagli Stati membri nei rispettivi piani PAC ai sensi dell'articolo 2bis del presente Regolamento. Il giovane agricoltore che subentra all'azienda si impegna a mantenere l'azienda per almeno 5 anni. ***Il subentro deve riguardare la cessione di almeno il 75% dell'azienda entro il terzo grado di parentela.***

Or. it

Emendamento 2820
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri possono concedere un sostegno a norma del

presente articolo per la successione nelle aziende agricole a favore dei giovani agricoltori che soddisfano le condizioni stabilite dagli Stati membri nei rispettivi piani della PAC a norma dell'articolo 2 bis del presente regolamento. Il giovane agricoltore che rileva l'azienda si impegna a mantenere l'azienda per almeno cinque anni. La successione comporta il trasferimento di almeno il 75 % dell'azienda a un parente entro il terzo grado di parentela.

Or. en

Emendamento 2821
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri garantiscono ai giovani agricoltori un accesso prioritario a tutte le misure di investimento sostenute dalla PAC. Qualora le domande superino le dotazioni di bilancio disponibili, ai progetti presentati dai giovani agricoltori è attribuita una priorità nella graduatoria.

Or. en

Emendamento 2822
Christine Singer, Asger Christensen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Le misure previste dal presente articolo sono attuate in modo coerente con il pacchetto di avvio per i giovani agricoltori di cui all'articolo 16.

Or. en

Emendamento 2823
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. L'intensità del sostegno per gli investimenti effettuati dai giovani agricoltori può essere aumentata fino all'80 % dei costi ammissibili. Per le aziende agricole situate in zone montane e in zone soggette a vincoli naturali permanenti, l'intensità del sostegno può essere aumentata fino al 90 % dei costi ammissibili.

Or. en

Emendamento 2824
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni relative alla presentazione e al contenuto di un piano aziendale che i beneficiari devono fornire affinché ricevano il sostegno a norma del presente articolo.	3. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni relative alla presentazione e al contenuto di un piano aziendale***, assicurando che i requisiti amministrativi rimangano proporzionati alle dimensioni e alla natura dell'investimento e siano semplificati, in particolare per le piccole aziende agricole e i giovani agricoltori,*** che i beneficiari devono fornire affinché ricevano il sostegno a norma del presente articolo.

Or. en

Emendamento 2825
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni ***relative*** alla presentazione e al contenuto di un piano aziendale che i beneficiari devono fornire affinché ricevano il sostegno a norma del presente articolo.	3. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni ***e mettono a disposizione strumenti e assistenza completi e gratuiti relativi*** alla presentazione e al contenuto di un piano aziendale che i beneficiari devono fornire affinché ricevano il sostegno a norma del presente articolo***, compresi gli obiettivi riguardo all'integrazione delle azioni agroambientali e per il clima e/o dell'agricoltura biologica***.

Or. en

Emendamento 2826
Christine Singer, Asger Christensen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Paragrafo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i requisiti relativi al contenuto, alla portata e al livello di dettaglio del piano aziendale siano proporzionati e corrispondano all'importo del sostegno richiesto nonché alle dimensioni e alla struttura dell'azienda interessata.

Or. en

Motivazione

Il requisito di un piano aziendale è, in linea di principio, appropriato; ma richiede norme chiare in materia di proporzionalità e sostegno per garantire che non costituisca di fatto una barriera all'ingresso, in particolare per i giovani agricoltori e le piccole aziende agricole. Un sostegno gratuito e indipendente per la preparazione del piano aziendale è un elemento chiave per un efficace ed equo ricambio generazionale.

Emendamento 2827
Christine Singer, Asger Christensen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari abbiano accesso a un sostegno gratuito e indipendente per la preparazione del piano aziendale. Tale sostegno può essere fornito, in particolare, attraverso servizi di consulenza agricola nel quadro dei sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (AKIS).

Or. en

Motivazione

Il requisito di un piano aziendale è, in linea di principio, appropriato; ma richiede norme chiare in materia di proporzionalità e sostegno per garantire che non costituisca di fatto una barriera all'ingresso, in particolare per i giovani agricoltori e le piccole aziende agricole. Un sostegno gratuito e indipendente per la preparazione del piano aziendale è un elemento chiave per un efficace ed equo ricambio generazionale.

Emendamento 2828
Arash Saeidi, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri concedono il sostegno sotto forma di importi forfettari, strumenti finanziari o una combinazione di entrambi. Il sostegno è limitato a un importo massimo di aiuto pari a ***300 000*** EUR e può essere differenziato in base a criteri oggettivi e non discriminatori.	4. Gli Stati membri concedono il sostegno sotto forma di importi forfettari, strumenti finanziari o una combinazione di entrambi. ***Tali strumenti finanziari dovrebbero includere prestiti senza interessi per sostenere l'insediamento dei giovani, nonché prestiti specifici per l'acquisizione collettiva di terreni.*** Il sostegno è limitato a un importo massimo di aiuto pari a ***100 000*** EUR e può essere

differenziato in base a criteri oggettivi e non discriminatori***, garantendo che l'onere del debito iniziale non comprometta la sostenibilità economica dell'azienda agricola***. ***Inoltre, l'accesso a tale sostegno deve essere accompagnato da meccanismi pubblici per la mutualizzazione e la garanzia dei rischi climatici, in modo che il costo dell'assicurazione privata non costituisca un ostacolo all'insediamento. In particolare gli Stati membri dovrebbero tenere conto dei diversi metodi di produzione considerati dai giovani e dai nuovi agricoltori e favorire l'insediamento di agricoltori impegnati in metodi di produzione sostenibili come l'agricoltura biologica.***

Or. fr

Motivazione

L'attuale massimale di 100 000 EUR è sufficiente a sostenere l'insediamento dei giovani agricoltori. L'aumento a 300 000 EUR concentrerebbe gli aiuti su un numero limitato di grandi aziende agricole e ridurrebbe il numero di beneficiari, anziché incoraggiare l'insediamento di un maggior numero di nuovi agricoltori.

Emendamento 2829
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri concedono il sostegno sotto forma di importi forfettari, strumenti finanziari o una combinazione di entrambi. Il sostegno è limitato a un importo massimo di aiuto pari a 300 000 EUR e può essere differenziato in base a criteri oggettivi e non discriminatori.	4. Gli Stati membri concedono il sostegno sotto forma di importi forfettari, strumenti finanziari o una combinazione di entrambi***, in particolare alle agricoltrici, assicurando che l'accesso a tale sostegno non escluda i richiedenti privi di accesso ai servizi di consulenza agricola, di capacità finanziaria sufficiente o di garanzie***. Il sostegno è limitato a un importo massimo di aiuto pari a 300 000 EUR e può essere differenziato in

base a criteri oggettivi e non discriminatori. ***In particolare gli Stati membri dovrebbero tenere conto dei diversi metodi di produzione considerati dai giovani e dai nuovi agricoltori e incentivare l'insediamento di agricoltori impegnati nell'agricoltura biologica. Il sostegno comprende i costi operativi ammissibili per la progettazione e la gestione della sovvenzione, coperti da un finanziamento a tasso fisso fino al 20 % dei costi diretti ammissibili. Gli Stati membri provvedono affinché le soglie minime di domanda siano fissate a un livello basso per agevolare l'accesso dei beneficiari più piccoli, compresa la possibilità di soglie inferiori.***

Or. en

Emendamento 2830
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri concedono il sostegno sotto forma di importi forfettari, strumenti finanziari o una combinazione di entrambi. Il sostegno è limitato a un importo massimo di aiuto pari a 300 000 EUR e può essere differenziato in base a criteri oggettivi e non discriminatori.	4. Gli Stati membri concedono il sostegno sotto forma di importi forfettari, strumenti finanziari o una combinazione di entrambi. Il sostegno è limitato a un importo massimo di aiuto pari a 300 000 EUR e può essere differenziato in base a criteri oggettivi e non discriminatori. ***Tali aliquote potrebbero essere più elevate per gli agricoltori che sono coperti da un regime assicurativo o da altri strumenti di gestione del rischio. Nel caso di un'azienda cooperativa, in quanto cooperativa a livello giuridico, di un'entità giuridica comparabile o di un'associazione di persone fisiche o giuridiche, la limitazione si applica a livello dei soci di tali entità giuridiche o associazioni, a condizione che i soci partecipino su un piano di parità***

all'azienda.

Or. en

Emendamento 2831
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri concedono il sostegno sotto forma di importi forfettari, strumenti finanziari o una combinazione di entrambi. Il sostegno è limitato a un importo massimo di aiuto pari a 300 000 EUR e può essere differenziato in base a criteri oggettivi e non discriminatori.	4. ***Per quanto riguarda il sostegno di cui al paragrafo 2,*** gli Stati membri concedono il sostegno sotto forma di importi forfettari, strumenti finanziari o una combinazione di entrambi. Il sostegno è limitato a un importo massimo di aiuto pari a 300 000 EUR e può essere differenziato in base a criteri oggettivi e non discriminatori. ***Per quanto riguarda il sostegno di cui al paragrafo 2 bis, gli Stati membri concedono il sostegno sotto forma di pagamenti forfettari, strumenti finanziari o una combinazione di entrambi. Il sostegno è limitato a un importo massimo di aiuto pari a 150 000 EUR e può essere differenziato in base a criteri oggettivi e non discriminatori.***

Or. en

Emendamento 2832
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri concedono il sostegno sotto forma di importi forfettari, strumenti finanziari o una combinazione di	4. ***4. Per quanto riguarda il sostegno di cui al paragrafo 2,*** gli Stati membri concedono il sostegno sotto forma di

entrambi. Il sostegno è limitato a un importo massimo di aiuto pari a 300 000 EUR e può essere differenziato in base a criteri oggettivi e non discriminatori.	importi forfettari, strumenti finanziari o una combinazione di entrambi. Il sostegno è limitato a un importo massimo di aiuto pari a 300 000 EUR e può essere differenziato in base a criteri oggettivi e non discriminatori. ***Per quanto riguarda il sostegno di cui al paragrafo 2 bis, gli Stati membri concedono il sostegno sotto forma di importi forfettari, strumenti finanziari o una combinazione di entrambi. Il sostegno è limitato a un importo massimo di aiuto pari a 150 000 EUR e può essere differenziato in base a criteri oggettivi e non discriminatori.***

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti proposti affrontano la necessità strategica di innovare le politiche in materia di ricambio generazionale in agricoltura, integrando il concetto tradizionale di "primo insediamento" con l'introduzione della successione aziendale. L'introduzione della successione aziendale trasforma la misura in uno strumento flessibile in linea con la realtà strutturale delle aziende agricole, in grado di coniugare il trasferimento delle competenze agronomiche tradizionali con la spinta essenziale all'innovazione tecnologica e manageriale portata dalle giovani generazioni.

Emendamento 2833
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri concedono il sostegno sotto forma di importi forfettari**,** strumenti finanziari ***o*** una combinazione di entrambi. Il sostegno è limitato a un importo massimo di aiuto pari a 300 000 EUR e può essere differenziato in base a criteri oggettivi e non discriminatori.	4. Gli Stati membri concedono il sostegno sotto forma di importi forfettari ***o*** strumenti finanziari**,** una combinazione di entrambi ***o sovvenzioni***. Il sostegno è limitato a un importo massimo di aiuto pari a 300 000 EUR e può essere differenziato in base a criteri oggettivi e non discriminatori. ***Nel caso di un'azienda cooperativa, che si tratti di una cooperativa dotata di personalità giuridica, di un'entità giuridica comparabile o di un'associazione di***

	persone fisiche o giuridiche, la limitazione si applica a livello dei membri di tali entità giuridiche o associazioni, a condizione che questi ultimi partecipino su un piano di parità all'azienda agricola.

Or. es

Emendamento 2834
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri concedono il sostegno sotto forma di importi forfettari, strumenti finanziari ***o*** una combinazione di entrambi. Il sostegno è limitato a un importo massimo di aiuto pari a 300 000 EUR e può essere differenziato in base a criteri oggettivi e non discriminatori.	4. Gli Stati membri concedono il sostegno sotto forma di importi forfettari, strumenti finanziari**,** una combinazione di entrambi ***o sovvenzioni***. Il sostegno è limitato a un importo massimo di aiuto pari a 300 000 EUR e può essere differenziato in base a criteri oggettivi e non discriminatori. ***Nel caso di un'azienda cooperativa, in quanto cooperativa a livello giuridico, di un'entità giuridica comparabile o di un'associazione di persone fisiche o giuridiche, la limitazione si applica a livello dei soci di tali entità giuridiche o associazioni, a condizione che i soci partecipino su un piano di parità all'azienda.***

Or. en

Emendamento 2835
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri concedono il sostegno sotto forma di importi forfettari,	4. Gli Stati membri concedono il sostegno sotto forma di importi forfettari,

strumenti finanziari o una combinazione di entrambi. ***Il sostegno è limitato a un*** importo massimo ***di aiuto pari a 300 000 EUR e può essere differenziato in base a*** criteri oggettivi ***e non discriminatori***.	strumenti finanziari o una combinazione di entrambi. ***Gli Stati membri possono stabilire l'***importo massimo ***del sostegno sulla base di*** criteri oggettivi***, tenendo conto delle circostanze nazionali, dei costi di produzione e dell'obiettivo dell'intervento***. ***Gli Stati membri possono fornire un sostegno supplementare ai giovani agricoltori che istituiscono aziende in zone soggette a vincoli naturali, regioni frontaliere, zone montane o regioni esposte al declino demografico, nonché agli investimenti che contribuiscono alla sicurezza alimentare, all'innovazione o alla resilienza ai cambiamenti climatici.***

Or. en

Emendamento 2836
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri concedono il sostegno sotto forma di importi forfettari, strumenti finanziari o una combinazione di entrambi. Il sostegno è limitato a un importo massimo di aiuto pari a 300 000 EUR e può essere differenziato in base a criteri oggettivi e non discriminatori.	4. ***Per il sostegno di cui al paragrafo 2,*** gli Stati membri concedono il sostegno sotto forma di importi forfettari, strumenti finanziari o una combinazione di entrambi. Il sostegno è limitato a un importo massimo di aiuto pari a 300 000 EUR e può essere differenziato in base a criteri oggettivi e non discriminatori.

Or. it

Emendamento 2837
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Per quanto riguarda il sostegno di cui al paragrafo 2, lettera a bis), gli Stati membri concedono il sostegno sotto forma di importi forfettari, strumenti finanziari o una combinazione di entrambi. Il sostegno è limitato a un importo massimo di aiuto pari a 150 000 EUR e può essere differenziato in base a criteri oggettivi e non discriminatori.

Or. en

Emendamento 2838
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. 5 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le domande di sostegno presentate ma non ammissibili al finanziamento possano essere ripresentate senza limiti di tempo, conformemente ai criteri adottati dallo Stato membro per definire un giovane agricoltore.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a garantire una maggiore flessibilità per il ricambio generazionale.

Emendamento 2839
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Gli Stati membri assicurano che le domande di sostegno presentate e non

ammesse a finanziamento possano essere ripresentate senza limiti di tempo, nel rispetto dei criteri adottati dallo Stato Membro per la definizione di giovane agricoltore.

Or. it

Motivazione

L'emendamento mira a garantire maggiore flessibilità per il ricambio generazionale

Emendamento 2840
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le domande di sostegno presentate e non selezionate per il finanziamento possano essere ripresentate senza limiti di tempo, nel rispetto dei criteri stabiliti dallo Stato membro per definire un giovane agricoltore.

Or. en

Emendamento 2841
Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Stéphanie Yon-Courtin, Grégory Allione, Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Le domande presentate dagli agricoltori a norma dell'attuale articolo, che rientrano anch'esse nell'ambito di applicazione del regime di cui all'articolo 17 bis, hanno la priorità.

Or. en

Emendamento 2842
Christine Singer, Asger Christensen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Gli Stati membri definiscono la qualifica minima richiesta per ottenere il sostegno a norma del presente articolo di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

La formazione agricola dovrebbe essere considerata un prerequisito fondamentale per gestire con successo un'azienda agricola a lungo termine. Le conoscenze acquisite attraverso tale formazione aiutano i gestori delle aziende agricole a prendere decisioni valide. Pertanto, si ritiene che l'istruzione agricola formale sia un requisito di ammissibilità necessario per il sostegno ai giovani agricoltori.

Emendamento 2843
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. 5. Gli Stati membri definiscono la qualifica minima richiesta per ottenere il sostegno a norma del presente articolo di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

La formazione agricola dovrebbe essere considerata un prerequisito fondamentale per gestire con successo un'azienda agricola a lungo termine. Le conoscenze acquisite attraverso tale formazione aiutano i gestori delle aziende agricole a prendere decisioni valide. Pertanto, si

ritiene che l'istruzione agricola formale sia un requisito di ammissibilità necessario per il sostegno ai giovani agricoltori.

Emendamento 2844
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. 6bis. Gli Stati membri provvedono affinché le domande di cui al paragrafo 2, lettera a), siano trattate e abbiano avuto esito entro 12 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle relative domande di aiuto e che il pagamento sia effettuato entro ulteriori 12 mesi.

Or. en

Motivazione

Emendamento volto a garantire scadenze fisse per le procedure che disciplinano l'assegnazione delle risorse per il ricambio generazionale.

Emendamento 2845
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Gli Stati membri assicurano che le domande di cui al paragrafo 2 lettera a) siano istruite e definite nel termine di 12 mesi dalla chiusura del termine per la presentazione delle relative domande d'aiuto ed il successivo pagamento negli ulteriori 12 mesi successivi.

Or. it

Motivazione

Emendamento volto a garantire tempi certi nelle procedure di assegnazione delle risorse per il ricambio generazionale.

Emendamento 2846
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Gli Stati membri provvedono affinché le domande di cui al paragrafo 2, lettera a), siano trattate e definite entro 12 mesi dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto e affinché i pagamenti siano effettuati entro ulteriori 12 mesi da tale data.

Or. en

Emendamento 2847
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 14 bis
	Sostegno agli agricoltori in attività e ai gruppi di agricoltori che partecipano ai regimi di qualità dell'Unione, ai regimi di certificazione dell'agricoltura biologica e ai regimi nazionali di qualità dei prodotti alimentari
	Gli Stati membri possono fornire un sostegno agli agricoltori e ai gruppi di agricoltori attivi che aderiscono per la prima volta o continuano ad aderire a:
	(a) regimi di qualità dell'Unione istituiti

sulla base del regolamento (UE) n. 1151/2012 (denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta, specialità tradizionale garantita) e sulla base della legislazione settoriale in materia di vini e bevande spiritose;

(b) regimi di certificazione dell'agricoltura biologica sulla base del regolamento (UE) n. 2018/848;

(c) regimi nazionali di qualità dei prodotti alimentari che lo Stato membro ritiene soddisfino i criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 o qualsiasi disposizione che sostituisca il presente articolo.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere utilizzato per coprire i costi di adesione a un regime di qualità, i costi annuali di partecipazione a tale regime, compresi i costi di ispezione e certificazione richiesti dal regime pertinente, nonché i costi delle misure di informazione e promozione attuate nel mercato interno in relazione ai prodotti contemplati da tali regimi.

3. In virtù del presente articolo, il sostegno può inoltre essere concesso per la costituzione di associazioni di produttori allo scopo di presentare domande congiunte di registrazione di nuove indicazioni nell'ambito dei regimi di qualità di cui al paragrafo 1, lettera a).

Or. pl

Emendamento 2848
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 14 bis

Sostegno alla cessione dell'azienda ad un giovane agricoltore

All'agricoltore che raggiunge l'età pensionabile stabilita dalla legislazione nazionale e/o che percepisce una pensione di anzianità e che cede la propria azienda ad un giovane agricoltore che riceve il sostegno ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a) o che cede tutta l'azienda ai sensi dell'Articolo 14, paragrafo 2 bis (NUOVO) è concesso un sostegno fino a 35 000 EUR.

Or. it

Motivazione

Il ricambio generazionale in agricoltura è notoriamente ostacolato da barriere all'ingresso importanti e ormai strutturali, quali l'accesso alla terra e al credito. Rispetto al primo punto, una componente è data anche dalla reticenza alla cessione delle imprese da parte degli agricoltori, spesso più anziani. Si tratta di un problema complesso che tocca aspetti sociali ed economici del processo del ricambio generazionale. Appare opportuno prevedere una misura a favore della cessione delle imprese a giovani agricoltori prevedendo una forma di sostegno anche al cedente.

Emendamento 2849
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 14 bis
	Articolo 14 bis Sostegno al trasferimento di un'azienda agricola a un giovane agricoltore
	1. All'agricoltore che raggiunge l'età pensionabile prevista dalla legislazione nazionale e/o che percepisce una pensione di anzianità e che trasferisce la propria azienda a un giovane agricoltore che riceve un sostegno a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), o che trasferisce l'intera azienda a norma dell'articolo 14, paragrafo 2 bis

(NUOVO), è concesso un sostegno fino a 35 000 EUR.

Or. en

Motivazione

Il ricambio generazionale in agricoltura è notoriamente ostacolato da barriere significative e ormai strutturali all'ingresso, come l'accesso alla terra e al credito. Per quanto riguarda il primo punto, un altro fattore è la riluttanza degli agricoltori, spesso più anziani, a trasferire le loro aziende. Si tratta di una questione complessa che tocca sia gli aspetti sociali che quelli economici del processo di transizione generazionale. Sembrerebbe opportuno introdurre una misura per incoraggiare il trasferimento delle aziende ai giovani agricoltori, fornendo nel contempo una qualche forma di sostegno al cedente.

Emendamento 2850
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 14 bis
	Sostegno al trasferimento di un'azienda agricola a un giovane agricoltore
	Gli Stati membri possono concedere un sostegno forfettario agli agricoltori che raggiungono l'età pensionabile prevista dalla legislazione nazionale e/o che percepiscono una pensione di anzianità per il trasferimento della loro azienda a un giovane agricoltore che riceve un sostegno a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a).

Or. en

Emendamento 2851
Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Raffaele Stancanelli, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri stabiliscono nel loro piano NRP una strategia per il ricambio generazionale in agricoltura al fine di migliorare l'efficacia e la coerenza degli interventi rivolti ai giovani agricoltori a norma del presente regolamento e delle iniziative nazionali. La strategia comprende:	Gli Stati membri stabiliscono nel loro piano NRP una strategia per il ricambio generazionale in agricoltura al fine di migliorare l'efficacia e la coerenza degli interventi rivolti ai giovani agricoltori a norma del presente regolamento e delle iniziative nazionali***, garantendo nel contempo che tale strategia contribuisca al mantenimento della capacità produttiva del settore agricolo, nonché alla sicurezza e alla sovranità alimentari dell'Unione***. La strategia comprende:

Or. fr

Emendamento 2852
Benoit Cassart, Christine Singer, Barry Cowen, Ciaran Mullooly, Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri stabiliscono nel loro piano NRP una strategia per il ricambio generazionale in agricoltura al fine di migliorare l'efficacia e la coerenza degli interventi rivolti ai giovani agricoltori a norma del presente regolamento e delle iniziative nazionali. La strategia comprende:	Gli Stati membri stabiliscono nel loro piano NRP una strategia per il ricambio generazionale in agricoltura***, a livello nazionale o, se del caso, a livello regionale, tenendo conto della struttura costituzionale e istituzionale dello Stato membro,*** al fine di migliorare l'efficacia e la coerenza degli interventi rivolti ai giovani agricoltori a norma del presente regolamento e delle iniziative nazionali. La strategia comprende:

Or. en

Emendamento 2853
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri stabiliscono nel loro piano NRP una strategia per il ricambio generazionale in agricoltura al fine di migliorare l'efficacia e la coerenza degli interventi rivolti ai giovani agricoltori a norma del presente regolamento e delle iniziative nazionali. La strategia comprende:	Gli Stati membri stabiliscono nel loro piano NRP***, previa consultazione con gli Stati membri, nonché con gli organismi riconosciuti e i portatori di interessi di ciascuno Stato membro,*** una strategia per il ricambio generazionale in agricoltura al fine di migliorare l'efficacia e la coerenza degli interventi rivolti ai giovani agricoltori a norma del presente regolamento e delle iniziative nazionali. La strategia comprende:

Or. en

Motivazione

Gli emendamenti rafforzano l'obiettivo del ricambio generazionale nel rispetto del principio di sussidiarietà e della diversità delle strutture agricole in tutta l'Unione. Garantiscono che le strategie nazionali si concentrino sull'eliminazione degli ostacoli pratici incontrati dai giovani e dai nuovi agricoltori, compreso l'accesso ai finanziamenti, alla conoscenza e all'innovazione, promuovendo nel contempo il trasferimento delle aziende agricole tra generazioni.

Emendamento 2854
Barry Cowen, Asger Christensen, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Christine Singer, Elsi Katainen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri stabiliscono nel loro piano NRP una strategia per il ricambio generazionale in agricoltura al fine di migliorare l'efficacia e la coerenza degli interventi rivolti ai giovani agricoltori a norma del presente regolamento e delle iniziative nazionali. La strategia comprende:	Gli Stati membri stabiliscono nel loro piano NRP una strategia per il ricambio generazionale in agricoltura al fine di migliorare l'efficacia e la coerenza degli interventi rivolti ai giovani agricoltori ***e di quelli volti ad agevolare l'uscita dal settore degli agricoltori che raggiungono l'età pensionabile*** a norma del presente regolamento e delle iniziative nazionali. La strategia comprende:

Or. en

Emendamento 2855
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri stabiliscono nel loro piano ***NRP*** una strategia per il ricambio generazionale in agricoltura al fine di migliorare l'efficacia e la coerenza degli interventi rivolti ai giovani agricoltori a norma del presente regolamento e delle iniziative nazionali. La strategia comprende:	Gli Stati membri stabiliscono nel loro piano ***NRPCAP*** una strategia per il ricambio generazionale in agricoltura***, in stretta collaborazione con i giovani agricoltori e le organizzazioni giovanili rurali,*** al fine di migliorare l'efficacia e la coerenza degli interventi rivolti ai giovani agricoltori a norma del presente regolamento e delle iniziative nazionali. La strategia comprende:

Or. en

Emendamento 2856
Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri stabiliscono nel loro piano NRP una strategia per il ricambio generazionale in agricoltura al fine di migliorare l'efficacia e la coerenza degli interventi rivolti ai giovani agricoltori a norma del presente regolamento e delle iniziative nazionali. La strategia comprende:	Gli Stati membri stabiliscono nel loro piano NRP una strategia per il ricambio generazionale in agricoltura al fine di migliorare ***il sostegno ai cedenti e*** l'efficacia e la coerenza degli interventi rivolti ai giovani agricoltori ***e a quelli nuovi,*** a norma del presente regolamento e delle iniziative nazionali. La strategia comprende:

Or. fr

Emendamento 2857
Emma Wiesner, Jérémy Decerle, Asger Christensen, Christine Singer, Barry Cowen

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri stabiliscono nel loro piano NRP una strategia per il ricambio generazionale in agricoltura al fine di migliorare l'efficacia e la coerenza degli interventi rivolti ai giovani agricoltori a norma del presente regolamento e delle iniziative nazionali. La strategia comprende:	Gli Stati membri stabiliscono nel loro piano NRP una strategia per il ricambio generazionale in agricoltura***, che includa i nuovi operatori del settore,*** al fine di migliorare l'efficacia e la coerenza degli interventi rivolti ai giovani agricoltori a norma del presente regolamento e delle iniziative nazionali. La strategia comprende:

Or. en

Emendamento 2858
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***stabiliscono*** nel loro piano NRP una strategia per il ricambio generazionale ***in agricoltura al fine di migliorare l'efficacia e la coerenza degli interventi rivolti ai*** giovani agricoltori ***a norma del presente regolamento e delle iniziative nazionali***. La strategia comprende:	Gli Stati membri***, insieme alle regioni, elaborano*** nel loro piano NRP una strategia per il ricambio generazionale ***che affronti in modo integrato l'accesso alla terra, la successione nelle aziende agricole, la titolarità condivisa, l'insediamento di*** giovani agricoltori ***e agricoltrici***. La strategia comprende:

Or. es

Emendamento 2859
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri stabiliscono nel loro piano ***NRP*** una strategia per il ricambio generazionale in agricoltura al fine di migliorare l'efficacia e la coerenza degli interventi rivolti ai giovani agricoltori a norma del presente regolamento e delle iniziative nazionali. La strategia comprende:	Gli Stati membri stabiliscono nel loro piano ***NRCAP*** una strategia per il ricambio generazionale in agricoltura al fine di migliorare l'efficacia e la coerenza degli interventi rivolti ai giovani agricoltori a norma del presente regolamento e delle iniziative nazionali. La strategia comprende:

Or. en

Emendamento 2860
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri stabiliscono ***nel loro piano NRP*** una strategia per il ricambio generazionale in agricoltura al fine di migliorare l'efficacia e la coerenza degli interventi rivolti ai giovani agricoltori a norma del presente regolamento e delle iniziative nazionali. La strategia comprende:	Gli Stati membri stabiliscono una strategia per il ricambio generazionale in agricoltura al fine di migliorare l'efficacia e la coerenza degli interventi rivolti ai giovani agricoltori a norma del presente regolamento e delle iniziative nazionali. La strategia comprende:

Or. pt

Emendamento 2861
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Ana Miranda Paz

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) una valutazione della situazione demografica attuale nel settore agricolo;	(a) una valutazione della situazione ***socioeconomica e*** demografica attuale ***in***

	cui versano i nuovi operatori nel settore agricolo***, in particolare le donne e gli agricoltori senza terra, gli agricoltori di piccole e medie dimensioni e i giovani agricoltori, i migranti giunti nella regione e i lavoratori agricoli, nonché delle economie delle zone rurali***; ***Gli Stati membri terranno in particolare conto dei settori in crescita e distingueranno i metodi di produzione tra agricoltura convenzionale e agricoltura biologica;***

Or. en

Emendamento 2862
Arash Saeidi, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) una valutazione della situazione demografica attuale nel settore agricolo;	(a) una valutazione della situazione demografica attuale nel settore agricolo***, in particolare esaminando i settori in crescita e differenziando i metodi di produzione tra agricoltura convenzionale e biologica, tenendo così conto della diversità delle situazioni su scala regionale***;

Or. fr

Emendamento 2863
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Anja Hazekamp, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) una valutazione della situazione demografica attuale nel settore agricolo;	(a) una valutazione della situazione demografica attuale nel settore agricolo**,**

con particolare attenzione ai settori in crescita e distinguendo i metodi di produzione tra agricoltura convenzionale e agricoltura biologica;

Or. en

Emendamento 2864
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) una valutazione della situazione demografica attuale nel settore agricolo;	(a) una valutazione della situazione demografica attuale nel settore agricolo***, comprese le disparità regionali, la carenza di manodopera e le sfide strutturali che incidono sulla continuità della produzione agricola***;

Or. en

Emendamento 2865
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) una valutazione della situazione demografica attuale nel settore agricolo;	(a) una valutazione della situazione demografica attuale nel settore agricolo***, comprese le disparità territoriali e strutturali***;

Or. es

Emendamento 2866
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento

Articolo 15 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) una valutazione della situazione demografica attuale nel settore agricolo;	(a) una valutazione della situazione demografica attuale nel settore agricolo***, comprese le disparità territoriali e strutturali***;

Or. en

Emendamento 2867
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) una valutazione della situazione demografica attuale nel settore agricolo;	(a) una valutazione della situazione demografica attuale nel settore agricolo***, comprese le disparità territoriali e strutturali***;

Or. en

Emendamento 2868
Emma Wiesner, Barry Cowen, Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) una valutazione della situazione demografica attuale nel settore agricolo;	(a) una valutazione della situazione demografica attuale nel settore agricolo***, compresa un'analisi di genere***;

Or. en

Emendamento 2869
Arash Saeidi, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'individuazione delle barriere all'ingresso per i giovani agricoltori e ***le proposte di iniziative e misure*** nazionali per superarle;	(b) l'individuazione delle barriere all'ingresso per i giovani agricoltori ***e i nuovi agricoltori, in particolare la mancanza di garanzia che permetta di vivere dignitosamente del proprio lavoro, la concentrazione fondiaria e la finanziarizzazione, la speculazione, l'indebitamento*** e ***le difficoltà di accesso ai mezzi di produzione, nonché le iniziative*** nazionali ***proposte e le misure*** per superarle***, come gli strumenti di regolamentazione del trasferimento di azioni***;

Or. fr

Emendamento 2870
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera b)

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'individuazione delle barriere all'ingresso per i giovani agricoltori e le proposte di iniziative e misure nazionali per superarle;	(b) l'individuazione delle barriere all'ingresso***, comprese le condizioni di mercato, l'accesso alla terra, al capitale, alle risorse naturali e alla qualità della vita nelle zone rurali,*** per i giovani agricoltori***, con particolare attenzione alle barriere che ostacolano le giovani agricoltrici, nonché l'individuazione delle barriere specifiche all'ingresso nella produzione biologica*** e le proposte di iniziative e misure nazionali ***e transfrontaliere*** per superarle;

Or. en

Emendamento 2871
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'individuazione delle barriere all'ingresso per i giovani agricoltori ***e le*** proposte di iniziative e misure nazionali per superarle;	(b) l'individuazione delle barriere all'ingresso per i giovani agricoltori***, tenendo conto della mancanza di capitale proprio, del difficile accesso al credito, alle assicurazioni agricole, ai servizi tecnici e alle misure di sostegno alla competitività, nonché della carenza idrica, rendendo necessarie*** proposte di iniziative e misure nazionali ***e regionali*** per superarle;

Or. es

Emendamento 2872
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera b)

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'individuazione delle barriere all'ingresso per i giovani agricoltori e le proposte di iniziative e misure nazionali per superarle;	(b) l'individuazione delle barriere all'ingresso ***e alla permanenza*** per i giovani agricoltori***, tra cui figurano l'accesso alla terra, al capitale, alla conoscenza, ai servizi di consulenza e agli strumenti di gestione del rischio, le disuguaglianze di genere e le barriere all'uscita dal settore per gli agricoltori esistenti,*** e le proposte di iniziative e misure nazionali per superarle;

Or. en

Emendamento 2873
Jessika van Leeuwen, Sander Smit, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera b)

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'individuazione delle barriere all'ingresso per i giovani agricoltori e le proposte di iniziative e misure nazionali per superarle;	(b) l'individuazione delle barriere all'ingresso per i giovani agricoltori e le proposte di iniziative e misure nazionali per superarle***, compresi gli ostacoli relativi all'accesso alla terra, al capitale, alla conoscenza, alle tecnologie digitali, ai servizi di consulenza, all'innovazione e alla formazione della famiglia***;

Or. en

Emendamento 2874
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'individuazione delle barriere all'ingresso per i giovani agricoltori e le proposte di iniziative e misure nazionali per superarle;	(b) l'individuazione delle barriere all'ingresso per i giovani agricoltori e le proposte di iniziative e misure nazionali per superarle***, compreso l'accesso alla terra, al capitale, alle conoscenze, ai servizi di consulenza e agli strumenti di gestione del rischio***;

Or. es

Emendamento 2875
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera b)

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'individuazione delle barriere all'ingresso per i giovani agricoltori e le proposte di iniziative e misure nazionali	(b) l'individuazione delle barriere all'ingresso per i giovani agricoltori***, tra cui figurano l'accesso alla terra, ai***

per superarle;	***finanziamenti, al credito, all'innovazione, ai servizi di consulenza, alla formazione, alle tecnologie digitali e al passaggio generazionale,*** e le proposte di iniziative e misure nazionali per superarle;

Or. en

Emendamento 2876
Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Raffaele Stancanelli, Tomáš Kubín, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'individuazione delle barriere all'ingresso per i giovani agricoltori e le proposte di iniziative e misure nazionali per superarle;	(b) l'individuazione delle barriere all'ingresso per i giovani agricoltori***, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla terra, ai finanziamenti, alla successione agricola e alla stabilità del reddito,*** e le proposte di iniziative e misure nazionali per superarle;

Or. fr

Emendamento 2877
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Maria Noichl, Camilla Laureti, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera b)

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'individuazione delle barriere all'ingresso per i giovani agricoltori e le proposte di iniziative e misure nazionali per superarle;	(b) l'individuazione delle barriere all'ingresso per i giovani agricoltori***, compresa una distinzione tra metodi di produzione convenzionali e biologici,*** e le proposte di iniziative e misure nazionali per superarle;

Or. en

Emendamento 2878
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera b)

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'individuazione delle barriere all'ingresso per i giovani agricoltori e le proposte di iniziative e misure nazionali per superarle;	(b) l'individuazione delle barriere all'ingresso per i giovani agricoltori e le proposte di iniziative e misure nazionali per superarle***, compreso l'accesso alla terra, al capitale, alle conoscenze, ai servizi di consulenza e agli strumenti di gestione del rischio***;

Or. en

Emendamento 2879
Pekka Toveri

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera b)

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'individuazione delle barriere all'ingresso per i giovani agricoltori e le proposte di iniziative e misure nazionali per superarle;	(b) l'individuazione delle barriere all'ingresso per i giovani agricoltori e le proposte di iniziative e misure nazionali per superarle***, nonché misure volte a favorire la cooperazione intergenerazionale sin dalle prime fasi***;

Or. en

Emendamento 2880
Céline Imart, Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'individuazione delle barriere	(b) l'individuazione delle barriere

all'ingresso per i giovani agricoltori e le proposte di iniziative e misure nazionali per superarle;	all'ingresso per i giovani agricoltori***, degli ostacoli al ritiro degli agricoltori in attività,*** e le proposte di iniziative e misure nazionali per superarle;

Or. fr

Emendamento 2881
Barry Cowen, Asger Christensen, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Christine Singer, Elsi Katainen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera b)

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'individuazione delle barriere all'ingresso per i giovani agricoltori e le proposte di iniziative e misure nazionali per superarle;	(b) l'individuazione delle barriere all'ingresso ***e alla permanenza*** per i giovani agricoltori***, l'individuazione delle barriere all'uscita dal settore per gli agricoltori esistenti*** e le proposte di iniziative e misure nazionali per superarle;

Or. en

Emendamento 2882
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Anja Hazekamp, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera b)

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'individuazione delle barriere all'ingresso per i giovani agricoltori e le proposte di iniziative e misure nazionali per superarle;	(b) l'individuazione delle barriere all'ingresso per i giovani agricoltori***, con particolare attenzione alle agricoltrici,*** e le proposte di iniziative e misure nazionali per superarle;

Or. en

Emendamento 2883
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Maria Noichl, Camilla Laureti, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) una valutazione delle esigenze di innovazione e digitalizzazione dei giovani agricoltori, comprese le tecnologie a sostegno degli obiettivi ambientali e climatici;

Or. en

Emendamento 2884
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) la descrizione del modo in cui il pacchetto di avvio per i giovani agricoltori di cui all'articolo 16 sarà utilizzato nel contesto nazionale;	(c) la descrizione del modo in cui il pacchetto di avvio per i giovani agricoltori di cui all'articolo 16 sarà utilizzato nel contesto nazionale ***o regionale, compreso il suo contributo ai modelli aziendali sostenibili, alla stabilità del reddito e alla resilienza***;

Or. en

Emendamento 2885
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*

(c) la descrizione del modo in cui il pacchetto di avvio per i giovani agricoltori di cui all'articolo 16 sarà utilizzato nel contesto nazionale;	(c) la descrizione del modo in cui il pacchetto di avvio per i giovani agricoltori di cui all'articolo 16 sarà utilizzato nel contesto nazionale ***e del modo in cui esso contribuisce al raggiungimento degli obiettivi nazionali relativi ai terreni agricoli destinati alla produzione biologica***;

Or. en

Emendamento 2886
Arash Saeidi, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) la descrizione del modo in cui il pacchetto di avvio per i giovani agricoltori di cui all'articolo 16 sarà utilizzato nel contesto nazionale;	(c) la descrizione del modo in cui il pacchetto di avvio per i giovani agricoltori ***e per i nuovi agricoltori*** di cui all'articolo 16 sarà utilizzato nel contesto nazionale ***e nella sua declinazione regionale***;

Or. fr

Emendamento 2887
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Maria Noichl, Camilla Laureti, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) la descrizione del modo in cui il pacchetto di avvio per i giovani agricoltori di cui all'articolo 16 sarà utilizzato nel contesto nazionale;	(c) la descrizione del modo in cui il pacchetto di avvio per i giovani agricoltori di cui all'articolo 16 sarà utilizzato nel contesto nazionale ***o regionale***;

Or. en

Emendamento 2888
Benoit Cassart, Christine Singer, Barry Cowen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) le sinergie tra le misure che contribuiscono al ricambio generazionale stabilite nel piano NRP.	(d) le sinergie tra le misure che contribuiscono al ricambio generazionale stabilite nel piano NRP ***e le misure nazionali, quali la possibilità per gli Stati membri di dare priorità ai giovani agricoltori nell'assegnazione, nella locazione o nella vendita di terreni agricoli di proprietà delle autorità pubbliche, nonché incentivi fiscali quali una riduzione delle imposte di successione sui terreni concessi in locazione a lungo termine agli agricoltori***.

Or. en

Emendamento 2889
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) le sinergie tra le misure che contribuiscono al ricambio generazionale stabilite nel piano NRP.	(d) le sinergie tra le misure che contribuiscono al ricambio generazionale stabilite nel piano NRP ***e gli altri strumenti finanziari messi a disposizione dall'Unione europea o dagli Stati membri per sostenere l'innovazione e l'imprenditorialità dei giovani agricoltori nelle zone rurali***.

Or. es

Emendamento 2890

Barry Cowen, Asger Christensen, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Christine Singer, Elsi Katainen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) le sinergie tra le misure che contribuiscono al ricambio generazionale stabilite nel piano NRP.	(d) le sinergie tra le misure che contribuiscono al ricambio generazionale stabilite nel piano NRP***, comprese le sinergie tra le misure volte a favorire l'ingresso nel settore di giovani e nuovi agricoltori e quelle volte ad agevolare l'uscita degli agricoltori che raggiungono l'età pensionabile***.

Or. en

Emendamento 2891
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) le sinergie tra le misure che contribuiscono al ricambio generazionale stabilite nel piano NRP.	(d) le sinergie tra le misure che contribuiscono al ricambio generazionale stabilite nel piano NRP ***e con altri strumenti pertinenti dell'Unione e nazionali a sostegno dello sviluppo rurale e dell'innovazione***.

Or. es

Emendamento 2892
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) le sinergie tra le misure che	(d) le sinergie tra le misure che

contribuiscono al ricambio generazionale stabilite nel piano NRP.	contribuiscono al ricambio generazionale stabilite nel piano NRP***, e con altri strumenti pertinenti dell'Unione e nazionali a sostegno dello sviluppo e dell'innovazione rurali***.

Or. en

Emendamento 2893
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) le sinergie tra le misure che contribuiscono al ricambio generazionale stabilite nel piano NRP.	(d) le sinergie tra le misure che contribuiscono al ricambio generazionale stabilite nel piano NRP***, e con altri strumenti pertinenti dell'Unione e nazionali a sostegno dello sviluppo e dell'innovazione rurali***.

Or. en

Emendamento 2894
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) le sinergie tra le misure che contribuiscono al ricambio generazionale stabilite nel piano NRP.	(d) le sinergie ***e i compromessi*** tra le misure che contribuiscono al ricambio generazionale stabilite nel piano NRP.

Or. en

Emendamento 2895
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) le sinergie tra le misure che contribuiscono al ricambio generazionale stabilite nel piano ***NRP***.	(d) le sinergie tra le misure che contribuiscono al ricambio generazionale stabilite nel piano ***NRCAP***.

Or. en

Emendamento 2896
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera d – punto i (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(i) incorporazione di misure specifiche per rafforzare la partecipazione delle donne nel settore primario attraverso ulteriori incentivi per l'insediamento, l'accesso ai finanziamenti, la formazione e il sostegno all'imprenditoria femminile nelle zone rurali.

Or. el

Emendamento 2897
André Franqueira Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) misure volte a facilitare la successione volontaria nelle aziende agricole, il trasferimento graduale delle aziende, la cooperazione intergenerazionale e il ricorso a servizi di consulenza indipendenti, garantendo nel contempo che gli agricoltori in età

pensionabile che continuano a svolgere effettive attività agricole non siano automaticamente esclusi dal sostegno per il solo fatto di percepire una pensione.

Or. pt

Motivazione

Al fine di incoraggiare il ricambio generazionale, dovrebbero essere utilizzati incentivi positivi, servizi di consulenza e modalità di trasferimento graduale. In molti casi, gli agricoltori più anziani che continuano a impegnarsi attivamente nelle attività agricole rappresentano un vantaggio per la produzione, la gestione del territorio e la vitalità delle zone rurali, non da ultimo nelle zone interessate dall'invecchiamento della popolazione e in cui i terreni agricoli sono stati abbandonati.

Emendamento 2898
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) le misure volte a conseguire gli obiettivi relativi al ricambio generazionale in agricoltura di cui al [regolamento che istituisce un quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio e altre norme orizzontali per i programmi e le attività dell'Unione]; obiettivi quantificabili e complementari definiti a livello nazionale o regionale e le misure per conseguirli;

Or. ro

Emendamento 2899
Arash Saeidi, Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(d bis) una valutazione dell'accesso ai servizi pubblici locali e rurali, che sono essenziali per l'insediamento delle famiglie, comprese proposte volte a garantire l'accesso all'assistenza sanitaria, ai trasporti e alle strutture di assistenza all'infanzia per i bambini, integrando nel contempo obiettivi rigorosi di parità di genere e sostegno all'insediamento delle donne;

Or. fr

Emendamento 2900
Christine Singer, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri tengono conto degli ostacoli di genere incontrati dalle donne nel ricambio generazionale, in particolare quando l'accesso all'agricoltura o all'insediamento in qualità di capo dell'azienda è stato ritardato a causa della gravidanza, della maternità, del congedo parentale, delle responsabilità di assistenza o di analoghe interruzioni giustificate della carriera.

Or. en

Emendamento 2901
Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) una valutazione delle esigenze specifiche di innovazione e digitalizzazione dei giovani agricoltori,

che presti particolare attenzione alle tecnologie che aumentano l'efficienza del lavoro, migliorano i risultati in termini di benessere, sostengono gli obiettivi ambientali e climatici e rafforzano l'attrattiva del settore per i nuovi operatori;

Or. en

Emendamento 2902
Jessika van Leeuwen, Sander Smit, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) (d bis) le misure volte a migliorare l'attrattiva delle zone rurali per i giovani agricoltori e le loro famiglie, compreso l'accesso all'assistenza all'infanzia, all'assistenza sanitaria, all'istruzione, ad alloggi adeguati, alla connettività digitale e ad altri servizi essenziali;

Or. en

Emendamento 2903
Jérémy Decerle, Benoit Cassart, Laurence Farreng, Stéphanie Yon-Courtin, Grégory Allione, Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) uno stanziamento di bilancio per le varie misure previste dalla strategia, pari ad almeno il 10 % del bilancio assegnato ogni anno alla politica agricola comune;

Or. en

Emendamento 2904
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) le sinergie con altre politiche nazionali a sostegno della successione nelle aziende agricole e del loro trasferimento ereditario, compresi gli aiuti fiscali;

Or. en

Emendamento 2905
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) (e) le misure volte a semplificare le procedure amministrative e a migliorare l'accesso dei giovani e dei nuovi agricoltori al sostegno della PAC;

Or. en

Emendamento 2906
Barry Cowen, Asger Christensen, Emma Wiesner, Christine Singer, Elsi Katainen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) (e) le sinergie con altre politiche nazionali, comprese le misure fiscali, per agevolare la successione nelle aziende agricole.

Or. en

Emendamento 2907
Barry Cowen, Asger Christensen, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Charles Goerens, Christine Singer, Elsi Katainen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d ter) (f) una valutazione degli ostacoli specifici incontrati dalle donne nelle zone rurali e dalle agricoltrici, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla terra, i finanziamenti, la formazione, gli strumenti digitali, i servizi di consulenza e la partecipazione alle catene del valore, al fine di sostenere il ricambio generazionale, la sostenibilità economica delle aziende agricole e la coesione territoriale;

Or. en

Emendamento 2908
Arash Saeidi, Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d ter) un piano per prevenire e proteggere la salute dei giovani agricoltori dai rischi professionali e psicosociali, comprese misure di accompagnamento per accelerare l'eliminazione di pesticidi sintetici e garantire l'accesso all'assistenza sanitaria sul luogo di lavoro.

Or. fr

Emendamento 2909
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d ter) (f) le misure che incoraggino il trasferimento di aziende agricole, conoscenze e competenze tra generazioni, nel rispetto dei quadri giuridici nazionali in materia di successioni e diritti di proprietà.

Or. en

Emendamento 2910
Arash Saeidi, Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d quater) una valutazione delle esigenze specifiche di innovazione e digitalizzazione dei giovani agricoltori, con particolare attenzione alle tecnologie che aumentano l'efficienza del lavoro e i risultati in termini di benessere degli animali, sostengono gli obiettivi ambientali e climatici e rafforzano l'attrattiva del settore per i nuovi operatori;

Or. fr

Emendamento 2911
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La nuova strategia per il ricambio generazionale deve porre l'accento sulla creazione di nuovi strumenti finanziari che facilitino maggiori esenzioni e incentivi fiscali, prestiti agevolati e regimi di garanzia dei crediti agricoli. Il sostegno deve essere destinato anche a finanziare strumenti di agricoltura di precisione, consulenza e formazione.
	Sono inoltre promosse nuove opportunità per modelli imprenditoriali sostenibili attraverso la digitalizzazione, la bioeconomia, la diversificazione e l'efficienza idrica. Tutto ciò al fine di migliorare la redditività dei giovani agricoltori.

Or. es

Emendamento 2912
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Maria Noichl, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La Commissione monitora l'efficacia della strategia degli Stati membri per il ricambio generazionale in agricoltura almeno sei mesi prima del riesame intermedio. Gli Stati membri possono modificare la strategia, se del caso, sulla base dei risultati del monitoraggio.

Or. en

Emendamento 2913
Ciaran Mullooly, Christine Singer

Proposta di regolamento

Articolo 15 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri dimostrano che gli interventi della PAC contribuiscono al ricambio generazionale aumentando il numero di giovani agricoltori e di nuovi operatori, agevolando la successione nelle aziende agricole e migliorando l'accesso alla terra e agli investimenti.

Or. en

Emendamento 2914
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2) Gli Stati membri monitorano annualmente l'efficacia della strategia nazionale per il ricambio generazionale in agricoltura sulla base degli obiettivi quantificabili di cui al comma 1, lettera e).

Or. ro

Emendamento 2915
Ciaran Mullooly, Benoit Cassart

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri includono nella loro strategia per il ricambio generazionale misure specifiche per incoraggiare e sostenere le donne che entrano nel settore agricolo, gestiscono aziende agricole o le rilevano. Tali misure agevolano la parità

di accesso al sostegno finanziario, agli aiuti agli investimenti, alla terra, ai servizi di consulenza, all'istruzione e alla formazione, ai programmi di innovazione, all'assistenza all'infanzia e alle misure che promuovono un adeguato equilibrio tra vita professionale e vita privata, comprese le disposizioni in materia di maternità e paternità conformemente al diritto nazionale.

Or. en

Motivazione

Le donne svolgono un ruolo fondamentale nella sostenibilità economica, sociale e ambientale delle comunità rurali. L'eliminazione delle barriere all'ingresso, alla proprietà, alla successione e alla leadership rafforzerà il ricambio generazionale e la resilienza, la competitività e la sicurezza alimentare a lungo termine dell'agricoltura europea.

Emendamento 2916
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri possono includere nella strategia meccanismi per la concessione di un anticipo sulla sovvenzione ai giovani agricoltori che ne facciano richiesta, che può ammontare fino al 50 % dell'importo totale del sostegno.

Or. es

Motivazione

La incorporación de jóvenes agricultores exige una elevada inversión inicial y una disponibilidad inmediata de liquidez, especialmente durante las primeras fases de establecimiento de la explotación. Permitir que los Estados miembros concedan un adelanto de hasta el 50 % de la ayuda facilita el acceso real a la actividad agraria, reduce las barreras financieras de entrada y evita que la falta de recursos iniciales comprometa la viabilidad de nuevos proyectos. Esta medida refuerza el relevo generacional, mejora la capacidad de inversión de los jóvenes agricultores y contribuye a garantizar la continuidad del tejido productivo agrario en las zonas rurales.

Emendamento 2917
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3) Gli Stati membri possono modificare la strategia nazionale per il ricambio generazionale in agricoltura in base ai risultati del monitoraggio di cui al comma 2 o in altri casi giustificati.

Or. ro

Emendamento 2918
Wouter Beke, Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 15 bis
	Gli Stati membri includono nei loro piani di partenariato nazionale e regionale una valutazione delle esigenze specifiche delle donne, delle aziende agricole a conduzione familiare e di altri gruppi destinatari nel settore agricolo, unitamente a una strategia che definisca le misure per rispondere a tali esigenze.

Or. en

Emendamento 2919
Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In linea con la strategia per il ricambio generazionale in agricoltura di cui all'articolo 15, il pacchetto di avvio per i giovani agricoltori comprende una serie delle misure seguenti***:***	1. In linea con la strategia per il ricambio generazionale in agricoltura di cui all'articolo 15, il pacchetto di avvio per i giovani agricoltori comprende una serie delle misure seguenti***. Gli Stati membri provvedono affinché tali misure attribuiscano priorità ai giovani agricoltori già insediati o in fase di insediamento e che esercitano un'attività agricola.***

Or. fr

Emendamento 2920
Marion Walsmann, Oliver Schenk, Alexandra Mehnert, Ilia Lazarov

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In linea con la strategia per il ricambio generazionale in agricoltura di cui all'articolo 15, il pacchetto di avvio per i giovani agricoltori comprende una serie delle misure seguenti:	1. In linea con la strategia per il ricambio generazionale in agricoltura di cui all'articolo 15, il pacchetto di avvio per i giovani agricoltori comprende una serie delle misure seguenti***, indipendentemente dal fatto che il beneficiario sia una persona fisica o giuridica o dalla forma organizzativa con cui l'azienda agricola è gestita nell'ambito del ricambio generazionale***:

Or. en

Emendamento 2921
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. In linea con la strategia per il ricambio generazionale in agricoltura di cui all'articolo 15, ***il*** pacchetto di avvio per i giovani agricoltori comprende una serie delle misure seguenti:	1. In linea con la strategia per il ricambio generazionale in agricoltura di cui all'articolo 15, ***gli Stati membri elaborano un*** pacchetto di avvio per i giovani agricoltori ***che*** comprende una serie delle misure seguenti:

Or. pt

Emendamento 2922
Tomáš Kubín, Barbara Bonte, Valérie Deloge, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In linea con la strategia per il ricambio generazionale in agricoltura di cui all'articolo 15, ***il*** pacchetto di avvio per i giovani agricoltori comprende una serie delle misure seguenti:	1. In linea con la strategia per il ricambio generazionale in agricoltura di cui all'articolo 15, ***gli Stati membri istituiscono un*** pacchetto di avvio per i giovani agricoltori ***che*** comprende una serie delle misure seguenti:

Or. en

Emendamento 2923
Arash Saeidi, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In linea con la strategia per il ricambio generazionale in agricoltura di cui all'articolo 15, il pacchetto di avvio per i giovani agricoltori comprende una serie delle misure seguenti:	1. In linea con la strategia per il ricambio generazionale in agricoltura di cui all'articolo 15, il pacchetto di avvio per i giovani agricoltori ***e i nuovi agricoltori*** comprende una serie delle misure seguenti:

Or. fr

Emendamento 2924

Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In linea con la strategia per il ricambio generazionale in agricoltura di cui all'articolo 15, il pacchetto di avvio per i giovani agricoltori comprende una serie delle misure seguenti:	1. In linea con la strategia per il ricambio generazionale in agricoltura di cui all'articolo 15, il pacchetto di avvio per i giovani agricoltori comprende una serie delle misure seguenti ***quali***:

Or. en

Emendamento 2925
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In linea con la strategia per il ricambio generazionale in agricoltura di cui all'articolo 15, il pacchetto di avvio per i giovani agricoltori ***comprende*** una serie delle misure seguenti:	1. In linea con la strategia per il ricambio generazionale in agricoltura di cui all'articolo 15, il pacchetto di avvio per i giovani agricoltori ***può comprendere*** una serie delle misure seguenti:

Or. en

Emendamento 2926
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In linea con la strategia per il ricambio generazionale in agricoltura di cui all'articolo 15, il pacchetto di avvio per i giovani agricoltori ***comprende una serie delle*** misure ***seguenti***:	1. In linea con la strategia per il ricambio generazionale in agricoltura di cui all'articolo 15, il pacchetto di avvio per i giovani agricoltori ***può comprendere*** misure ***quali***:

Or. en

Emendamento 2927
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In linea con la strategia per il ricambio generazionale in agricoltura di cui all'articolo 15, ***il*** pacchetto di avvio per i giovani agricoltori ***comprende una serie delle misure seguenti***:	1. In linea con la strategia per il ricambio generazionale in agricoltura di cui all'articolo 15, ***gli Stati membri predispongono un*** pacchetto di avvio per i giovani agricoltori:

Or. en

Motivazione

L'emendamento precisa che gli Stati membri sono tenuti a predisporre un pacchetto di avvio per i giovani agricoltori.

Emendamento 2928
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori a norma dell'articolo 14;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2929
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori a norma dell'articolo 14;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2930
Benoit Cassart, Christine Singer, Michael McNamara, Ciaran Mullooly, Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori a norma dell'articolo 14;	(a) il sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori***, in particolare nel settore zootecnico,*** a norma dell'articolo 14;

Or. en

Emendamento 2931
Arash Saeidi, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori a norma dell'articolo 14;	(a) il sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori ***e dei nuovi agricoltori*** a norma dell'articolo 14;

Or. fr

Emendamento 2932
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Marko Vešligaj

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) il sostegno agli agricoltori che percepiscono una pensione di anzianità e trasferiscono il 75 % o più dell'azienda a un giovane agricoltore che riceve un sostegno a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), o che trasferisce l'intera azienda a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a bis); tale sostegno è pari a 25 000 EUR per gli agricoltori la cui attività principale è l'agricoltura e a 50 000 EUR per gli agricoltori la cui attività principale non è l'agricoltura;

Or. en

Motivazione

Il ricambio generazionale in agricoltura è ostacolato da barriere strutturali all'ingresso, in particolare l'accesso alla terra e al credito. Un fattore che contribuisce è la riluttanza degli agricoltori più anziani a trasferire le loro aziende. Questo emendamento introduce una misura mirata per agevolare il trasferimento delle aziende agricole ai giovani agricoltori fornendo una forma di sostegno anche all'agricoltore cedente, affrontando in tal modo una delle cause profonde degli ostacoli al ricambio generazionale nel settore.

Emendamento 2933
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) LEADER indica lo sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 76 del regolamento (UE) ... (NRP);

Or. en

Emendamento 2934
Maria Walsh

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b)

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il sostegno decrescente al reddito per superficie per i giovani agricoltori a norma dell'articolo 6;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2935
Arash Saeidi, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il sostegno decrescente al reddito per superficie per i giovani agricoltori a norma dell'articolo 6;	(b) il sostegno decrescente al reddito per superficie per i giovani agricoltori ***e i nuovi agricoltori*** a norma dell'articolo 6;

Or. fr

Emendamento 2936
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il sostegno ***decrescente*** al reddito per superficie per i giovani agricoltori a norma dell'articolo 6;	(b) il sostegno al reddito per superficie per i giovani agricoltori a norma dell'articolo 6;

Or. es

Emendamento 2937
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il sostegno ***decrescente*** al reddito per superficie per i giovani agricoltori a norma dell'articolo 6;	(b) il sostegno al reddito per superficie per i giovani agricoltori a norma dell'articolo 6;

Or. ro

Emendamento 2938
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b)

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il sostegno ***decrescente*** al reddito per superficie per i giovani agricoltori a norma dell'articolo 6;	(b) il sostegno al reddito per superficie per i giovani agricoltori a norma dell'articolo 6;

Or. en

Emendamento 2939
Emma Wiesner, Asger Christensen, Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b)

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il sostegno ***decrescente*** al reddito per superficie per i giovani agricoltori a norma dell'articolo 6;	(b) il sostegno al reddito per superficie per i giovani agricoltori a norma dell'articolo 6;

Or. en

Emendamento 2940
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b)

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il sostegno ***decrescente*** al reddito per superficie per i giovani agricoltori a norma dell'articolo 6;	(b) il sostegno al reddito per superficie per i giovani agricoltori a norma dell'articolo 6;

Or. en

Emendamento 2941
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il sostegno ***decrescente*** al reddito per superficie per i giovani agricoltori a norma dell'articolo 6;	(b) il sostegno al reddito per superficie per i giovani agricoltori a norma dell'articolo 6;

Or. es

Motivazione

L'eliminazione della degressività dovrebbe riflettersi anche nei riferimenti al pacchetto di avvio per i giovani agricoltori. Il sostegno ai giovani agricoltori dovrebbe rafforzare il ricambio generazionale senza essere associato a una riduzione automatica dei pagamenti.

Emendamento 2942
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) l'accesso a servizi di consulenza e programmi di formazione adattati alle esigenze dei giovani agricoltori, a norma dell'articolo 20;

Or. es

Emendamento 2943
Tomáš Kubín, Barbara Bonte, Valérie Deloge, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) il sostegno agli investimenti con un'intensità di aiuto più elevata per i giovani agricoltori, conformemente all'articolo 13 del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 2944
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) l'accesso a servizi di consulenza e programmi di formazione adattati alle esigenze dei giovani agricoltori, a norma dell'articolo 20;

Or. en

Emendamento 2945
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori a norma dell'articolo 6 bis;

Or. ro

Emendamento 2946
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) il regime di sostegno all'efficienza a norma dell'articolo 6 (nuovo).

Or. fr

Emendamento 2947
Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) il sostegno ai piccoli agricoltori a norma dell'articolo 7 destinato ai giovani agricoltori;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2948
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) il sostegno ai piccoli agricoltori a norma dell'articolo 7 destinato ai giovani agricoltori;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2949
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) il sostegno ai piccoli agricoltori a norma dell'articolo 7 destinato ai giovani agricoltori;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2950
Arash Saeidi, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) il sostegno ai piccoli agricoltori a norma dell'articolo 7 destinato ai giovani agricoltori;	(c) il sostegno ai piccoli agricoltori a norma dell'articolo 7 destinato ai giovani agricoltori ***e ai nuovi agricoltori***;

Or. fr

Emendamento 2951
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) il sostegno agli investimenti con un'intensità di aiuto più elevata per i giovani agricoltori;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2952
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) il sostegno agli investimenti con un'intensità di aiuto più elevata per i giovani agricoltori;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2953
Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) il sostegno agli investimenti con un'intensità di aiuto più elevata per i giovani agricoltori;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2954
Benoit Cassart, Christine Singer, Michael McNamara, Ciaran Mullooly, Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) il sostegno agli investimenti con un'intensità di aiuto più elevata per i giovani agricoltori;	(d) il sostegno agli investimenti con un'intensità di aiuto più elevata per i giovani agricoltori***, in particolare nel settore zootecnico***;

Or. en

Emendamento 2955
Arash Saeidi, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) il sostegno agli investimenti con un'intensità di aiuto più elevata per i giovani agricoltori;	(d) il sostegno agli investimenti con un'intensità di aiuto più elevata per i giovani agricoltori ***e i nuovi agricoltori***;

Or. fr

Emendamento 2956
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) il sostegno agli investimenti con un'intensità di aiuto ***più elevata*** per i giovani agricoltori;	(d) il sostegno agli investimenti con un'intensità di aiuto ***fino all'85 %*** per i giovani agricoltori;

Or. pt

Emendamento 2957
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Luke Ming Flanagan, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) una valutazione delle esigenze specifiche di innovazione e digitalizzazione dei giovani agricoltori, che presti particolare attenzione alle tecnologie che aumentano l'efficienza del lavoro e i risultati in termini di benessere animale, sostengono gli obiettivi ambientali e climatici e rafforzano l'attrattiva del settore per i nuovi operatori;

Or. en

Emendamento 2958
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) la possibilità di finanziare investimenti effettuati dai giovani agricoltori attraverso gli strumenti finanziari di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) [...] [NRP];	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2959
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) la possibilità di finanziare investimenti effettuati dai giovani agricoltori attraverso gli strumenti finanziari di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) [...] [NRP];	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2960
Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) la possibilità di finanziare investimenti effettuati dai giovani	***soppresso***

agricoltori attraverso gli strumenti finanziari di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) [...] [NRP];

Or. en

Emendamento 2961
Arash Saeidi, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) la possibilità di finanziare investimenti effettuati dai giovani agricoltori attraverso gli strumenti finanziari di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) [...] [NRP];	(e) la possibilità di finanziare investimenti effettuati dai giovani agricoltori ***e dai nuovi agricoltori*** attraverso gli strumenti finanziari di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) [...] [NRP];

Or. fr

Emendamento 2962
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) il sostegno all'avvio di nuove imprese rurali;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2963
Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) il sostegno all'avvio di nuove imprese rurali;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2964
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) il sostegno all'avvio di nuove imprese rurali;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2965
Christine Singer, Asger Christensen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) il sostegno all'avvio di nuove imprese rurali;	(f) il sostegno all'avvio di nuove imprese rurali; ***l'avvio di nuove imprese rurali connesse all'agricoltura o alla silvicoltura, compreso l'insediamento di nuovi agricoltori, o la diversificazione del reddito delle famiglie agricole in attività non agricole;***

Or. en

Motivazione

Il sostegno all'avvio di nuove imprese rurali dovrebbe essere strettamente collegato all'agricoltura, alla silvicoltura e alla diversificazione delle attività delle famiglie agricole. Ciò garantisce che il sostegno della PAC rafforzi l'imprenditorialità rurale, pur rimanendo incentrato sulle strutture agricole e forestali, sui nuovi agricoltori e su ulteriori opportunità di reddito per le famiglie agricole.

Emendamento 2966
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) ***il sostegno all'***avvio di nuove imprese rurali;	(f) ***l'***avvio di nuove imprese rurali ***connesse all'agricoltura o alla silvicoltura, compreso l'insediamento di nuovi agricoltori, o la diversificazione del reddito delle famiglie agricole in attività non agricole***;

Or. en

Motivazione

Linked to justification for amendment for Article 14 - the measure «support for rural businesses» does not relate to agriculture, meaning this is support for non-farmers' income. It needs to be removed from here and be funded from the NRPF share which is not dedicated to supporting farmers income. It also needs to be considered that such measure does NOT attract young farmers to agriculture, but can rather incentivize them to leave agriculture for any other business in the rural area. We therefore suggest to rather introduce the measure which is also proposed in Article 14, paragrah 2, lit (b).

Emendamento 2967
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) il sostegno all'avvio di nuove imprese rurali;	(f) il sostegno all'avvio di nuove imprese rurali ***che contribuiscono ai sistemi alimentari locali, a catene di approvvigionamento corte, ad attività di bioeconomia circolare o al ripristino della natura***;

Or. en

Emendamento 2968
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) il sostegno all'avvio di nuove imprese rurali;	(f) il sostegno all'avvio di nuove imprese rurali ***o impianti di trasformazione dei prodotti agricoli in azienda***;

Or. ro

Emendamento 2969
Barry Cowen, Asger Christensen, Michal Wiezik, Christine Singer, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) il sostegno all'avvio di nuove imprese rurali;	(f) il sostegno all'avvio di nuove imprese rurali ***legate all'azienda agricola***;

Or. en

Emendamento 2970
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) gli interventi di cooperazione che agevolano l'accesso all'innovazione attraverso i progetti dei gruppi operativi PEI-AGRI in conformità dell'articolo 19 del presente regolamento e dell'articolo 74 del regolamento (UE) [...] [NRP];	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2971
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) gli interventi di cooperazione che agevolano l'accesso all'innovazione attraverso i progetti dei gruppi operativi PEI-AGRI in conformità dell'articolo 19 del presente regolamento e dell'articolo 74 del regolamento (UE) [...] [NRP];	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2972
Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) gli interventi di cooperazione che agevolano l'accesso all'innovazione attraverso i progetti dei gruppi operativi PEI-AGRI in conformità dell'articolo 19 del presente regolamento e dell'articolo 74 del regolamento (UE) [...] [NRP];	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2973
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*

(h) gli interventi di cooperazione che agevolano la cooperazione intergenerazionale, compresa la successione nelle aziende agricole a norma dell'articolo 74 del regolamento (UE) [...] [NRP];	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2974
Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) gli interventi di cooperazione che agevolano la cooperazione intergenerazionale, compresa la successione nelle aziende agricole a norma dell'articolo 74 del regolamento (UE) [...] [NRP];	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2975
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) gli interventi di cooperazione che agevolano la cooperazione intergenerazionale, compresa la successione nelle aziende agricole a norma dell'articolo 74 del regolamento (UE) [...] [NRP];	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2976
Barry Cowen, Asger Christensen, Michal Wiezik, Christine Singer, Elsi Katainen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) gli interventi di cooperazione che agevolano la cooperazione intergenerazionale, compresa la successione nelle aziende agricole a norma dell'articolo 74 del regolamento (UE) [...] [NRP];	(h) gli interventi di cooperazione che agevolano la cooperazione intergenerazionale, compresa la successione nelle aziende agricole a norma dell'articolo 74 del regolamento (UE) [...] [NRP]***, compresi i regimi che prevedono un pagamento transitorio o altri incentivi a favore di un agricoltore che va in pensione, subordinatamente al trasferimento dell'azienda agricola, o di parte di essa, a un giovane agricoltore o a un nuovo agricoltore***;

Or. en

Emendamento 2977
Céline Imart, Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) gli interventi di cooperazione che agevolano la cooperazione intergenerazionale, compresa la successione nelle aziende agricole a norma dell'articolo 74 del regolamento (UE) [...] [NRP];	(h) gli interventi di cooperazione che agevolano la cooperazione intergenerazionale, compresa la successione nelle aziende agricole***, il tutoraggio, il trasferimento di competenze, l'accesso alla terra e il trasferimento progressivo della gestione delle aziende agricole ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori,*** a norma dell'articolo 74 del regolamento (UE) [...] [NRP];

Or. fr

Emendamento 2978
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) gli interventi di cooperazione che agevolano la cooperazione intergenerazionale, compresa la successione nelle aziende agricole ***a norma dell'articolo 74 del regolamento (UE) [...] [NRP]***;	(h) gli interventi di cooperazione che agevolano la cooperazione intergenerazionale, compresa la successione nelle aziende agricole;

Or. pt

Emendamento 2979
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) gli interventi di cooperazione che agevolano la cooperazione intergenerazionale, compresa la successione nelle aziende agricole a norma dell'articolo 74 del regolamento (UE) [...] [NRP];	(h) gli interventi di cooperazione che agevolano la cooperazione intergenerazionale, compresa la successione nelle aziende agricole ***e gli incubatori di imprese agricole*** a norma dell'articolo 74 del regolamento (UE) [...] [NRP];

Or. en

Emendamento 2980
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*

(i) il sostegno ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola a norma dell'articolo 17;	***soppresso***	

Or. en

Emendamento 2981
Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) il sostegno ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola a norma dell'articolo 17;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2982
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) il sostegno ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola a norma dell'articolo 17;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2983
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i bis) gli strumenti a sostegno della

	successione graduale nelle aziende agricole a conduzione familiare, tra cui la titolarità o la gestione condivisa, la consulenza giuridica, fiscale e aziendale, la mediazione intergenerazionale, la valutazione delle attività e le modalità che consentono l'insediamento effettivo e progressivo di giovani agricoltori;

Or. es

Motivazione

Molti insediamenti nel settore agricolo avvengono attraverso processi graduali di successione familiare. Requisiti rigidi in materia di titolarità o controllo possono escludere i giovani che già lavorano effettivamente nell'azienda agricola. La PAC dovrebbe agevolare una transizione ordinata, giuridicamente sicura e adeguata alla realtà delle aziende agricole a conduzione familiare.

Emendamento 2984
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
(j) l'accesso a servizi di consulenza e programmi di formazione adattati alle esigenze dei giovani agricoltori, a norma dell'articolo 20;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2985
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
(j) l'accesso a servizi di consulenza e programmi di formazione adattati alle esigenze dei giovani agricoltori, a norma	***soppresso***

dell'articolo 20;

Or. en

Emendamento 2986
Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
(j) l'accesso a servizi di consulenza e programmi di formazione adattati alle esigenze dei giovani agricoltori, a norma dell'articolo 20;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2987
André Franqueira Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera j)

Testo della Commissione	*Emendamento*
(j) l'accesso a servizi di consulenza ***e*** programmi di formazione adattati alle esigenze dei giovani agricoltori, a norma dell'articolo 20.	(j) l'accesso a servizi di consulenza***,*** programmi di formazione***, sviluppo delle competenze e strumenti digitali*** adattati alle esigenze dei giovani agricoltori ***e dei nuovi operatori***, a norma dell'articolo 20***, anche per migliorarne le capacità di rispondere a rischi climatici, esigenze ambientali, volatilità di mercato, pratiche agronomiche basate sull'innovazione e i dati***.

Or. pt

Emendamento 2988
Arash Saeidi, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
(j) l'accesso a servizi di consulenza e programmi di formazione adattati alle esigenze dei giovani agricoltori, a norma dell'articolo 20.	(j) l'accesso a servizi di consulenza e programmi di formazione adattati alle esigenze dei giovani agricoltori ***e dei nuovi agricoltori***, a norma dell'articolo 20.

Or. fr

Emendamento 2989
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera j – punto i (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(i) creazione di programmi speciali per facilitare l'accesso dei giovani agricoltori ai terreni agricoli attraverso banche fondiarie, contratti di locazione, programmi di cooperazione o altri meccanismi adeguati.

Or. el

Emendamento 2990
Jessika van Leeuwen, Sander Smit, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(j bis) il sostegno agli investimenti nelle tecnologie digitali, nell'agricoltura di precisione, nella robotica, nell'intelligenza artificiale e in altri metodi di produzione innovativi, unitamente ai servizi di formazione e consulenza necessari per facilitarne l'adozione.

Or. en

Emendamento 2991
Barry Cowen, Asger Christensen, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Charles Goerens, Christine Singer, Elsi Katainen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(j bis) il sostegno agli investimenti per l'adozione di strumenti e tecnologie digitali che migliorino la gestione delle aziende agricole, riducano il carico di lavoro e migliorino la redditività economica delle attività dei giovani agricoltori, in particolare nei settori ad alta intensità di lavoro.

Or. en

Emendamento 2992
Asger Christensen, Emma Wiesner, Christine Singer, Barry Cowen

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(j bis) il sostegno agli investimenti per l'adozione di strumenti e tecnologie digitali che migliorino la gestione delle aziende agricole, riducano il carico di lavoro e migliorino la redditività economica delle attività dei giovani agricoltori, in particolare nei settori ad alta intensità di lavoro.

Or. en

Emendamento 2993
Thomas Waitz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(j bis) un pagamento integrativo per i giovani agricoltori che stanno creando nuove aziende e/o che già praticano metodi di agricoltura biologica.

Or. en

Emendamento 2994
Jessika van Leeuwen, Sander Smit, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera j ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(j ter) il sostegno alle organizzazioni riconosciute di giovani agricoltori che forniscono tutoraggio, formazione, sviluppo della leadership e scambio di conoscenze per i giovani agricoltori e i nuovi operatori.

Or. en

Emendamento 2995
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera j ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(j ter) le azioni agroambientali e climatiche conformemente all'articolo 10 e le azioni per il benessere degli animali conformemente all'articolo 10 bis.

Or. en

Emendamento 2996
Jessika van Leeuwen, Sander Smit, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera j quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(j quater) le misure a sostegno dell'agevolazione della vita familiare nelle zone rurali, compreso l'accesso ai servizi essenziali connessi all'insediamento dei giovani agricoltori.

Or. en

Emendamento 2997
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. In linea con la strategia per il ricambio generazionale in agricoltura di cui all'articolo 15, il pacchetto di avvio per i giovani agricoltori può comprendere una serie delle misure seguenti:
	(a) il sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori a norma dell'articolo 14;
	(b) il sostegno ai piccoli agricoltori a norma dell'articolo 7 destinato ai giovani agricoltori;
	(c) il sostegno agli investimenti con un'intensità di aiuto più elevata per i giovani agricoltori;
	(d) la possibilità di finanziare investimenti effettuati dai giovani agricoltori attraverso gli strumenti finanziari di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) [...]

[NRP];

(e) il sostegno e gli incentivi agli investimenti per l'avvio di nuove imprese rurali;

(f) gli interventi di cooperazione che agevolano l'accesso all'innovazione attraverso i progetti dei gruppi operativi PEI-AGRI in conformità dell'articolo 19 del presente regolamento e dell'articolo 74 del regolamento (UE) [...] [NRP];

(g) gli interventi di cooperazione che agevolano la cooperazione intergenerazionale, compresa la successione nelle aziende agricole a norma dell'articolo 74 del regolamento (UE) [...] [NRP];

(h) il sostegno ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola a norma dell'articolo 17.

Or. en

Emendamento 2998
Céline Imart, Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri possono, conformemente alla strategia sul ricambio generazionale in agricoltura di cui all'articolo 15, stabilire un programma specifico e concreto di successione agricola, comprese misure di sostegno relative ai regimi pensionistici che facilitino la successione nelle aziende agricole dagli agricoltori che vanno in pensione agli agricoltori più giovani o ai nuovi operatori.

Or. fr

Emendamento 2999
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il pacchetto di avvio per i giovani agricoltori comprende gli interventi seguenti:
	(a) il sostegno decrescente al reddito per superficie per i giovani agricoltori a norma dell'articolo 6;
	(b) il sostegno agli investimenti con un'intensità di aiuto più elevata, conformemente all'articolo 13 del presente regolamento;
	(c) il sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori a norma dell'articolo 14.

Or. en

Motivazione

L'emendamento istituisce un sistema a due livelli per quanto riguarda l'architettura del pacchetto di avvio e le misure per il ricambio generazionale, imponendo agli Stati membri di includere l'integrazione del sostegno decrescente al reddito per superficie, il sostegno agli investimenti per i giovani agricoltori e il sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori come misure obbligatorie nel pacchetto di avvio.

Emendamento 3000
Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il pacchetto di avvio per i giovani agricoltori comprende gli interventi seguenti:
	(a) il sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori a norma

dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a);

(b) il sostegno al reddito per superficie per i giovani agricoltori a norma dell'articolo 6;

(b bis) il sostegno agli investimenti con un'intensità di aiuto più elevata per i giovani agricoltori, conformemente all'articolo 13 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 3001
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Il pacchetto di avvio per i giovani agricoltori può comprendere gli interventi seguenti:
	(a) la possibilità di finanziare investimenti effettuati dai giovani agricoltori attraverso gli strumenti finanziari di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) [...] [NRP];
	(b) il sostegno all'avvio di nuove imprese rurali;
	(c) il sostegno ai piccoli agricoltori a norma dell'articolo 7 destinato ai giovani agricoltori;
	(d) gli interventi di cooperazione che agevolano l'accesso all'innovazione attraverso i progetti dei gruppi operativi PEI-AGRI in conformità dell'articolo 19 del presente regolamento e dell'articolo 74 del regolamento (UE) [...] [NRP];
	(e) gli interventi di cooperazione che agevolano la cooperazione intergenerazionale, compresa la successione nelle aziende agricole e i programmi di mobilità fondiaria a norma dell'articolo 74 del regolamento (UE) [...]

[NRP];

(f) il sostegno ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola a norma dell'articolo 17;

(g) l'accesso a servizi di consulenza e programmi di formazione adattati alle esigenze dei giovani agricoltori, a norma dell'articolo 20.

Or. en

Motivazione

L'emendamento istituisce un sistema a due livelli per quanto riguarda l'architettura del pacchetto di avvio e le misure per il ricambio generazionale, imponendo agli Stati membri di includere una serie di altre misure volte a promuovere il ricambio generazionale, oltre agli strumenti tradizionali per i giovani agricoltori.

Emendamento 3002
Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Il pacchetto di avvio per i giovani agricoltori può comprendere le misure seguenti:
	(a) il sostegno ai piccoli agricoltori a norma dell'articolo 7;
	(b) la possibilità di finanziare investimenti attraverso gli strumenti finanziari di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) [...] [NRP];
	(c) il sostegno all'avvio di nuove imprese rurali a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento; (c bis) le misure volte alla diversificazione del reddito delle famiglie agricole in attività non agricole a norma dell'articolo 14, paragrafo 2 bis, lettera a), del presente regolamento;
	(d) gli interventi di cooperazione che agevolano l'accesso all'innovazione in

conformità dell'articolo 19 del presente regolamento e dell'articolo 74 del regolamento (UE) [...] [NRP];

(e) gli interventi di cooperazione che agevolano la cooperazione intergenerazionale, compresa la successione nelle aziende agricole a norma dell'articolo 74 del regolamento (UE) [...] [NRP];

(f) il sostegno ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola a norma dell'articolo 17 del presente regolamento;

(g) l'accesso a servizi di consulenza e a programmi di formazione a norma dell'articolo 20 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 3003
Arash Saeidi, Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nella progettazione delle misure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri integrano collegamenti e sinergie con altre misure stabilite nei rispettivi piani NRP, in particolare per quanto riguarda le misure che agevolano la successione intergenerazionale e il ricambio generazionale, gli investimenti per l'avvio di nuove imprese rurali o l'accesso ***agli*** strumenti finanziari e ***il loro utilizzo***.	2. Nella progettazione delle misure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri integrano collegamenti e sinergie con altre misure stabilite nei rispettivi piani NRP, in particolare per quanto riguarda le misure che agevolano la successione intergenerazionale e il ricambio generazionale, ***compresi i trasferimenti non familiari ai nuovi operatori e la promozione di modelli di agricoltura collettiva,*** gli investimenti per l'avvio di nuove imprese rurali ***allineate sulla transizione agroecologica e le filiere corte,*** o l'accesso ***e l'utilizzo di*** strumenti finanziari ***come i prestiti senza interesse e i meccanismi pubblici di proprietà fondiaria, per prevenire il sovraindebitamento e contrastare la speculazione fondiaria***. ***Tali sinergie dovrebbero inoltre includere strumenti***

	nazionali di regolamentazione fondiaria, misure che garantiscano pensioni dignitose per accelerare il trasferimento dei terreni, nonché la protezione della salute sul lavoro per i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori.

Or. fr

Emendamento 3004
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nella progettazione delle misure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri integrano collegamenti e sinergie con altre misure stabilite nei rispettivi piani NRP, in particolare per quanto riguarda le misure che agevolano la successione intergenerazionale e il ricambio generazionale, gli investimenti per l'avvio di nuove imprese rurali o l'accesso agli strumenti finanziari e il loro utilizzo.	2. Nella progettazione delle misure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri integrano collegamenti e sinergie con altre misure stabilite nei rispettivi piani NRP, in particolare per quanto riguarda le misure che agevolano la successione intergenerazionale e il ricambio generazionale, ***i servizi di sostituzione nell'azienda agricola e*** gli investimenti per l'avvio di nuove imprese rurali***, gli strumenti di gestione del rischio*** o l'accesso agli strumenti finanziari e il loro utilizzo.

Or. en

Emendamento 3005
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nella progettazione delle misure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri integrano collegamenti e sinergie con altre misure stabilite nei rispettivi piani NRP, in	2. ***2.*** Nella progettazione delle misure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri integrano collegamenti e sinergie***, anche di natura finanziaria,*** con altre misure

particolare per quanto riguarda le misure che agevolano la successione intergenerazionale e il ricambio generazionale, gli investimenti per l'avvio di nuove imprese rurali o l'accesso agli strumenti finanziari e il loro utilizzo.	stabilite nei rispettivi piani NRP, in particolare per quanto riguarda le misure che agevolano la successione intergenerazionale e il ricambio generazionale, gli investimenti per l'avvio di nuove imprese rurali o l'accesso agli strumenti finanziari e il loro utilizzo.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento aggiunge una disposizione al testo della Commissione, specificando che i legami e le sinergie tra le varie misure dei programmi nazionali di riforma (PNR) devono riflettersi anche in termini finanziari, promuovendo in tal modo, tra l'altro, l'efficienza della spesa pubblica nel perseguimento di obiettivi importanti come il ricambio generazionale in agricoltura.

Emendamento 3006
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nella progettazione delle misure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri integrano collegamenti e sinergie con altre misure stabilite nei rispettivi piani NRP, in particolare per quanto riguarda le misure che agevolano la successione intergenerazionale e il ricambio generazionale, gli investimenti per l'avvio di nuove imprese rurali o l'accesso agli strumenti finanziari e il loro utilizzo.	2. Nella progettazione delle misure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri integrano collegamenti e sinergie con altre misure stabilite nei rispettivi piani NRP, in particolare per quanto riguarda le misure che agevolano la successione intergenerazionale e il ricambio generazionale, ***i servizi di sostituzione nell'azienda agricola e*** gli investimenti per l'avvio di nuove imprese rurali o l'accesso agli strumenti finanziari e il loro utilizzo.

Or. en

Emendamento 3007
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nella progettazione delle misure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri integrano collegamenti e sinergie con altre misure stabilite nei rispettivi piani NRP, in particolare per quanto riguarda le misure che agevolano la successione intergenerazionale e il ricambio generazionale, gli investimenti per l'avvio di nuove imprese rurali o l'accesso agli strumenti finanziari e il loro utilizzo.	2. Nella progettazione delle misure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri integrano collegamenti e sinergie con altre misure stabilite nei rispettivi piani NRP, in particolare per quanto riguarda le misure che agevolano la successione intergenerazionale e il ricambio generazionale, ***i servizi di sostituzione nell'azienda agricola e*** gli investimenti per l'avvio di nuove imprese rurali o l'accesso agli strumenti finanziari e il loro utilizzo.

Or. en

Emendamento 3008
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nella progettazione delle misure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri integrano collegamenti e sinergie con altre misure stabilite nei rispettivi piani NRP, in particolare per quanto riguarda le misure che agevolano la successione intergenerazionale e il ricambio generazionale, gli investimenti per l'avvio di nuove imprese rurali o l'accesso agli strumenti finanziari e il loro utilizzo.	2. Nella progettazione ***degli interventi e*** delle misure di cui al paragrafo 1 ***bis e 1 ter***, gli Stati membri integrano collegamenti e sinergie con altre misure stabilite nei rispettivi piani NRP, in particolare per quanto riguarda le misure che agevolano la successione intergenerazionale e il ricambio generazionale, gli investimenti per l'avvio di nuove imprese rurali o l'accesso agli strumenti finanziari e il loro utilizzo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento fa riferimento ai paragrafi che stabiliscono le misure per il ricambio generazionale incluse nel pacchetto di avvio.

Emendamento 3009
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nella progettazione delle misure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri integrano collegamenti e sinergie con altre misure stabilite nei rispettivi piani NRP, in particolare per quanto riguarda le misure che agevolano la successione intergenerazionale e il ricambio generazionale, gli investimenti per l'avvio di nuove imprese rurali o l'accesso agli strumenti finanziari e il loro utilizzo.	2. Nella progettazione delle misure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri integrano collegamenti e sinergie con altre misure stabilite nei rispettivi piani NRP, in particolare per quanto riguarda le misure che agevolano la successione intergenerazionale e il ricambio generazionale***, i servizi di sostituzione nell'azienda agricola***, gli investimenti per l'avvio di nuove imprese rurali o l'accesso agli strumenti finanziari e il loro utilizzo.

Or. en

Emendamento 3010
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione europea, in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti, sta sviluppando strumenti di finanziamento speciali con bassi tassi di interesse e garanzie europee per i giovani e i nuovi agricoltori.

Or. el

Emendamento 3011
Christine Singer, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Al fine di agevolare l'accesso agli interventi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri istituiscono un punto di accesso unico per i giovani agricoltori che può fornire, tra l'altro, informazioni sulle opportunità di sostegno e sulle relative procedure, e facilitare l'ingresso e l'insediamento nel settore agricolo, compresa la presentazione delle domande di finanziamento e l'orientamento.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Tutti gli agricoltori, non solo i giovani agricoltori, dovrebbero beneficiare di un facile accesso alle informazioni e all'orientamento. Si propone, pertanto, di modificare questo paragrafo e di spostarlo all'articolo 5.

Emendamento 3012
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Al fine di agevolare l'accesso agli interventi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri istituiscono un punto di accesso unico per i giovani agricoltori che può fornire, tra l'altro, informazioni sulle opportunità di sostegno e sulle relative procedure, e facilitare l'ingresso e l'insediamento nel settore agricolo, compresa la presentazione delle domande di finanziamento e l'orientamento.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Tutti gli agricoltori, non solo i giovani agricoltori, dovrebbero beneficiare di un facile accesso alle informazioni e all'orientamento. Si propone di modificare questo paragrafo e di spostarlo all'articolo 5.

Emendamento 3013
Stefan Köhler, Marion Walsmann

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Al fine di agevolare l'accesso agli interventi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri istituiscono un punto di accesso unico per i giovani agricoltori che ***può fornire, tra l'altro,*** informazioni sulle opportunità di sostegno e sulle relative procedure***,*** e ***facilitare*** l'ingresso e l'insediamento nel settore agricolo***, compresa la presentazione delle domande di finanziamento e l'orientamento***.	3. Al fine di agevolare l'accesso agli interventi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri istituiscono un punto di accesso unico per i giovani agricoltori ***quale primo punto di contatto obbligatorio,*** che***:***
	(a) fornisce informazioni sulle opportunità di sostegno e sulle relative procedure***;***
	(b) fornisce orientamenti individuali sulla combinazione degli strumenti di sostegno;
	(c) fornisce assistenza nella presentazione delle domande; e
	(d) facilita l'ingresso e l'insediamento nel settore agricolo.
	Il punto di accesso unico è accessibile sia fisicamente che digitalmente.

Or. en

Emendamento 3014
Jérémy Decerle, Benoit Cassart, Laurence Farreng, Stéphanie Yon-Courtin, Grégory Allione, Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Al fine di agevolare l'accesso agli interventi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri istituiscono un punto di accesso unico per i giovani agricoltori che può fornire, tra l'altro, informazioni sulle opportunità di sostegno e sulle relative procedure, e facilitare l'ingresso e l'insediamento nel settore agricolo, compresa la presentazione delle domande di finanziamento e l'orientamento.	3. Al fine di agevolare l'accesso agli interventi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri istituiscono un punto di accesso unico per i giovani agricoltori che può fornire, tra l'altro, informazioni sulle opportunità di sostegno e sulle relative procedure, e facilitare l'ingresso e l'insediamento nel settore agricolo, compresa la presentazione delle domande di finanziamento e l'orientamento. ***Questo punto di accesso unico dovrebbe inoltre fornire sostegno agli agricoltori che stanno valutando la possibilità di abbandonare l'agricoltura, in modo da guidarli nel processo di trasferimento della loro azienda a un giovane agricoltore.***

Or. en

Emendamento 3015
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Ton Diepeveen, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Al fine di agevolare l'accesso agli interventi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri istituiscono un punto di accesso unico per i giovani agricoltori che può fornire, tra l'altro, informazioni sulle opportunità di sostegno e sulle relative procedure, e facilitare l'ingresso e l'insediamento nel settore agricolo, compresa la presentazione delle domande di finanziamento e l'orientamento.	3. Al fine di agevolare l'accesso agli interventi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri istituiscono un punto di accesso unico per i giovani agricoltori che può fornire, tra l'altro, informazioni sulle opportunità di sostegno e sulle relative procedure, e facilitare l'ingresso e l'insediamento nel settore agricolo, compresa la presentazione delle domande di finanziamento e l'orientamento. ***Tale ruolo può essere affidato a un'autorità o a un organismo di gestione esistente.***

Or. en

Emendamento 3016
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Al fine di agevolare l'accesso agli interventi di cui ***al paragrafo*** 1, gli Stati membri istituiscono un punto di accesso unico per i giovani agricoltori che ***può fornire***, tra l'altro, informazioni sulle opportunità di sostegno e sulle relative procedure, e facilitare l'ingresso e l'insediamento nel settore agricolo, compresa la presentazione delle domande di finanziamento e l'orientamento.	3. Al fine di agevolare l'accesso agli interventi di cui ***ai paragrafi*** 1 ***bis e 1 ter***, gli Stati membri istituiscono un punto di accesso unico per i giovani agricoltori che ***fornisce***, tra l'altro, informazioni sulle opportunità di sostegno e sulle relative procedure, e facilitare l'ingresso e l'insediamento nel settore agricolo, compresa la presentazione delle domande di finanziamento e l'orientamento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento fa riferimento ai paragrafi che stabiliscono le misure per il ricambio generazionale incluse nel pacchetto di avvio. Impone inoltre agli Stati membri di fornire informazioni sulle opportunità di sostegno dei giovani agricoltori nei punti di accesso unici.

Emendamento 3017
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Al fine di agevolare l'accesso agli interventi di cui ***al paragrafo*** 1, gli Stati membri istituiscono un punto di accesso unico per i giovani agricoltori che può fornire, tra l'altro, informazioni sulle opportunità di sostegno e sulle relative procedure, e facilitare l'ingresso e l'insediamento nel settore agricolo, compresa la presentazione delle domande	3. Al fine di agevolare l'accesso agli interventi di cui ***ai paragrafi*** 1 ***e 2***, gli Stati membri istituiscono un punto di accesso unico per i giovani agricoltori che può fornire, tra l'altro, informazioni sulle opportunità di sostegno e sulle relative procedure, e facilitare l'ingresso e l'insediamento nel settore agricolo, compresa la presentazione delle domande

di finanziamento e l'orientamento.	di finanziamento e l'orientamento.

Or. en

Emendamento 3018
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Al fine di agevolare l'accesso agli interventi di cui ***al paragrafo*** 1, gli Stati membri istituiscono un punto di accesso ***unico*** per i giovani agricoltori che può fornire, tra l'altro, informazioni sulle opportunità di sostegno e sulle relative procedure, e facilitare l'ingresso e l'insediamento nel settore agricolo, compresa la presentazione delle domande di finanziamento e l'orientamento.	3. Al fine di agevolare l'accesso agli interventi di cui ***ai paragrafi*** 1 ***e 2***, gli Stati membri istituiscono un punto di accesso per i giovani agricoltori che può fornire, tra l'altro, informazioni sulle opportunità di sostegno e sulle relative procedure, e facilitare l'ingresso e l'insediamento nel settore agricolo, compresa la presentazione delle domande di finanziamento e l'orientamento.

Or. en

Emendamento 3019
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri provvedono affinché ogni giovane o nuovo agricoltore abbia libero accesso ai servizi di consulenza, all'orientamento aziendale, alla formazione digitale e all'assistenza tecnica per un periodo di almeno cinque anni dalla data del primo insediamento.
	Gli Stati membri adottano inoltre misure per agevolare il trasferimento delle aziende agricole a conduzione familiare dalle generazioni più anziane a quelle più giovani attraverso la tassazione, gli

incentivi finanziari e i servizi di consulenza.

Or. el

Emendamento 3020
Christine Singer, Asger Christensen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Paragrafo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri definiscono la qualifica minima richiesta per ottenere il sostegno di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d) e f), del presente articolo. A tal fine, gli Stati membri tengono conto dei titoli di studio con contenuto agricolo o pertinenza alla produzione agricola.

Or. en

Motivazione

La formazione agricola dovrebbe essere considerata un prerequisito fondamentale per gestire con successo un'azienda agricola a lungo termine. Le conoscenze acquisite attraverso tale formazione aiutano i gestori delle aziende agricole a prendere decisioni valide. Pertanto, si ritiene che l'istruzione agricola formale sia un requisito di ammissibilità necessario per il sostegno ai giovani agricoltori.

Emendamento 3021
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Paragrafo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri definiscono la qualifica minima richiesta per ottenere il sostegno di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d) e f), del presente articolo. A tal fine, gli Stati membri tengono conto dei titoli di studio con contenuto agricolo o

pertinenza alla produzione agricola.

Or. en

Motivazione

La formazione agricola dovrebbe essere considerata un prerequisito fondamentale per gestire con successo un'azienda agricola a lungo termine. Le conoscenze acquisite attraverso tale formazione aiutano i gestori delle aziende agricole a prendere decisioni valide. Pertanto, si ritiene che l'istruzione agricola formale sia un requisito di ammissibilità necessario per il sostegno ai giovani agricoltori.

Emendamento 3022
Thomas Waitz

Proposta di regolamento
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 16 bis
	Pacchetto di avvio per le colture leguminose
	1. Gli Stati membri possono stabilire un pacchetto di sostegno specifico per la diversificazione mediante colture leguminose per gli alimenti e i mangimi. Il pacchetto di avvio per le colture leguminose comprende una serie delle misure seguenti:
	(a) il sostegno all'avvio della produzione di colture leguminose a norma dell'articolo 14;
	(b) il sostegno finanziario mirato per la coltivazione di colture leguminose, comprese le azioni agroambientali e climatiche conformemente all'articolo 10, anche per la rotazione delle colture, e il sostegno accoppiato al reddito per le colture proteiche conformemente all'articolo 11;
	(c) il sostegno alla partecipazione a strumenti di gestione del rischio per proteggere gli agricoltori dalla variabilità delle colture leguminose ad alto

rendimento, conformemente all'articolo 12;

(d) il sostegno all'investimento con un'intensità di aiuto più elevata per la coltivazione e la trasformazione delle colture leguminose a norma dell'articolo 13;

(e) la possibilità di finanziare investimenti nella trasformazione in azienda di colture leguminose nonché in nuove imprese rurali nel settore delle colture leguminose attraverso gli strumenti finanziari di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) [...] [NRP];

(f) l'accesso a servizi di consulenza e programmi di formazione e piattaforme di condivisione delle conoscenze adattati alle esigenze dei giovani agricoltori nel settore delle colture leguminose a norma dell'articolo 20;

(g) gli interventi di cooperazione che agevolano l'accesso alla ricerca e all'innovazione nell'ambito delle colture leguminose attraverso i progetti dei gruppi operativi PEI-AGRI in conformità dell'articolo 19 del presente regolamento e dell'articolo 74 del regolamento (UE) [...] [NRP].

2. Nella progettazione delle misure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono integrare collegamenti e sinergie con altre misure stabilite nei rispettivi piani NRP, tra cui le azioni agroambientali e per il clima, gli investimenti per l'avvio di nuove imprese rurali o il sostegno per la condivisione della conoscenza nel settore agricolo.

3. Al fine di agevolare l'accesso agli interventi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono istituire un punto di accesso unico per i nuovi agricoltori di colture leguminose che può fornire, tra l'altro, informazioni sulle opportunità di sostegno e sulle relative procedure al fine di facilitare e ridurre i rischi nella fase iniziale della produzione di colture

leguminose, compresa la presentazione delle domande di finanziamento e l'orientamento.

Or. en

Emendamento 3023
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 16 bis
	Aziende agricole didattiche, sperimentali e di ricerca
	1. In deroga al concetto di azienda di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) […] [NRP], un'azienda agricola didattica, sperimentale o di ricerca è considerata un'azienda autonoma per tutti gli scopi del presente regolamento, compresa l'applicazione di massimali, degressività, pagamenti ridistributivi e modulazione del sostegno basata sulle dimensioni, e l'entità cui fa capo è considerata un beneficiario autonomo per tale azienda, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
	(a) l'azienda è gestita da una persona giuridica di diritto pubblico, da un'università, da un'organizzazione professionale o da un istituto di istruzione, di formazione professionale o di ricerca senza scopo di lucro riconosciuto ai sensi del diritto nazionale;
	(b) l'obiettivo principale dell'azienda è l'istruzione e la formazione nel settore agricolo e forestale nell'ambito di un programma di istruzione riconosciuto ai sensi del diritto nazionale, la ricerca agricola e forestale o la sperimentazione e la dimostrazione nel settore agricolo e forestale;

(c) l'azienda è gestita in modo indipendente in termini di organizzazione, personale e contabilità e dispone di una propria gestione nonché di unità di produzione territorialmente distinte;

(d) l'azienda esisteva già come unità di produzione indipendente il 16 luglio 2025.

2. Le domande di aiuto possono essere presentate separatamente per ciascuna azienda di cui al paragrafo 1 e le decisioni amministrative sono adottate per ogni singola azienda. Le infrazioni, le deroghe e le sanzioni riguardanti un'azienda di cui al paragrafo 1 non pregiudicano il sostegno alle altre aziende della stessa entità.

3. Il trattamento come azienda autonoma di cui al paragrafo 1 non è considerato come la creazione artificiale di condizioni volte a ricevere sostegno. Gli Stati membri verificano periodicamente che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 e revocano il trattamento come azienda autonoma qualora una di tali condizioni non sia soddisfatta.

4. Il presente articolo non costituisce un diritto al sostegno per i giovani agricoltori a norma degli articoli da 14 a 16 a beneficio dell'entità.

Or. de

Motivazione

The amendment eliminates the mandatory aggregation of agricultural teaching, experimental, and research holdings operated by the same legal entity, a requirement that affects educational institutions, universities, research institutes, and professional bodies in numerous Member States. Each site constitutes a functionally independent production unit with its own management; applying capping, degressivity, and modulation to the combined total of all sites defeats the purpose of these instruments, which are intended to target large commercial farming structures. The four cumulative conditions—namely, that the operator is a non-profit entity, that the principal purpose of the holding is education, research, or experimentation, that the holding is genuinely organisationally independent, and that it existed before the date on which the Commission proposal was submitted—ensure that only genuine teaching, experimental, and research holdings are covered and that no commercial structure can subsequently fall within the scope of the provision through restructuring or the establishment of purported educational facilities.

Paragraph 2 removes the administrative concentration of risk associated with a single, consolidated aid application, under which errors at one site may jeopardise the payments for all sites. Paragraph 3 clarifies the relationship between this provision and the anti-circumvention clauses of this Regulation and requires Member States to carry out continuous verification. Paragraph 4 ensures that the separate treatment of such holdings cannot be relied upon to derive eligibility for interventions supporting young farmers.

Emendamento 3024
Barry Cowen, Asger Christensen, Emma Wiesner, Sigrid Friis, Michal Wiezik, Benoit Cassart, Christine Singer, Elsi Katainen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 16 bis
	Pacchetto di avvio per le colture proteiche
	1. Gli Stati membri possono stabilire un pacchetto di sostegno specifico per la diversificazione mediante colture proteiche per gli alimenti e i mangimi. Il pacchetto di avvio per le colture proteiche comprende una serie delle misure seguenti:
	(a) il sostegno all'avvio della produzione di colture proteiche a norma dell'articolo 14; (b) il sostegno finanziario mirato per la coltivazione di colture proteiche, comprese le azioni agroambientali e climatiche conformemente all'articolo 10 e un sostegno accoppiato al reddito per le colture proteiche conformemente all'articolo 11; (c) il sostegno alla partecipazione a strumenti di gestione del rischio per proteggere gli agricoltori dalla variabilità delle colture proteiche ad alto rendimento, conformemente all'articolo 12; (d) il sostegno all'investimento con un'intensità di aiuto più elevata per la coltivazione e la trasformazione delle colture proteiche a norma dell'articolo 13; (e) la possibilità di finanziare investimenti nella trasformazione in azienda di colture proteiche nonché in nuove imprese rurali nel settore delle colture proteiche

attraverso gli strumenti finanziari di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) [...] [NRP]; (f) l'accesso a servizi di consulenza e programmi di formazione e piattaforme di condivisione delle conoscenze adattati alle esigenze dei giovani agricoltori nel settore delle colture proteiche a norma dell'articolo 20; (g) interventi di cooperazione che agevolano l'accesso alla ricerca e all'innovazione nell'ambito delle colture proteiche attraverso i progetti dei gruppi operativi PEI-AGRI in conformità dell'articolo 19 del presente regolamento e dell'articolo 74 del regolamento (UE) [...] [NRP];

2. Nella progettazione delle misure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono integrare collegamenti e sinergie con altre misure stabilite nei rispettivi piani NRP, tra cui le azioni agroambientali e per il clima, gli investimenti per l'avvio di nuove imprese rurali o il sostegno per la condivisione della conoscenza nel settore agricolo.

3. Al fine di agevolare l'accesso agli interventi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono istituire un punto di accesso unico per i nuovi agricoltori di colture proteiche che può fornire, tra l'altro, informazioni sulle opportunità di sostegno e sulle relative procedure al fine di facilitare e ridurre i rischi nella fase iniziale della produzione di colture proteiche, compresa la presentazione delle domande di finanziamento e l'orientamento.

Or. en

Emendamento 3025
Benoit Cassart, Christine Singer, Barry Cowen, Jérémy Decerle, Ciaran Mullooly, Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 16 bis
	Strategia per l'allevamento
	Gli Stati membri stabiliscono nel loro piano NRP una strategia per l'allevamento, a livello nazionale o, se del caso, a livello regionale, tenendo conto della struttura costituzionale e istituzionale dello Stato membro, al fine di migliorare l'efficacia e la coerenza degli interventi rivolti agli allevatori a norma del presente regolamento e delle iniziative nazionali volte ad arrestare il calo del patrimonio zootecnico, a rilanciare la produzione zootecnica e a renderla più resiliente.
	La strategia comprende:
	(a) una valutazione della situazione demografica attuale nel settore zootecnico;
	(b) l'individuazione delle barriere all'ingresso per gli allevatori e le proposte di iniziative e misure nazionali volte a superarle e ad arrestare il calo del patrimonio zootecnico;
	(c) la descrizione del modo in cui le iniziative e le misure nazionali accelereranno il ricambio generazionale nel settore zootecnico, rilanceranno la produzione e la renderanno più resiliente;

Or. en

Emendamento 3026
Barry Cowen, Asger Christensen, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Benoit Cassart, Elsi Katainen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 16 ter

Strategia per la diversificazione delle proteine

Gli Stati membri stabiliscono nel loro piano NRP una strategia per la diversificazione delle proteine, al fine di migliorare l'efficacia e la coerenza degli interventi a sostegno della diversificazione delle proteine a norma del presente regolamento, nonché delle iniziative nazionali. La strategia comprende:

(a) una valutazione della situazione attuale per quanto riguarda la diversificazione delle proteine nel settore dei mangimi e degli alimenti, compresi i tassi nazionali di autosufficienza delle colture proteiche e le potenziali lacune nelle catene del valore per le colture proteiche, compresi gli impianti di trasformazione, stoccaggio e distribuzione; (b) l'individuazione delle barriere all'ingresso per la diversificazione delle proteine a livello di azienda agricola per i nuovi agricoltori e gli agricoltori esistenti, anche per quanto riguarda la coltivazione di colture proteiche, e delle proposte di iniziative e misure nazionali per superarle; (c) le sinergie tra le misure che contribuiscono alla diversificazione delle proteine stabilite nel piano NRP.

Or. en

Motivazione

La dipendenza dell'UE dalle colture proteiche importate espone il settore dei mangimi e degli alimenti alla volatilità dell'approvvigionamento e indebolisce l'autonomia strategica. Una strategia specifica per la diversificazione delle proteine garantisce che gli Stati membri adottino un approccio coerente e basato su dati concreti per colmare le lacune in materia di autosufficienza e promuovere la diffusione delle colture proteiche.

Emendamento 3027
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***possono fornire sostegno*** ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola, ***consentendo agli*** agricoltori ***di usufruire di un congedo per*** malattia, nascita dei figli, cura dei figli ***e*** di altri familiari, ***vacanze*** ed eventi della vita analoghi, ***nonché per la partecipazione a corsi di formazione, come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP***.	1. Gli Stati membri ***garantiscono una dotazione sufficiente*** ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola, ***come specificato nei loro piani NRP, al fine di garantire una copertura adeguata ed efficace delle assenze temporanee degli*** agricoltori ***e dei membri della famiglia che lavorano abitualmente nell'azienda agricola. Tali servizi devono consentire la sostituzione in caso di*** malattia ***o infortunio, congedo per*** nascita dei figli, cura dei figli ***o*** di altri familiari, ***ferie annuali, partecipazione ad attività di formazione*** ed eventi della vita analoghi, ***contribuendo a garantire posti di lavoro di qualità, la continuità dell'attività agricola e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata***.

Or. es

Emendamento 3028
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Cristina Guarda

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri possono fornire sostegno ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola, consentendo agli agricoltori di usufruire di un congedo per malattia, nascita dei figli, cura dei figli e di altri familiari, vacanze ed eventi della vita analoghi, nonché per la partecipazione a corsi di formazione, come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP.	1. Gli Stati membri possono fornire sostegno ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola, consentendo agli agricoltori di usufruire di un congedo per malattia, nascita dei figli, cura dei figli e di altri familiari, vacanze ed eventi della vita analoghi, nonché per la partecipazione a corsi di formazione ***e per l'esercizio di mansioni dirigenziali e dei doveri dei datori di lavoro nell'ambito del dialogo sociale, degli organi di partecipazione dei lavoratori e dei negoziati di contrattazione collettiva***, come ulteriormente specificato

nei rispettivi piani NRP.

Or. en

Emendamento 3029
Arash Saeidi, Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***possono fornire sostegno ai*** servizi di sostituzione nell'azienda agricola, ***consentendo agli*** agricoltori di usufruire di un congedo per malattia***, nascita dei figli, cura dei figli e di altri familiari, vacanze ed eventi della vita analoghi, nonché*** per la ***partecipazione a corsi di formazione, come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP***.	1. Gli Stati membri ***forniscono*** servizi di sostituzione nell'azienda agricola, ***garantendo il diritto effettivo degli*** agricoltori di usufruire di***:***
	(a) un congedo per malattia ***o infortunio, anche in caso di malattie professionali o di burnout;***
	(b) un congedo di maternità;
	(c) un congedo parentale;
	(d) un congedo per la ***segnalazione dell'insorgenza di una disabilità, di una patologia cronica che richieda un percorso terapeutico o di un tumore in un minore***.

Or. fr

Emendamento 3030
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. Gli Stati membri possono fornire sostegno ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola, consentendo agli agricoltori di usufruire di un congedo per malattia, nascita dei figli, cura dei figli e di altri familiari, vacanze ***ed*** eventi della vita analoghi, nonché per la partecipazione a corsi di formazione, come ulteriormente specificato nei rispettivi piani ***NRP***.	1. Gli Stati membri possono fornire sostegno ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola, consentendo agli agricoltori ***e ai membri della famiglia che lavorano nell'azienda agricola*** di usufruire di un congedo per malattia, nascita dei figli, ***per la*** cura dei figli e di altri familiari, ***per*** vacanze ***e per*** eventi della vita analoghi, nonché per la partecipazione a corsi di formazione, come ulteriormente specificato nei rispettivi piani ***di programmi nazionali di ripresa***.

Or. es

Emendamento 3031
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri possono fornire sostegno ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola, consentendo agli agricoltori di usufruire di un congedo per malattia, nascita dei figli, cura dei figli e di altri familiari, vacanze ed eventi della vita analoghi, ***nonché per la*** partecipazione ***a corsi*** di formazione, come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP.	1. Gli Stati membri possono fornire sostegno ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola, consentendo agli agricoltori di usufruire di un congedo per malattia, nascita dei figli, cura dei figli e di altri familiari, vacanze ed eventi della vita analoghi, partecipazione ***ad attività*** di formazione***, nonché per accedere al sostegno psicologico fornito da reti di solidarietà e organizzazioni riconosciute***, come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP.

Or. en

Motivazione

Gli agricoltori sono sempre più esposti a livelli elevati di stress, isolamento, incertezza finanziaria e problemi di salute mentale. L'accesso ai servizi di sostegno morale e psicologico è pertanto una componente essenziale del benessere degli agricoltori e contribuisce alla resilienza e alla sostenibilità a lungo termine del settore agricolo.

Emendamento 3032
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***possono fornire*** sostegno ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola, consentendo agli agricoltori di usufruire di un congedo per malattia, nascita dei figli, ***cura*** dei figli e di altri familiari, vacanze ed eventi della vita analoghi, nonché per la partecipazione a corsi di formazione, come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP.	1. Gli Stati membri ***forniscono*** sostegno ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola, consentendo agli agricoltori di usufruire di un congedo per malattia***, salute mentale***, nascita dei figli***, maternità e paternità, responsabilità di assistenza*** dei figli e di altri familiari, vacanze ed eventi della vita analoghi, nonché per la partecipazione a corsi di formazione, come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP.

Or. en

Emendamento 3033
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Maria Noichl, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri possono fornire sostegno ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola, consentendo agli agricoltori di usufruire di un congedo per malattia, nascita dei figli, cura dei figli e di altri familiari, vacanze ed eventi della vita analoghi, nonché per la partecipazione a corsi di formazione, come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP.	1. Gli Stati membri possono fornire sostegno ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola, consentendo agli agricoltori ***e ai familiari che lavorano nell'azienda*** di usufruire di un congedo per malattia, nascita dei figli, cura dei figli e di altri familiari, vacanze ed eventi della vita analoghi, nonché per la partecipazione a corsi di formazione ***e programmi educativi***, come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP.

Or. en

Emendamento 3034
Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri possono fornire sostegno ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola, consentendo agli agricoltori di usufruire di un congedo per malattia, nascita dei figli, cura dei figli e di altri familiari, vacanze ed eventi della vita analoghi, nonché per la partecipazione a corsi di formazione, come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP.	1. Gli Stati membri possono fornire sostegno ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola, consentendo agli agricoltori ***e ai familiari che lavorano nell'azienda*** di usufruire di un congedo per malattia, nascita dei figli, cura dei figli e di altri familiari, vacanze ed eventi della vita analoghi, nonché per la partecipazione a corsi di formazione, come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP.

Or. fr

Emendamento 3035
Christine Singer, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***possono fornire*** sostegno ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola, consentendo agli agricoltori di usufruire di un congedo per malattia, nascita dei figli, cura dei figli e di altri familiari, vacanze ed eventi della vita analoghi, nonché per la partecipazione a corsi di formazione, come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP.	1. Gli Stati membri ***forniscono*** sostegno ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola, consentendo agli agricoltori ***e ai familiari che lavorano nell'azienda*** di usufruire di un congedo per malattia, nascita dei figli, cura dei figli e di altri familiari, vacanze ed eventi della vita analoghi, nonché per la partecipazione a corsi di formazione, come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP.

Or. en

Motivazione

I servizi di sostituzione nell'azienda agricola sono essenziali per garantire la continuità del lavoro agricolo e per rendere l'attività agricola più compatibile con le malattie, la gravidanza, le responsabilità di assistenza, le vacanze, la formazione e altri eventi della vita.

Dovrebbero pertanto essere sostenuti dagli Stati membri anziché rimanere puramente facoltativi. Il termine "agricoltore" è troppo ristretto, in quanto anche i familiari che lavorano nell'azienda contribuiscono alla forza lavoro, anche quando il loro lavoro non è retribuito. Estendere l'accesso a tali soggetti rafforza la loro posizione e contribuisce a garantire la disponibilità di manodopera nell'azienda.

Emendamento 3036
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri possono fornire sostegno ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola, consentendo agli agricoltori di usufruire di un congedo per malattia, nascita dei figli, cura dei figli e di altri familiari, vacanze ed eventi della vita analoghi, nonché per la partecipazione a corsi di formazione, come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP.	1. Gli Stati membri possono fornire sostegno ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola, consentendo agli agricoltori ***e ai familiari che lavorano nell'azienda*** di usufruire di un congedo per malattia, nascita dei figli, cura dei figli e di altri familiari, vacanze ed eventi della vita analoghi, nonché per la partecipazione a corsi di formazione, come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP.

Or. en

Motivazione

Il termine "agricoltore" è troppo restrittivo. Qualsiasi familiare che lavora nell'azienda contribuisce alla forza lavoro, anche se non è retribuito a tal fine. I servizi di sostituzione nell'azienda agricola possono pertanto essere messi a disposizione dei familiari, sia rafforzando la loro posizione (ad esempio quella della moglie dell'agricoltore durante la gravidanza) sia garantendo la disponibilità continua di forza lavoro nell'azienda agricola.

Emendamento 3037
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri possono fornire sostegno ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola, consentendo agli	1. Gli Stati membri possono fornire sostegno ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola, consentendo agli

agricoltori di usufruire di un congedo per malattia, nascita dei figli, cura dei figli e di altri familiari, vacanze ed eventi della vita analoghi, nonché per la partecipazione a corsi di formazione, come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP.	agricoltori di usufruire di un congedo per malattia, nascita dei figli, cura dei figli e di altri familiari, vacanze ed eventi della vita analoghi, ***per ristabilire la salute mentale,*** nonché per la partecipazione a corsi di formazione, come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP.

Or. el

Emendamento 3038
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri possono fornire sostegno ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola, consentendo agli agricoltori di usufruire di un congedo per malattia, nascita dei figli, cura dei figli e di altri familiari, vacanze ed eventi della vita analoghi, nonché per la partecipazione a corsi di formazione, come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP.	1. Gli Stati membri possono fornire sostegno ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola, consentendo agli agricoltori ***e ai familiari che lavorano nell'azienda*** di usufruire di un congedo per malattia, nascita dei figli, cura dei figli e di altri familiari, vacanze ed eventi della vita analoghi, nonché per la partecipazione a corsi di formazione, come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP.

Or. en

Emendamento 3039
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri possono fornire sostegno ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola, consentendo agli agricoltori di usufruire di un congedo per malattia, nascita dei figli, cura dei figli e di	1. Gli Stati membri possono fornire sostegno ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola, consentendo agli agricoltori di usufruire di un congedo per malattia, nascita dei figli, cura dei figli e di

altri familiari, vacanze ed eventi della vita analoghi, nonché per la partecipazione a corsi di formazione***, come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP***.	altri familiari, vacanze ed eventi della vita analoghi, nonché per la partecipazione a corsi di formazione ***e la trasmissione del know-how***.

Or. pt

Emendamento 3040
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Cristina Guarda, Ana Miranda Paz

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. I servizi forniscono inoltre sostegno ai lavoratori agricoli che partecipano a corsi di formazione, a programmi educativi, all'esercizio delle funzioni sindacali e di rappresentanza dei lavoratori nel quadro del dialogo sociale, degli organismi di partecipazione dei lavoratori e dei negoziati di contrattazione collettiva, come specificato in modo più dettagliato nei rispettivi piani NRP.

Or. en

Emendamento 3041
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Cristina Guarda

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Tale sostegno è limitato all'avvio di servizi di sostituzione nell'azienda agricola e ai costi salariali dei lavoratori che sostituiscono il conduttore dell'azienda per un periodo di tempo limitato.	2. Tale sostegno è limitato all'avvio di servizi di sostituzione nell'azienda agricola e ai costi salariali dei lavoratori che sostituiscono il conduttore dell'azienda per un periodo di tempo limitato.

	Il sostegno comprende anche la continuazione del pagamento dei salari durante le misure di formazione e istruzione, nonché l'esercizio delle funzioni sindacali e di rappresentanza dei lavoratori, compresi la preparazione, la partecipazione, il follow-up e l'attuazione dei risultati del dialogo strutturato, fino al 10 % del loro orario di lavoro.

Or. en

Emendamento 3042
Arash Saeidi, Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Tale sostegno ***è limitato all'***avvio di servizi di sostituzione ***nell'azienda agricola e ai*** costi ***salariali*** dei lavoratori che sostituiscono il conduttore dell'azienda per un periodo di tempo limitato.	2. Tale sostegno ***deve coprire l'***avvio di servizi di sostituzione ***e sovvenzionare interamente i*** costi ***dei salari*** dei lavoratori che sostituiscono il conduttore dell'azienda per un periodo limitato***, la cui durata non può essere inferiore al minimo previsto dalle disposizioni nazionali applicabili ai casi in questione***.

Or. fr

Emendamento 3043
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Maria Noichl, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Tale sostegno è limitato all'avvio di servizi di sostituzione nell'azienda agricola e ai costi salariali dei lavoratori che sostituiscono il conduttore dell'azienda per	2. Tale sostegno è limitato all'avvio di servizi di sostituzione nell'azienda agricola e ai costi salariali dei lavoratori che sostituiscono il conduttore dell'azienda ***o i***

un periodo di tempo limitato.	***familiari che lavorano nell'azienda*** per un periodo di tempo limitato.

Or. en

Emendamento 3044
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. I servizi di sostituzione temporanea prestati tramite organismi riconosciuti di sostituzione delle aziende agricole, cooperative agricole, sistemi di assistenza reciproca o accordi analoghi istituiti a norma del diritto nazionale non si considerano costitutivi di un rapporto di lavoro tra l'agricoltore beneficiario e il lavoratore sostitutivo.
	Gli Stati membri possono stabilire disposizioni amministrative semplificate per tali servizi al fine di agevolare l'accesso delle piccole aziende agricole e delle aziende a conduzione familiare.

Or. en

Emendamento 3045
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Nelle zone montane caratterizzate da un sistema di produzione di microimprese in cui lo spirito di mutualità tra piccoli agricoltori è forte, l'aiuto di cui al paragrafo 2 può essere preventivamente assegnato alla costituzione di un fondo di mutualizzazione istituito tra gli agricoltori

e successivamente utilizzato per le finalità di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 3046
Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Stéphanie Yon-Courtin, Grégory Allione, Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 17 bis
	Sostegno a progetti territoriali che promuovono la sovranità e la resilienza dell'agricoltura
	1. La misura consiste nel finanziare una valutazione a livello territoriale volta a individuare progetti agricoli promettenti da sostenere o sviluppare, in coordinamento, se necessario, con altri portatori di interessi economici regionali. Tale valutazione porta a una tabella di marcia pluriennale condivisa volta a individuare i progetti strategici comuni a un territorio, unitamente alle pertinenti misure di adattamento. Tiene conto della produzione, dell'organizzazione dell'infrastruttura industriale, dei canali di commercializzazione, della necessità di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi e della strategia di cui all'articolo 15. Tale regime è cofinanziato alle aliquote di cui all'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (UE) 20XX/XXXX [regolamento NRP].
	2. Per gli agricoltori, la tabella di marcia di cui al paragrafo 1 specifica le disposizioni vigenti del presente regolamento necessarie per conseguire gli obiettivi. In particolare, possono essere utilizzate le misure transitorie di cui all'articolo 10, gli investimenti di cui

all'articolo 13 e il pacchetto di avvio di cui all'articolo 14.

3. Nella selezione dei progetti da finanziare nell'ambito del Fondo europeo per la competitività e di Orizzonte Europa, gli Stati membri garantiscono la coerenza con i progetti settoriali stabiliti nelle tabelle di marcia elaborate a norma del presente articolo.

Or. en

Emendamento 3047
Paulo do Nascimento Cabral, Sérgio Humberto, Ana Miguel Pedro, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 17 bis
	Iniziative di cooperazione a livello territoriale e locale
	1. Gli Stati membri possono istituire e sostenere la cooperazione nelle seguenti aree:
	(a) progetti dei gruppi operativi PEI-AGRI di cui all'articolo 19, paragrafo 2 [PEI];
	(b) regimi di qualità riconosciuti dall'Unione o dagli Stati membri e la loro accettazione da parte degli agricoltori;
	(c) sostegno a gruppi di produttori, cooperative oppure organizzazioni interprofessionali;
	(d) azioni volte a promuovere e sostenere la cooperazione intergenerazionale, compresa la successione nelle aziende agricole;
	(e) sostegno ad altre forme di cooperazione che contribuiscono agli obiettivi specifici.

Or. pt

Emendamento 3048
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 17 bis
	Sostegno per la gestione delle risorse idriche e la resilienza idrica
	Gli Stati membri possono concedere un sostegno per promuovere l'accesso sicuro all'acqua, l'ammodernamento e la digitalizzazione della gestione delle risorse idriche e la resilienza idrica delle aziende agricole e per consentire agli agricoltori di conseguire una gestione integrata delle risorse idriche, anche ammodernando, se del caso, l'irrigazione. Tale sostegno può essere erogato nell'ambito dell'obiettivo rurale di cui al regolamento 2025/0240 (regolamento sul Fondo NRP).

Or. es